



**CITTÀ DI  
BISCEGLIE  
Ripartizione Tecnica**

28 APR. 2020

Risp. a nota n. **16415**

Bisceglie, 27.04.2020

Oggetto: **Riscontro ai quesiti posti alla Regione Puglia in merito alla L.R. 21/2011**

**AI SINDACO**

[sindaco@cert.comune.bisceglie.bt.it](mailto:sindaco@cert.comune.bisceglie.bt.it)

**AI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

[presidenteconsiglio@comune.bisceglie.bt.it](mailto:presidenteconsiglio@comune.bisceglie.bt.it)

**AI SEGRETARIO GENERALE**

[segretario generale@cert.comune.bisceglie.bt.it](mailto:segretario generale@cert.comune.bisceglie.bt.it)

Come mi fu richiesto in una seduta della Conferenza dei capigruppo consiliari. Con nota n. 10790 del 12.03.2020, ho provveduto ad inviare alla Regione Puglia i quesiti relativi alla competenza circa l'approvazione dei piani di lottizzazione ovvero dei piani esecutivi.

La Sezione Urbanistica – servizio strumentazione urbanistica – della Regione Puglia ha scritto che in base alla norma richiamata “... l'adozione e l'approvazione dei piani attuativi comunali, comunque denominati e conformi al piano urbanistico generale vigente, compete alla giunta comunale, salvo la fattispecie prevista al comma 2, applicabile .... nell'ambito di uno specifico procedimento di formazione di un singolo piano attuativo, quindi anche per l'approvazione definitiva del PUE adottato; ...”.

L'ufficio regionale quindi, ritenendo applicabile ad ogni specifico procedimento la facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 10 della citata L.R. 21/2011, riterrebbe possibile che un piano esecutivo adottato dalla Giunta Municipale, perché a suo tempo non si era verificata la fattispecie prevista dal citato comma 2 dell'art. 10, possa essere approvato in via definitiva dal Consiglio Comunale solo nel caso in cui si verifichi la predetta condizione.

Ciò avvalorerebbe quanto già posto in atto da questo Comune con la deliberazione consiliare n. 57 del 12.09.2011 che prevede tale possibilità.

In base alla predetta interpretazione degli uffici regionali l'approvazione definitiva del P.d.L. della maglia n. 165 è di competenza della Giunta Municipale salvo che maggioranza dei consiliari in carica non eserciti la facoltà prevista dal comma 2 innanzi citato; a tal fine occorrerà attivare la procedura prevista dalla citata deliberazione consiliare n. 57/2011.

REGIONE PUGLIA  
PROVINCIA DI  
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

COMUNE DI BISCEGLIE  
Via Trento, 8  
76011 BISCEGLIE (BT)  
Centralino: 0803950111  
[www.comune.bisceglie.bt.it](http://www.comune.bisceglie.bt.it)

**Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.)**

Tel.0803950511/524/526/527

[urbanistica1@comune.bisceglie.ba.it](mailto:urbanistica1@comune.bisceglie.ba.it)

[urbanistica.edilizia@cert.comune.bisceglie.bt.it](mailto:urbanistica.edilizia@cert.comune.bisceglie.bt.it)

**Responsabile S.U.E.:** Arch. Andrea Porcelli  
Tel. 080 3950510/525

**Dirigente Ripartizione Tecnica**

Arch. Giacomo Losapio  
Tel. 080 3950506

[dirigenteutc@comune.bisceglie.ba.it](mailto:dirigenteutc@comune.bisceglie.ba.it)

[dirigenterip.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it](mailto:dirigenterip.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it)

**INVIATO TRAMITE:**

- Posta ordinaria
- Raccomandata
- Fax
- Posta elettronica
- PEC
- Consegna a mano





# CITTÀ DI BISCEGLIE

## Ripartizione Tecnica

In merito alla possibilità di approvare in via definitiva un Piano esecutivo che a causa del recepimento delle prescrizioni imposte nel corso del procedimento di formazione dello stesso ha subito modificazioni rispetto al piano adottato, l'ufficio regionale ha demandato ad una "... valutazione da parte del Comune circa la necessità di una eventuale riadozione e/o ripubblicazione ai fini della tutela dei diritti dei terzi, salvo la fattispecie previste ai commi 10 e 10-bis della L.R. 20/2001 e s.m.i. (ivi compreso l'art. 10 della LR 21/2011 sopra richiamato)...".

La norma innanzi richiamata, pur se non espressamente precisato nella nota regionale, non può che essere quella contenuta all'art. 16 - **Formazione dei P.U.E. - della L.R. 20/2001 riferita alle varianti ai piani attuativi già approvati e vigenti:**

**10. La variante al P.U.E. segue lo stesso procedimento di formazione di cui ai commi precedenti. Qualora le variazioni non incidano sul dimensionamento globale del P.U.E. e non comportino modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità e alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, la variante al P.U.E. è approvata con deliberazione del Consiglio comunale, previa acquisizione di eventuali atti di consenso ove necessari.**

**10-bis. Le procedure previste dal comma 10 per le variazioni che non incidano sul dimensionamento globale del PUE e non comportino modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità e alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, si applicano a tutti gli strumenti urbanistici esecutivi, anche se non conformi alla L.R. n. 20/2001.**

La norma innanzi richiamata dall'ufficio regionale, consente, per le varianti ai piani attuativi già approvati, di procedere direttamente alla loro approvazione, senza la preventiva adozione, e quindi la pubblicazione finalizzata alla partecipazione da parte di soggetti terzi, previa acquisizione di eventuali atti di consenso ove necessari.

Il quesito posto alla Regione si riferiva invece alla fattispecie di un piano attuativo in corso di formazione e non ancora approvato in via definitiva.

Ne consegue che la risposta al quesito posta da questo ufficio è inconferente e non propone nulla di nuovo deducendosi, in conclusione, che il procedimento di formazione dei piani attuativi rimane quindi, nel caso specifico, quello stabilito dagli art. 27 e 21 della L.R. 56/1980, scandito dalle fasi di adozione, pubblicazione per osservazioni ed opposizioni, acquisizione (ove previsti) dei pareri obbligatori e vincolanti ed infine approvazione definitiva previo esame (ed eventuale recepimento o rigetto) delle osservazioni ed opposizioni e recepimento (obbligatorio) dei pareri vincolanti espressi dagli enti competenti.



Il Dirigente  
Arch. Giacomo Losapio

### Allegati:

Nota Comune di Bisceglie prot. N. 0010790 del 12/03/2020

Nota Regione Puglia prot. AOO\_079/PROT/24/03/2020/0002916

REGIONE PUGLIA

PROVINCIA DI  
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

COMUNE DI BISCEGLIE  
Via Trento, 8  
76011 BISCEGLIE (BT)  
Centralino: 0803950111

[www.comune.bisceglie.bt.it](http://www.comune.bisceglie.bt.it)

Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.)

Tel.0803950511/524/526/527

[urbanistica1@comune.bisceglie.ba.it](mailto:urbanistica1@comune.bisceglie.ba.it)

[urbanistica.edilizia@cert.comune.bisceglie.bt.it](mailto:urbanistica.edilizia@cert.comune.bisceglie.bt.it)

Responsabile S.U.E.: Arch. Andrea Porcelli  
Tel. 080 3950510/525

Dirigente Ripartizione Tecnica

Arch. Giacomo Losapio  
Tel. 080 3950506

[dirigenteut@comune.bisceglie.ba.it](mailto:dirigenteut@comune.bisceglie.ba.it)

[dirigenterip.technica@cert.comune.bisceglie.bt.it](mailto:dirigenterip.technica@cert.comune.bisceglie.bt.it)

INVIATO TRAMITE:

- Posta ordinaria
- Raccomandata
- Fax
- Posta elettronica
- PEC
- Consegna a mar





**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE URBANISTICA  
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

COMUNE DI BISCEGLIE ARRIVO
30 MAR.2020
PROT. N. 00012271

**SI TRASMETTE VIA PEC**

Al *Dirigente della Ripartizione Tecnica  
del Comune di BISCEGLIE (BT)  
dirigenterip.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it*

UFC

e, p.c., Al *Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere  
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio SEDE  
dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it*

oggetto: COMUNE DI BISCEGLIE (BT) – Quesiti sull'approvazione di piani urbanistici  
esecutivi.

Si fa riferimento ai quesiti avanzati con nota comunale prot. n. 10790 del  
12/03/2020, assunta al protocollo col n. 2824 del 19/03/2020 e al riguardo, ferma restando  
la competenza comunale in materia, in termini collaborativi e generali si rileva quanto  
segue:

- quesito n. 1: a norma dell'art. 10 della LR 21/2011, l'adozione e l'approvazione dei piani  
attuativi comunali, comunque denominati e conformi al piano urbanistico generale  
vigente, compete alla giunta comunale, salvo la fattispecie prevista al comma 2,  
applicabile -ove eventualmente richiesto dalla maggioranza dei consiglieri comunali-  
nell'ambito di uno specifico procedimento di formazione di un singolo piano attuativo,  
quindi anche per l'approvazione definitiva del PUE adottato;
- quesito n. 2: la modifica sostanziale di un piano attuativo, sia pure motivata dal  
ricepimento di prescrizioni imposte nel corso del procedimento di formazione dello  
stesso, richiede necessariamente la valutazione da parte del Comune circa la necessità di  
una eventuale riadozione e/o ripubblicazione ai fini della tutela dei diritti dei terzi, salvo  
le fattispecie previste ai commi 10 e 10-bis della LR 20/2001 e s.m.i. (ivi compreso l'art.  
10 della LR 21/2011 sopra richiamato).

*il funzionario p.o.  
(Geom. Emanuele Moretti)*

*il dirigente di Servizio  
(Arch. Vincenzo Lasorella)*

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE  
(Dott. Giuseppe MAESTRI)**

Firmatodigitalmenteda:GiuseppeMaestri  
Organizzazione:REGIONEPUGLIA/80017210727  
Motivo:notifica  
Luogo:bari  
Data:24/03/202010:58:48





# CITTÀ DI BISCEGLIE

## Ripartizione Tecnica

Comune di Bisceglie  
c\_a883

USCITA - 12/03/2020 - 0010790



Prof. n. \_\_\_\_\_

Risp. a no. \_\_\_\_\_

Bisceglie, 09.03.2020

Oggetto: - Art. 10 della L.R. 21/2011.

Chiarimenti procedurali tra adozione ed approvazione definitiva di un piano esecutivo adeguato ad eventuali prescrizioni.

### Questo.

Alla Regione Puglia  
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio  
Sezione Urbanistica  
mail: [v.lasorella@regione.puglia.it](mailto:v.lasorella@regione.puglia.it)  
[e.moretti@regione.puglia.it](mailto:e.moretti@regione.puglia.it)  
[m.macina@regione.puglia.it](mailto:m.macina@regione.puglia.it)

Con riferimento a quanto indicato in oggetto si espone quanto segue.

Premesso che:

- l'art. 10 della L.R. n. 21/2011 riporta testualmente: "[...]"
  1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i piani attuativi, comunque denominati, per la cui formazione le leggi attualmente in vigore prevedono due distinte deliberazioni, di adozione e di approvazione definitiva, sono adottati con deliberazione della Giunta comunale e approvati in via definitiva con deliberazione della Giunta comunale se conformi allo strumento urbanistico generale vigente. I relativi procedimenti di formazione sono sottoposti all'attuale disciplina, che resta immutata, di cui alle vigenti leggi.
  2. A seguito di apposita richiesta scritta da parte della maggioranza dei consiglieri comunali, anche in forma cumulativa, il piano attuativo è adottato e approvato dal Consiglio comunale anziché dalla Giunta. [...]"
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 12.09.2011 questa Amministrazione ha recepito le "Procedure di approvazione di pian attuativi – disposizioni applicative dell'art. 10 della L.R. n. 21/2011".

Tanto premesso, si richiedono chiarimenti in merito alla corretta applicazione di quanto disposto dall'art. 10 della L.R. n. 21/2011, e precisamente:

1. se un P.U.E (piano urbanistico esecutivo) viene adottato dalla Giunta Municipale, in quanto non vi è stata, da parte della maggioranza dei consiglieri comunali, la richiesta di adozione dello stesso piano

REGIONE PUGLIA  
PROVINCIA DI  
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

COMUNE DI BISCEGLIE  
Via Trento, 8  
76011 BISCEGLIE (BT)  
Centralino: 0803950111  
[www.comune.bisceglie.bt.it](http://www.comune.bisceglie.bt.it)

Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.)  
Tel.0803950511/524/526/527  
[urbanistica1@comune.bisceglie.ba.it](mailto:urbanistica1@comune.bisceglie.ba.it)  
[urbanistica.edilizia@cert.comune.bisceglie.bt.it](mailto:urbanistica.edilizia@cert.comune.bisceglie.bt.it)  
Responsabile S.U.E.: Arch. Andrea Porcelli  
Tel. 080 3950510/525

Dirigente Ripartizione Tecnica  
Arch. Giacomo Losaplo  
Tel. 080 3950506  
[dirigenteutc@comune.bisceglie.ba.it](mailto:dirigenteutc@comune.bisceglie.ba.it)  
[dirigenterip.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it](mailto:dirigenterip.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it)

INVIATO TRAMITE:  
 Posta ordinaria  
 Raccomandata  
 Fax  
 Posta elettronica  
 PEC  
 Consegna a mano





# CITTÀ DI BISCEGLIE

## Ripartizione Tecnica

attuativo in Consiglio Comunale, può l'atto di approvazione definitiva essere discusso, ed eventualmente essere approvato, in Consiglio Comunale?

Cioè è possibile, stante quanto disposto dall'art. 10 della L.R. n. 21/2011, recepita da questo Comune con Delibera di C.C. n. 57/2011, separare l'organo deliberativo tra l'adozione del Piano (Giunta Municipale) e l'approvazione definitiva (Consiglio Comunale)?

2. Un piano attuativo che risulta adottato, dopo aver ricevuto tutti i pareri di rito con conseguenziali prescrizioni che, se recepite, modificano il Piano adottato, deve essere ri-adottato o semplicemente deve essere approvato definitivamente con l'osservanza delle prescrizioni eventualmente imposte anche dal Comune prima dell'approvazione definitiva?

Restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento, e in attesa di celere riscontro, si porgono distinti saluti.



Il Dirigente  
Arch. Giacomo Losaplo

REGIONE PUGLIA  
PROVINCIA DI  
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

COMUNE DI BISCEGLIE  
Via Trento, 8  
76011 BISCEGLIE (BT)  
Centralino: 0803950111  
[www.comune.bisceglie.bt.it](http://www.comune.bisceglie.bt.it)

Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.)  
Tel. 0803950511/524/526/527  
[urbanistica1@comune.bisceglie.ba.it](mailto:urbanistica1@comune.bisceglie.ba.it)  
[urbanistica.edilizia@cert.comune.bisceglie.bt.it](mailto:urbanistica.edilizia@cert.comune.bisceglie.bt.it)  
Responsabile S.U.E.: Arch. Andrea Porcelli  
Tel. 080 3950510/525

Dirigente Ripartizione Tecnica  
Arch. Giacomo Losaplo  
Tel. 080 3950506  
[dirigenteutc@comune.bisceglie.ba.it](mailto:dirigenteutc@comune.bisceglie.ba.it)  
[dirigenterlp.technica@cert.comune.bisceglie.bt.it](mailto:dirigenterlp.technica@cert.comune.bisceglie.bt.it)

INVIATO TRAMITE  
 Posta ordinaria  
 Raccomandata  
 Fax  
 Posta elettronica  
 PEC  
 Consegna a mano





**CITTÀ DI  
BISCEGLIE**  
**Ripartizione Tecnica**

Prot. n. \_\_\_\_\_

Bisceglie, 30.07.2019

Risp. a nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

<b>Oggetto:</b>	<b>P.d.L. della maglia n. 165 di P.R.G. – zona omogenea "C3" – APPROVAZIONE DEFINITIVA</b> <b>Proponente:</b> Sig. De Candia Maria – Di Liddo Spiridione – La Notte Mauro – Di Niso Mauro (Leg. Rapp. della Soc. IMPREGEST S.r.l.) – Dente Francesco – Dott. Ricchiuti Alessandro (Trustee – ONIRAM TRUST); <b>Progettisti:</b> Ing. Mastrototaro Luca; Arch. Arbore Francesco Paolo; Ing. Di Gregorio Vittorio; Arch. Pindinelli Pierluigi; Ing. Pinto Tommaso; Ing. Rutigliano Leonardo. <b>Istanza:</b> prot. n.32818 del 03/08/2016 – P.d.L. adeguato alle prescrizioni del parere paesaggistico della Regione Puglia n. 1663 del 25/09/2015.  <b>RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA – PARERE</b>
-----------------	---

Premesso che:

Con delibera di GM n. 53 del 13/02/2012 è stato adottato il P.d.L. della Maglia n. 165 di P.R.G. (zona omogenea C3) esteso anche alle aree destinate dal P.R.G. a standards urbanistici;

Con nota del 28/05/2012 – prot. 21571, il citato P.d.L., con allegata delibera di GM n. 53/2012, è stato trasmesso, alla Regione Puglia – Servizio LL.PP. – Ufficio Sismico e Geologico, al fine di acquisire il parere, ai sensi dell'art. 89 del DPR n. 380/01;

Con nota del 31/07/2012 – prot. AOO64 – 35591, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 02/08/2012 – prot. 29374, la Regione Puglia – Servizio LL.PP. – Ufficio Sismico e Geologico, ha trasmesso il proprio parere (favorevole), ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01, esclusivamente in ordine alla compatibilità delle previsioni dell'intervento proposto con le condizioni geomorfologiche dell'area interessata;

Con nota del 16/04/2012 – prot. 16178, lo stesso P.d.L., con allegata delibera di GM n. 53/2012, è stato trasmesso, alla Regione Puglia – Assessorato Urbanistica e Assetto del Territorio, al fine di acquisire il parere paesaggistico, ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del Putt/p;

Detto P.d.L. era costituito dai seguenti elaborati tecnico-grafici:

*Copia titoli di proprietà – copia documento di identità;*

- tav. 1: relazione illustrativa -Norme Tecniche di Attuazione -prescrizioni -stralci di P.R.G. -P.d.L. in scala di P.R.G.;*
- tav. 2: previsioni di p.r.g. su stralcio aerofotogrammetrico*
- tav. 3: previsioni di p.r.g. e di p.d.l. su stralcio aerofotogrammetrico*
- tav. 4: previsioni di p.r.g. su stralcio catastale*
- tav. 5: previsioni di p.r.g. e di p.d.l. su stralcio catastale*
- tav. 6: piano particellare -visure catastali del comparto;*
- tav. 7: computo grafico delle superfici di maglia*
- tav. 8: planimetria generale di progetto – distanze legali degli edifici*
- tav. 9: planimetria di progetto su base catastale;*
- tav. 10: planimetria di progetto – livello piano terra;*
- tav. 11: planimetria di progetto - livello primo piano;*
- tav. 12: planimetria di progetto - livello secondo piano;*
- tav. 13: planimetria di progetto - livello terzo piano;*
- tav. 14: planimetria di progetto - livello copertura;*

REGIONE PUGLIA  
PROVINCIA DI  
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

COMUNE DI BISCEGLIE  
Via Trento, 8  
76011 BISCEGLIE (BT)  
Centralino: 0803950111  
  
www.comune.bisceglie.bt.it

Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.)

Tel.0803950511/524/526/527

urbanistica@comune.bisceglie.ba.it

urbanistica.ecdlia@cert.comune.bisceglie.bt.it

Responsabile S.U.E.: Arch. Andrea Porcellì  
Tel. 080 3950510/525

Dirigente Ripartizione Tecnica

Arch. Giacomo Losaplo  
Tel. 080 3950506

dirigenteauto@comune.bisceglie.ba.it

dirigentario\_tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it

INVIATO TRAMITE:

- Posta ordinaria
- Raccomandata
- Fax
- Posta elettronica
- PEC
- Consegna a mano



# CITTÀ DI BISCEGLIE

## Ripartizione Tecnica

tav. 15: *schema planimetrico di progetto e profilo schematici*;  
tav. 16: *tipologia edilizia del sub-comparto "A"*;  
tav. 17: *tipologia edilizia del sub-comparto "B"*;  
tav. 18: *tipologia edilizia del sub-comparto "C"*;  
tav. 19: *tipologia edilizia del sub-comparto "D"*;  
tav. 20: *tipologia edilizia del sub-comparto "E"*;  
tav. 21: *progetto schematico delle urbanizzazioni primarie (opere stradali)*;  
tav. 22: *progetto schematico delle urbanizzazioni primarie (reti tecnologiche)*;  
tav. 23: *Tabella A: Ripartizione degli utili e degli oneri*;  
*Tabella B: Dati tecnici delle tipologie edilizie*;  
tav. 24: *studio di fattibilità idro-geo-morfologica e sismico*;  
tav. 25: *schema di convenzione*  
copia Delibera di Giunta Municipale n. 53 del 13.02.2012;

A seguito di richiesta da parte Regione Puglia – *Assessorato Urbanistica e Assetto del Territorio*, in data 06.02.2013, prot. 6076, questo Ufficio ha inviato la seguente documentazione integrativa:

Tav. U/1: - *Relazione paesaggistica*;  
Tav. U/2: - *Coni ottici*;  
Tav. U/3: - *Coni ottici – documentazione fotografica*;  
Tav. U/4: - *Simulazione tridimensionale ingombri volumetrici*;

Con nota del 13.01.2014 - prot. 295 la Regione Puglia – *Assessorato Urbanistica e Assetto del Territorio* ha trasmesso agli interessati il preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/90;

In riscontro alla citata nota del 13.01.2014, la ditta del sub-comparto B, ha comunicato alla Regione Puglia, con nota datata 24/01/2014, acquisita al protocollo del Servizio Ass. del Territorio in data 20.02.2014 prot. n. 2549, "la propria disponibilità ad accogliere tutte le indicazioni progettuali suggerite dall'Ufficio di Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia" di cui alla predetta nota prot. n. 295 del 13.01.2014;

Con successiva nota del 05.02.2014 – prot. n. 5613, il Comune di Bisceglie condividendo le indicazioni della Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio (di cui alla nota del 13.01.2014 – prot. 295), trasmetteva la richiesta dei lottizzanti datata al 28.01.2014 e acquisita alla Regione Puglia con n. 3507 del 10.03.2014, in merito ad un incontro tecnico preliminare con il Servizio e il Comune per "esaminare nei tempi e nei modi le soluzioni progettuali da adottarsi", accogliendo in toto le indicazioni suggerite dall'Ufficio di Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia;

Con nota inviata a mezzo posta elettronica, la Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, comunicava al Comune di Bisceglie la data del succitato incontro preliminare che si è svolto con i lottizzanti nel giorno 19.03.2014, presso gli uffici regionali;

In riscontro al citato preavviso di diniego prot. 295 del 13.01.2014 ed a seguito del predetto incontro preliminare con la Regione Puglia, in data 22.05.2015 – prot. 16140, i lottizzanti hanno presentato la documentazione integrativa in recepimento delle indicazioni dettate dall'Ufficio Regionale costituita dai seguenti elaborati grafici:

tav. 26: *Allineamenti di P.R.G. e di P.d.L. con capannoni esistenti su stralcio aerofotogrammetrico*;  
tav. 27: *Previsioni di P.R.G. e di P.d.L. con capannoni recuperati su stralcio catastale*;  
tav. 28: *Schema planimetrico di progetto e profili schematici*;  
tav. 29: *Relazione tecnica illustrativa e tabella di ripartizione della volumetria massima insediabile*;

La nuova configurazione progettata prevede un impianto planimetrico strutturato in considerazione dell'assetto fisico-spaziale dei luoghi, con una trama insediativa che evidenzia il recupero di alcuni manufatti edilizi esistenti (produttivo/residenziale), oltre a definire relazioni tra l'area oggetto di intervento e l'immediato intorno;

REGIONE PUGLIA  
PROVINCIA DI  
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

COMUNE DI BISCEGLIE  
Via Trento, 8  
76011 BISCEGLIE (BT)  
Centralino: 0803950111  
[www.comune.bisceglie.bt.it](http://www.comune.bisceglie.bt.it)

Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.)  
Tel.0803950511/524/526/527  
[urbanistica1@comune.bisceglie.bt.it](mailto:urbanistica1@comune.bisceglie.bt.it)  
[urbanistica\\_edilizia@part.comune.bisceglie.bt.it](mailto:urbanistica_edilizia@part.comune.bisceglie.bt.it)  
Responsabile S.U.E.: Arch. Andrea Porciani  
Tel. 080 3950510/525

Dirigente Ripartizione Tecnica  
Arch. Giacomo Losapio  
Tel. 080 3950506  
[dirigente@comune.bisceglie.bt.it](mailto:dirigente@comune.bisceglie.bt.it)  
[dirigente\\_tecnica@part.comune.bisceglie.bt.it](mailto:dirigente_tecnica@part.comune.bisceglie.bt.it)

INVIATO TRAMITE:  
 Posta ordinaria  
 Raccomandata  
 Fax  
 Posta elettronica  
 PEC  
 Consegna a mano



## CITTÀ DI BISCEGLIE Ripartizione Tecnica

Nel contempo con Delibera di Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03. 2015, veniva approvato il P.P.T.R. (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale);

L'art. 97 comma 1 delle NTA del succitato PPTR recita testualmente: "[...] ai sensi dell'art. 2, comma 9, L.R.7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica", i Comuni e le Province adeguano i propri piani urbanistici generali e territoriali alle previsioni del PPTR entro un anno dalla sua entrata in vigore [...]";

Nel "Titolo VIII – Misure di Salvaguardia, Transitorie e Finali" delle sopra citate NTA, l'art. 106 comma 7 dispone che "[...] nei casi di cui al comma precedente, qualora lo strumento urbanistico non si adegui al PPTR entro il termine previsto dal co. 1 dell'art. 97 delle presenti norme, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI – Disciplina dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti[...]";

In virtù della norma transitoria di cui all'art. 106 delle NTA di PPTR, la Regione Puglia, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1663 del 25/09/2015, ha rilasciato il relativo parere paesaggistico con prescrizioni, ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/paesaggio, di seguito riportato:  
"[...] verificato il non contrasto con gli indirizzi di tutela paesaggistica delle NTA del PUTT/P, nonché con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, si ritiene di poter esprimere parere paesaggistico favorevole ai sensi dall'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, con le sotto indicate prescrizioni, il cui rispetto deve essere verificato in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica ovvero del titolo abilitativo [...]".  
Inoltre il predetto parere è fatto salvo l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitarie e/o di tutela ambientale ivi compresa la procedura VAS di cui al D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il richiamato art. 106 al comma 1 prevede che "[...] Per i Piani urbanistici esecutivi/attuativi approvati o dotati del parere obbligatorio e vincolante di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P e per gli interventi dagli stessi previsti, gli eventuali ulteriori provvedimenti rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P [...]";

Con DGR n. 1514 del 27.07.2015 è stato approvato il documento di indirizzo "Prime linee interpretative per l'attuazione del PPTR approvato con DRG n. 176 del 16.02.2015" che chiarisce l'applicazione della norma transitoria di cui all'art. 106 e precisamente che "[...] Quanto disposto dall'art. 106 si applica a tutti i procedimenti siano essi interessati da beni o ulteriori contesti paesaggistici. A conferma di ciò può notarsi che l'art. 106 è espressamente richiamato dall'art. 79 – Prescrizioni per gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico [...]";

In data 03.08.2016 – prot. 32818 i lottizzanti, hanno presentato il P.d.L. della Maglia 165 di PRG adeguato alle prescrizioni del citato parere paesaggistico della Regione Puglia n. 1663 del 25/09/2015. Tale PdL risulta costituito dalle seguenti tavole di progetto:

- Tavola Unica** : elenco tavole; titolo di proprietà (integrativo) e documento di riconoscimento di Dente Francesco e Oniram Trust, subentrati alla Bi-Marmi Spa;
- Tav. 1: relazione illustrativa -Norme Tecniche di Attuazione -prescrizioni -stralci di P.R.G. -P.d.L. in scala di P.R.G.;
- Tav. 2: previsioni di P.R.G. su stralcio aerofotogrammetrico;
- Tav. 3: previsioni di P.R.G. e di P.d.L. su stralcio aerofotogrammetrico;
- Tav. 4: previsioni di P.R.G. su stralcio catastale;
- Tav. 5: previsioni di P.R.G. e di P.d.L. su stralcio catastale;
- Tav. 6: piano particellare -visure catastali del comparto – tabella costitutiva del Consorzio Urbanistico;
- Tav. 7: computo grafico delle superfici di maglia;
- Tav. 8: planimetria di progetto - distanze legali degli edifici;
- Tav. 9: planimetria di progetto su base catastale;
- Tav. 10: planimetria di progetto - Arredo urbano (livello piano terra);
- Tav. 11: planimetria di progetto - Arredo urbano (livello piano tipo);
- Tav. 12: planovolumetrico e profili schematici;
- Tav. 13: planimetria di progetto – Unità minime d'intervento;

REGIONE PUGLIA  
PROVINCIA DI  
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

COMUNE DI BISCEGLIE  
Via Trento, 8  
76011 BISCEGLIE (BT)  
Centralino: 0803950111  
[www.comune.bisceglie.bt.it](http://www.comune.bisceglie.bt.it)

Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.)

Tel.0803950511/524/526/527

[urbanistica1@comune.bisceglie.ba.it](mailto:urbanistica1@comune.bisceglie.ba.it)

[urbanistica\\_sdlilizia@cart.comune.bisceglie.ba.it](mailto:urbanistica_sdlilizia@cart.comune.bisceglie.ba.it)

Responsabile S.U.E.: Arch. Andrea Porcell  
Tel. 080 3950510/525

Dirigente Ripartizione Tecnica

Arch. Giacomo Losapio  
Tel. 080 3950506

[dirigenteurc@comune.bisceglie.ba.it](mailto:dirigenteurc@comune.bisceglie.ba.it)

[dirigenteria\\_tecnica@cart.comune.bisceglie.ba.it](mailto:dirigenteria_tecnica@cart.comune.bisceglie.ba.it)

INVIATO TRAMITE:

- Posta ordinaria  
 Raccomandata  
 Fax  
 Posta elettronica  
 PEC  
 Consegna a mano



# CITTÀ DI BISCEGLIE

## Ripartizione Tecnica

- Tav. 14: tipologia edilizia del sub-comparto "A";  
Tav. 15: tipologia edilizia del sub-comparto "B";  
Tav. 16: tipologia edilizia del sub-comparto "C";  
Tav. 17: tipologia edilizia del sub-comparto "D";  
Tav. 18: tipologia edilizia del sub-comparto "E";  
Tav. 19: progetto schematico della urbanizzazione primaria (opere stradali);  
Tav. 20: progetto schematico della urbanizzazione primaria (reti tecnologiche);  
Tav. 21: Tabella A: Ripartizione degli utili e degli oneri;  
Tabella B: Dati tecnici delle tipologie edilizie;  
Sistemazioni stradali delle U.M.I.  
Tav. 22: studio di fattibilità idro-geo-morfologico e sismico (ex art. 89 del D.P.R. n. 380/01);  
Tav. 23: schema di convenzione

In particolare, il P.d.L. prevede per i comparti B, C, E "il recupero architettonico, ecologico e paesaggistico di parte dei manufatti esistenti a destinazione produttiva/industriale, caratterizzata da forte valore "identificativo", e la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica destinati ad edilizia turistica-balneare, residenziale e commerciale. L'organizzazione della viabilità è caratterizzata da una strada dorsale della sezione di 16,00 m a Sud dei sub-comparti A, B, C, D, E, di collegamento tra Via Prussiano e Via San Francesco, mentre con riferimento alla litoranea posta a Nord della maglia si prevede una pista ciclabile e percorso pedonale.

Detta soluzione progettuale si articola secondo i seguenti parametri urbanistico-edilizi più significativi:

Superficie netta fondiaria.....	mq. 33.490,00
Superficie a verde privato.....	mq. 10.728,00
Superficie per allarg. Stradale di PRG e strada di PdL.....	mq. 11.255,00
Superficie complessiva di maglia.....	mq. 55.473,00
Indice di fabbricabilità fondiaria Zona C3.....	mc/mq 2,50
Volume edificatorio di base.....	mc 83.725,00
Indice territoriale di base.....	mc/mq 1,5082926
Volume insediabile di base.....	mc 83.725,00
Superficie a standards.....	mq. 15.070,50
Superficie territoriale di base.....	mq. 70.543,50
Indice di fabbricabilità territoriale di base.....	mc/mq 1,18685633687

Inoltre, dall'esame della volumetria esistente nella Maglia 165 di PRG e della relativa superficie coperta si evince quanto segue:

Volumetria totale corpi di fabbrica esistenti (V).....	mc. 80.068
Superficie totale coperta (Sc).....	mq. 10.202
Superficie totale di maglia di P.R.G. - (Sm).....	mq. 52.230
Superficie a verde privato.....	mq. 11.273
Superficie netta fondiaria edificabile.....	mq. 40.957
Iff: Indice di Fabbricabilità Fondiaria esistente = $V/Sm = 80.068/52.230 =$ .....	mc/mq 1,533 > 1,50
Ic: Indice di Copertura esistente = $Sc/Sm = 10.202/52.230 =$ .....	0,195 > 1/8 = 0,125

Valutati quindi gli indici di densità territoriale (1,533 mc/mq) superiore a 1,50 mc/mq e la superficie coperta degli edifici esistenti (0,195) superiore a 0,125 (un ottavo) della superficie fondiaria dell'area, tale maglia può essere assimilata, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 1444 del 2 Aprile 1968, a "Zona territoriale omogenea "B" - territorio costruito.

L'art. 45 comma 3 delle NTA del PPTR regolamenta gli interventi ammissibili nella area sottoposta alla tutela "Territori costieri", e nello specifico "[...] sono ammissibili piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

REGIONE PUGLIA  
PROVINCIA DI  
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

COMUNE DI BISCEGLIE  
Via Trento, 8  
76011 BISCEGLIE (BT)  
Centralino: 0803950111  
[www.comune.bisceglie.bt.it](http://www.comune.bisceglie.bt.it)

Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.)  
Tel. 0803950511/524/526/527  
[urbanistica1@comune.bisceglie.ba.it](mailto:urbanistica1@comune.bisceglie.ba.it)  
[urbanistica.edilizia@cert.comune.bisceglie.bt.it](mailto:urbanistica.edilizia@cert.comune.bisceglie.bt.it)  
Responsabile S.U.E.: Arch. Andrea Porcelli  
Tel. 080 3950510/525

Dirigente Ripartizione Tecnica  
Arch. Giacomo Losapio  
Tel. 080 3950506  
[diripartitec@comune.bisceglie.ba.it](mailto:diripartitec@comune.bisceglie.ba.it)  
[diripartitec@cert.comune.bisceglie.bt.it](mailto:diripartitec@cert.comune.bisceglie.bt.it)

INVIATO TRAMITE:  
 Posta ordinaria  
 Raccomandata  
 Fax  
 Posta elettronica  
 PEC  
 Consegna a mano



# CITTÀ DI BISCEGLIE

## Ripartizione Tecnica

*b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti, esclusa la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario, per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, fatta eccezione per le attrezzature balneari e consentendo comunque per ogni tipo di intervento l'adeguamento sismico [...]".*

Dal confronto della volumetria in progetto previsto dal P.d.L. in questione, pari a 83.725,00 mc., con quella esistente pari a 80.068 mc., risulta che la cubatura totale a realizzarsi non supera la volumetria aggiuntiva del 20% di quella esistente.

In data 19.09.2016 – prot. 39543, i lottizzanti, hanno presentato a questo Ufficio (autorità procedente) il "rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS" del PdL della Maglia 165 di PRG, ai sensi della D.L. 152/2006, R.R. 18/2013, L.R. 4/2014, adottato con Delibera di G.M. n. 53 del 13.02.2012, adeguato al parere paesaggistico di cui alla Delibera di G.R. n. 1663 del 25.09.2015;

Con nota del 22.09.2016 – prot.40452, questo Ufficio (autorità procedente) trasmetteva il succitato "rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS" del PdL della maglia 165 di PRG, alla Ripartizione Ambiente AA.PP. Ambiente-Demanio-Patrimonio (autorità competente) per l'attivazione delle procedure connesse alla VAS;

Con Determinazione Dirigenziale n. 92 dell'11.12.2017, della Ripartizione AA.PP. Ambiente-Demanio-Patrimonio (autorità competente), emetteva quale provvedimento finale di "non assoggettabilità alla procedura VAS" il PdL adottato con Delibera di G.M. n. 53 del 13.02.2012, adeguato al parere paesaggistico di cui alla Delibera di G.R. n. 1663 del 25.09.2015, a condizione che risultino rispettate le prescrizioni indicate dagli enti competenti in materia ambientale ed enti territoriali consultati che fanno parte integrante del medesimo provvedimento;

Considerato che il P.d.L., così come adeguato al parere paesaggistico favorevole di cui alla Delibera di GR n. 1663 del 29.09.2015 e, che è stato sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VAS, pur essendo planovolumetricamente diverso rispetto a quello a suo tempo adottato dalla Giunta Municipale n. 53 del 13.02.2012, si ritiene che lo stesso non debba essere nuovamente adottato e pubblicato, come indicato nella precedente proposta di C.C., ma deve essere approvato in via definitiva con le prescrizioni contenute nei pareri obbligatori e vincolanti acquisiti;

Con la Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29/05/2000 si stabiliva, tra l'altro, di sopprimere alcune Commissioni tra cui la Commissione Edilizia Comunale, e che pertanto il Piano può essere adottato col solo parere del dirigente della Ripartizione Tecnica;

Per quanto sopra riportato e di competenza di questo Ufficio, si esprime quindi **PARERE FAVOREVOLE** all'approvazione definitiva del P.d.L. della Maglia n. 165 di P.R.G. (zona omogenea C3) esteso anche alle aree destinate dal P.R.G. a standards urbanistici, alle seguenti prescrizioni:

- rispetto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1663 del 25.09.2015, pubblicata sul BURP n. 132 del 09.10.2015;
- rispetto della Determinazione Dirigenziale n. 92 dell'11.12.2017, della Ripartizione AA.PP. Ambiente-Demanio-Patrimonio (autorità competente), relativo al provvedimento finale di "non assoggettabilità alla procedura VAS" con le rispettive prescrizioni;
- obbligo di dotarsi di "autorizzazione paesaggistica" prima del rilascio di ogni "Permesso di Costruire" relativo agli interventi esecutivi delle opere previste, nel rispetto anche del Regolamento Edilizio

REGIONE PUGLIA  
PROVINCIA DI  
BARILETTA-ANDRIA-TRANI

COMUNE DI BISCEGLIE  
Via Trento, 8  
76011 BISCEGLIE (BT)  
Centralino: 0803950111  
www.comune.bisceglie.bt.it

Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.)

Tel. 0803950511/524/526/527

[urbanistica1@comune.bisceglie.ba.it](mailto:urbanistica1@comune.bisceglie.ba.it)

[urbanistica.edilizia@cert.comune.bisceglie.bt.it](mailto:urbanistica.edilizia@cert.comune.bisceglie.bt.it)

Responsabile S.U.E.: Arch. Andrea Porcelli  
Tel. 080 3950510/525

Dirigente Ripartizione Tecnica

Arch. Giacomo Losapio  
Tel. 080 3950506

[dirigente.ute@comune.bisceglie.ba.it](mailto:dirigente.ute@comune.bisceglie.ba.it)

[dirigente.rip.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it](mailto:dirigente.rip.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it)

INVIATO TRAMITE:

- Posta ordinaria
- Raccomandata
- Fax
- Posta elettronica
- PEC
- Consegna a mano



# CITTÀ DI BISCEGLIE Ripartizione Tecnica

Comunale approvato con delibera di CC n. 141 del 29.12.2017 e del Regolamento Edilizio Tipo della Regione Puglia approvato con DGR n. 2250/2017, pubblicata sul Suppl. n. 6 al BURP 11.01.2018.

- **Obbligo di acquisire prima del rilascio del PdC il parere ai sensi dell'art. 55 del Codice di Navigazione per gli interventi ricadenti nelle aree soggette a tale articolo;**

Per quanto attiene l'attuazione del piano, fermo restando la necessità della preventiva approvazione dei progetti delle opere di urbanizzazione secondo la procedura stabilita dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, si ritiene che, nel caso specifico, la Giunta o il Consiglio Comunale (come da Deliberazione di CC n. 57 del 12.09.2011) può dichiarare esplicitamente, in sede di approvazione del P.d.L., la sussistenza di precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, ai sensi dell'art. 22, comma 3 lettera b) del D.P.R. 380/2001, al fine di consentire la possibilità di realizzare gli interventi edilizi in esso previsti mediante SCIA alt. al PdC (ex DIA) in alternativa al Permesso di Costruire (PdC).

Tale dichiarazione avrà validità solo nel caso in cui gli interventi edilizi rispettino le precise indicazioni planovolumetriche indicate dal Piano di Lottizzazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Arch. Andrea Porcelli)

Ai sensi dell'art. 21, 1° comma, della L.R. 31/5/80, n. 56, si esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE  
IL DIRIGENTE RIPARTIZIONE TECNICA  
(Arch. Giacomo Losapio)

REGIONE PUGLIA  
PROVINCIA DI  
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

COMUNE DI BISCEGLIE  
Via Trento, 8  
76011 BISCEGLIE (BT)  
Centralino: 0803950111  
www.comune.bisceglie.bt.it

Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.)

Tel. 0803950511/524/526/527

[urbanistica1@comune.bisceglie.ba.it](mailto:urbanistica1@comune.bisceglie.ba.it)

[urbanistica.edilizia@cert.comune.bisceglie.bt.it](mailto:urbanistica.edilizia@cert.comune.bisceglie.bt.it)

Responsabile S.U.E.: Arch. Andrea Porcelli  
Tel. 080 3950510/525

Dirigente Ripartizione Tecnica

Arch. Giacomo Losapio  
Tel. 080 3950506

[dirigenteutc@comune.bisceglie.ba.it](mailto:dirigenteutc@comune.bisceglie.ba.it)

[dirigente.r.p.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it](mailto:dirigente.r.p.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it)

INVIATO TRAMITE:

- Posta ordinaria
- Raccomandata
- Fax
- Posta elettronica
- PEC
- Consegna a mano



**CITTÀ DI  
BISCEGLIE**  
Segreteria Generale

Comune di Bisceglie  
c\_2883

Prot. n. INTERNO - 18/07/2019 - 0032373

Bisceglie, 17.07.2019



Sig. Dirigente Ripartizione Tecnica

**OGGETTO: Restituzione proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 11/02/2019**  
**"Nuova adozione del Piano di Lottizzazione della maglia n. 165 di P.R.G. Zona Omogenea C3"**

Su richiesta dell'Assessore Storelli, si trasmette, in allegato alla presente, la proposta di Delibera di Consiglio Comunale indicata in oggetto, per integrazioni e/o correzioni.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott.ssa Fiore Antonella

**RIPARTIZIONE TECNICA**  
**ARRIVO**  
DATA 18/07/2019  
Responsabile del procedimento/  
Istruttoria ex art. 4 e 5 L. 241/90  
 Arch. Porcelli A.  
 Ing. Ricchiuti A.  
 Dott. Rocco C.  
 Geom. Di Pierro B.  
 Geom. Porcelli S.  
 Dott. Attili A.  
 \_\_\_\_\_  
Il Dirigente  
Arch. Giacomo Losapio

REGIONE PUGLIA  
PROVINCIA DI  
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

**COMUNE DI BISCEGLIE**  
Via Trento, 8  
76011 BISCEGLIE (BT)  
Centralino: 0803950111  
www.comune.bisceglie.bt.it

Segretario Generale  
Dott.ssa Fiore Antonella  
Tel. 0803950219  
segreteria generale@comune.bisceglie.ba.it  
segretario generale@cert.comune.bisceglie.bt.it

INVIATO TRAMITE:  
 Posta ordinaria  
 Raccomandata  
 Fax  
 Posta elettronica  
 PEC  
 Consegna a mano



Comune di Bisceglie  
c\_a883  
ENTRATA - 17/06/2019 - 0026862



19.06.2019  
PV DIRIGENTI

c.a.

Al Sindaco  
Al Presidente del Consiglio Comunale  
All'Assessore all'Edilizia Privata  
Al Presidente della III Commissione Urbanistica  
Ai Consiglieri comunali

P.c.

Al Presidente della Regione

**OGGETTO:** mozione ai sensi dell'Art. 29 dello Statuto comunale della Città di Bisceglie – Richiesta di riconsiderazione dell'intero iter procedimentale di adozione del Piano di Lottizzazione della maglia n. 165 di P.R.G. Zona Omogenea C3

Il sottoscritto **Vincenzo Amendolagine**, consigliere comunale del **Movimento 5 Stelle**, che sottoscrive il presente documento, intende proporre la **mozione consiliare** secondo quanto di seguito specificato.

Il Consiglio Comunale

#### PREMESSO CHE

- il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) è stato approvato il 16/02/2015 in via definitiva;
- con la Delibera di Giunta Regionale n. 1663 del 25/09/2015, avente ad oggetto "Piano di lottizzazione Maglia 165-C3 - Rilascio parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5 03 delle NTA del PUTT" si dava parere favorevole al Piano di lottizzazione in oggetto con le seguenti motivazioni:

*"Il piano attuativo in esame, come riconfigurato a seguito delle indicazioni di cui al citato preavviso di diniego prot. n. 295 del 13.01.2015, non contrasta con la normativa di tutela di cui all'approvato PPTR in quanto, in virtù dell'art. 106.6 delle NTA del PPTR, nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici generali al PPTR (e fino al termine previsto per detto adeguamento) nei territori costruiti di cui all'art 1.03 co.5 e 6 delle NTA del PUTT/p trovano applicazione esclusivamente gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui alla sezione C2 della scheda dell'ambito".*

- le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPTR, approvate con DGR n. 176 del 16/02/2015 all'art. 105 "Misure di salvaguardia" regolano:

*"A far data dall'adozione del PPTR sugli immobili e sulle aree di cui all'art. 134 del Codice non sono consentiti interventi in contrasto con le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione, a norma di quanto previsto dall'art. 143, comma 9 del Codice".*

- le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPTR – Titolo VI all'art. 45 "Prescrizioni per 'territori costieri' e 'territori contermini ai laghi'", disciplinano:





"1. Nei territori costieri e contermini ai laghi come definiti all'art. 41, punti 1) e 2) si applicano le seguenti prescrizioni (i territori costieri consistono nella fascia di profondità costante di 300 metri, a partire dalla linea di costa):

2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportino:

a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali;

a2) mutamenti di destinazione d'uso di edifici esistenti per insediare attività produttive, industriali e della grande distribuzione commerciale;

a3) realizzazione di recinzioni che riducano l'accessibilità alla costa e la sua fruibilità visiva e l'apertura di nuovi accessi al mare che danneggino le formazioni naturali, rocciose o dunali".

[...]

- le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPTR all'art. 106, comma 6 regolamentano:

"Fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ove presenti beni paesaggistici di cui agli art. 134 e 157 del Codice, nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici generali al PPTR, nei territori costruiti di cui all'art. 1.03 co. 5 e 6 delle NTA del PUTT/P, trovano applicazione esclusivamente gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del relativo Ambito paesaggistico interessato, nonché le linee guida indicate all'art. 79, co 1.3"

- le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPTR all'art. 106, comma 7 statuiscono:

"Nei casi di cui al comma precedente, qualora lo strumento urbanistico non si adegui al PPTR entro il termine previsto dal co. 1 dell'art. 97 delle presenti norme, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI". (cfr: Titolo VI all'art. 45 "Prescrizioni per 'territori costieri' e 'territori contermini ai laghi'")

- le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPTR - Titolo VII – Capo I all'art. 97, comma 1 disciplinano:

"I comuni e le province adeguano i propri Piani Urbanistici Generali e Territoriali alle previsioni del PPTR entro un anno dalla sua entrata in vigore".

- le "Prime linee interpretative per l'attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia", approvate con DGR 176 del 16/02/2015, forniscono la seguente interpretazione relativamente al dispositivo dell'art. 106, comma 5:

"Come deve intendersi l'espressione "entro e non oltre i termini previsti dall'art. 100" di cui all'art. 106 comma 5 e dunque l'espressione "nelle more" di cui al comma 3 del medesimo art. 106?

Le suddette espressioni indicano il termine finale della deroga stabilita in via transitoria per i territori comunali che hanno in varia misura adeguato il loro piano al PUTT/P. Detto termine è fatto coincidere con il termine previsto dal PPTR stesso per detti adeguamenti da operarsi ai sensi dell'art. 100 o dell'art 97, in caso di non conformità. In ogni caso oltre il termine





ultimo di cui all'art 97 (un anno dalla entrata in vigore del PPTR – 24.03.2016) la norma derogatoria cessa la sua efficacia ed entra in vigore in toto il PPTR.”

- le "Prime linee interpretative per l'attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia" approvate con DGR 176 del 16/02/2015 forniscono la seguente interpretazione relativamente al dispositivo dell'art. 106, comma 6:

"Le disposizioni di cui al comma 6 dell'art 106, relative agli interventi ricadenti nei "cd. Territori Costruiti" trovano applicazione anche per i comuni che non hanno ottenuto l'attestazione di coerenza ex art.5.05 del PUTT/P?

(...) qualora lo strumento urbanistico non si adegui al PPTR entro il termine previsto dal comma 1 dell'art 97 (un anno dalla entrata in vigore del PPTR – 24.03.2016) la norma derogatoria di cui al comma 6 dell'art 106 cessa la sua efficacia e si applicano in toto le disposizioni di cui al titolo VI del PPTR."

- l'art. 143, comma 9 del dlgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, "Codice Urbani") disciplina:

"A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici"

- l'art. 145, comma 3 del dlgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, "Codice Urbani") recita:

"Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette"

- l'art. 145, comma 4 del dlgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, "Codice Urbani") recita:

"I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro





*i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo”.*

#### CONSIDERATO CHE

- l'Amministrazione comunale ha espresso la volontà di avviare iniziative di progettazione urbanistica partecipata per l'adozione del Piano Urbanistico Generale;
- vanno garantiti al Consiglio Comunale tempi idonei sia all'esame dei presupposti di tutela paesaggistica di piani di lottizzazione che impattano in maniera importante sulle nostre aree costiere, sia all'esame della documentazione inerente al piano di lottizzazione in oggetto;
- l'attuale PRG risulta abbondantemente sovradimensionato rispetto agli attuali e futuri fabbisogni abitativi, anche alla luce della decrescita demografica registrata negli ultimi anni in Città;
- l'area oggetto di lottizzazione è di alta valenza paesaggistica essendo prospiciente al mare e facente parte del territorio costiero;
- attualmente il PRG della Città non risulta adeguato al PPTR;
- l'adeguamento del PRG al PUTT non equivale a dichiarazione di conformità al PPTR, essendo ormai trascorsi i 120 giorni dall'approvazione dell'adeguamento del PRG al PUTT da parte della Giunta Regionale (19 giugno 2018) senza che il Consiglio Comunale di Bisceglie approvasse la delibera di accertamento e dichiarazione di conformità al PPTR (art. 100 comma 1 delle NTA del PPTR);
- l'art. 143, comma 9 e l'art. 145, comma 3 del dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, "Codice Urbani") dispongono la cogenza e prevalenza delle previsioni dei Piani Paesaggistici rispetto agli strumenti urbanistici, anche quando questi ultimi contengano disposizioni eventualmente difformi.

#### ESPRIME MOZIONE E INDIRIZZO

- affinché l'Amministrazione Comunale valuti l'opportunità di riconsiderare l'intero iter procedimentale di approvazione del piano di lottizzazione della maglia 165, anche richiedendo all'Avvocatura Comunale parere in forma scritta circa l'applicazione della normativa urbanistica e paesaggistica in vigore (PPTR);
- affinché l'Amministrazione Comunale avvii tempestivamente l'iter di adeguamento del PRG al PPTR.

Bisceglie, 17 giugno 2019

Il consigliere comunale  
del Movimento 5 Stelle  
VINCENTO AMENDOLAGINE





Comune di Bisceglie  
c\_a8837  
ENTRATA - 07/06/2019 - 0025447



**Data:** Gio 06/06/2019 20:15  
**Da:** "ripalta.area.protetta"  
**A:** "Comune Bisceglie Dirigente Rip. Tecnica "  
 <dirigenterip.technica@cert.comune.bisceglie.bt.it>, Comune  
 Bisceglie Protocollo Generale  
 <protocollogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it>, Comune  
 Bisceglie Sindaco <sindaco@cert.comune.bisceglie.bt.it>  
**Oggetto:** Osservazioni sul piano di lottizzazione della maglia n. 165 di PRG  
 zona omogenea C3  
**Allegato/i:** 2019-18-U Osservazioni sulla lottizzazione della maglia  
 165.pdf(dimensione 714 KB)

Istanza in allegato  
Distinti saluti

Pro Natura Bisceglie - Trani (BT)  
Gruppo R.A.P.

Mail [ripaltaareaaprotetta@gmail.com](mailto:ripaltaareaaprotetta@gmail.com)  
 PEC [ripalta.area.protetta@pec.it](mailto:ripalta.area.protetta@pec.it)  
 FB <https://it-it.facebook.com/pantanoripalta>  
 WEB <https://pantanoripalta.altervista.org>

- Area
  - Servizio
  - Area Funzionari
  - P. Sala
  - Segreteria
  - Ripartizione
  - Ripartizione
  - Ripartizione
  - Copia per
- Bisceglie

**RIPARTIZIONE TECNICA**  
**DATA: 7 APRILE 2019**  
 Responsabile del procedimento:  
 Istruttore ex artt. 4 e 5 L. 241/90  
 Arch. Porcelli A.  
 Ing. Ricchiuti A.  
 Dott. Rocco C.  
 Geom. Di Pierro B.  
 Geom. Porcelli S.  
 Dott. Attili A.  
 *[Signature]*  
 Il Dirigente  
 Arch. Giacomo Losapio

*confine*





Mail: [ripaltaareaprotetta@gmail.com](mailto:ripaltaareaprotetta@gmail.com)  
PEC: [ripalta.area.protetta@pec.it](mailto:ripalta.area.protetta@pec.it)  
FB: [www.facebook.com/pantanoripalta](http://www.facebook.com/pantanoripalta)  
WEB: [pantanoripalta.altervista.org](http://pantanoripalta.altervista.org)  
**BISCEGLIE / T R A N I ( B T )**

PROT. 2019-18-U

LETTERA INVIATA CON PEC



Al Sindaco del Comune di Bisceglie  
[sindaco@cert.comune.bisceglie.bt.it](mailto:sindaco@cert.comune.bisceglie.bt.it)

Al Dirigente della Ripartizione Tecnica  
[dirigenterip.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it](mailto:dirigenterip.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it)

Al Presidente della Terza Commissione Consiliare  
[protocollogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it](mailto:protocollogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it)

**OGGETTO:** Osservazioni sul piano di lottizzazione della maglia n. 165 di PRG zona omogenea C3

Il sottoscritto dott. Mauro Sasso, nato a Bisceglie il 11-06-1969, reperibile al numero 3389286547, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Ripalta Area Protetta - Federazione Nazionale Pro Natura, portatrice di interessi collettivi e diffusi legati alla tutela dell'ambiente, espone quanto segue:

#### PREMESSO

L'area marino costiera sita tra i comuni di Bisceglie e Molfetta è comunemente definita "Zona Pantano-Ripalta" e si estende su una superficie pari a 256,58 ha all'interno dell'Oasi di Protezione denominata "Torre Calderina" (Foglio 177 tav. IV S.O. della Carta d'Italia I.G.M.). Essa è un "bene paesaggistico" che è sottoposto a tutela da:

- A. **Decreto Ministeriale del 1/8/1985** (meglio conosciuto come Decreto Galassino), pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 30 del 6 febbraio 1986 – Serie Generale: *"Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona costiera a sud di Bisceglie sita nei comuni di Bisceglie e di Molfetta"*: vincolo di tutela paesaggistica ai sensi delle Leggi 431/85 (Legge Galasso) e 1497/39, oggi recepite dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- B. **PPTR Regione Puglia**, Codice di riferimento regionale PAE0111 - Codice di riferimento Ministero (SITAP) 160044: Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", art. 143, comma 1, lett. b: determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso per gli immobili e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157. D.M. 01.08.1985 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona costiera a sud di Bisceglie sita nei comuni di Bisceglie e Molfetta - Istituito ai sensi della L. 1497 - Supp. G. U. n. 30 del 06.02.1986;



Mail: [ripaltaareaprotetta@gmail.com](mailto:ripaltaareaprotetta@gmail.com)  
PEC: [ripalta.area.protetta@pec.it](mailto:ripalta.area.protetta@pec.it)  
FB: [www.facebook.com/pantanoripalta](https://www.facebook.com/pantanoripalta)  
WEB: [pantanoripalta.altervista.org](http://pantanoripalta.altervista.org)  
**BISCEGLIE / T R A N I ( B T )**

In base a quanto sopra esposto, la succitata "Zona Pantano Ripalta" sarebbe assoggettata all'art. 74 e all'art. 75 delle Norme Tecniche di attuazione del PPTR della Regione Puglia:

#### **"CAPO IV**

#### **STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE**

##### **Art. 74 Individuazione delle componenti culturali e insediative**

1. Le componenti culturali e insediative individuate dal PPTR comprendono beni paesaggistici e ulteriori contesti.

2. I beni paesaggistici sono costituiti da:

1) Immobili e aree di notevole interesse pubblico; 2) zone gravate da usi civici; 3) zone di interesse archeologico.

(.....)

##### **Art. 75 Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti culturali e insediative**

1) Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del Codice)

Consistono nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 e 157 del Codice, come delimitate nella tavola 6.3.1."

#### **ATTESO CHE**

**La DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2015, n. 1663**, tra le altre cose, afferma che esistono "Tutele di cui al d.lgs 42/2004. L'intervento proposto ricade in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 134 o 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., e più precisamente da Area tutelata ex lege o art. 142 D.Lgs. n. 42/2004, Lettera C (territori costieri)." Tuttavia, nel rilasciare il parere, **fa riferimento alla NTA del vecchio PUTT** affermando: "Rilascia alla Amministrazione Comunale di **BISCEGLIE**, relativamente al Piano di Lottizzazione della maglia 165 dello strumento urbanistico generale di **BISCEGLIE** il parere paesaggistico con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini e con le prescrizioni e indirizzi riportati al punto "Conclusioni" fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio del permesso a costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione".

Tanto premesso, si chiede di verificare

A) se il piano di lottizzazione della maglia n. 165 di PRG zona omogenea C3 **ricada nella "Fascia di rispetto"**, così come definita dall'art. 76 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR della Regione Puglia

**"Art. 76 Definizioni degli ulteriori contesti riguardanti le componenti culturali e insediative**  
(.....)

3) **Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)** Consiste in una fascia di salvaguardia dal perimetro esterno dei siti di cui al precedente punto 2) e delle zone di interesse archeologico di cui all'art. 75, punto 3, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali beni sono ubicati. Per le testimonianze della stratificazione insediativa di cui al precedente punto 2, lettera a) e per le zone di interesse archeologico di cui all'art. 75, punto 3 essa assume la profondità di 100 m; per le aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui al precedente punto 2, lettera b) essa assume la profondità di 100 metri per i tratturi reintegrati e la profondità di 30 metri per i tratturi non reintegrati "



Mail: [ripaltaarea.protetta@gmail.com](mailto:ripaltaarea.protetta@gmail.com)  
PEC: [ripalta.area.protetta@pec.it](mailto:ripalta.area.protetta@pec.it)  
FB: [www.facebook.com/pantanoripalta](https://www.facebook.com/pantanoripalta)  
WEB: [pantanoripalta.altervista.org](http://pantanoripalta.altervista.org)  
**BISCEGLIE / TRANI (BT)**

B) Si chiede di verificare la conformità del piano di lottizzazione della maglia n. 165 di PRG zona omogenea C3 all'art. 82 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR della Regione Puglia.

*"Art. 82 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative.*

*1. Nell'area di rispetto delle componenti culturali insediative di cui all'art. 76, punto 3, ricadente in aree non edificate alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).*

*2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:*

*(.....)"*

C) Si chiede di verificare la conformità del piano di lottizzazione della maglia n. 165 di PRG zona omogenea C3 all'art. 45 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR della Regione Puglia.

*"Art. 45 Prescrizioni per i "Territori costieri" e i "Territori contermini ai laghi"*

*1. Nei territori costieri e contermini ai laghi come definiti all'art. 41, punti 1) e 2), si applicano le seguenti prescrizioni:*

*2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:*

*a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali;*

*a2) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili, salvo il trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;*

*(.....)".*

Si conclude rammentando che nelle eventuali e possibili valutazioni è, a nostro avviso, indispensabile ponderare l'impatto sull'ecosistema costiero della Zona Pantano Ripalta, data l'estrema vicinanza del piano di lottizzazione della maglia n. 165 di PRG. La scrivente Associazione è in possesso di dati scientifici relativi all'osservazione di ben 171 specie diverse di avifauna, di cui almeno 24 sono contemplate nella direttiva 79/409/CBE. Inoltre ha censito tre diversi Generi di orchidee spontanee, protette dalla convenzione C.I.T.E.S di Washington, recepita in Italia dalla Legge 150 del 7 febbraio 1992.

Nel rispetto dell'ambiente e del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) si chiede di voler dar riscontro a questa istanza alla PEC [ripalta.area.protetta@pec.it](mailto:ripalta.area.protetta@pec.it).

Distinti saluti.

Bisceglie (BT), 06 giugno 2019

Il Presidente  
Dott. Mauro Sasso

*Mauro Sasso*



Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Osservazioni sul piano di lottizzazione della maglia n. 165 di PRG zona omogenea C3  
Mittente: "Per conto di: ripalta.area.protetta@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>  
Data: 06/06/2019, 20:15  
A: "Comune Bisceglie Dirigente Rip\l. Tecnica " <dirigenterip.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it>, "Comune Bisceglie Protocollo Generale " <protocollogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it>, "Comune Bisceglie Sindaco " <sindaco@cert.comune.bisceglie.bt.it>

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 06/06/2019 alle ore 20:15:19 (+0200) il messaggio con Oggetto "Osservazioni sul piano di lottizzazione della maglia n. 165 di PRG zona omogenea C3" è stato inviato dal mittente "ripalta.area.protetta@pec.it" e indirizzato a:

[dirigenterip.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it](mailto:dirigenterip.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it)  
[protocollogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it](mailto:protocollogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it)  
[sindaco@cert.comune.bisceglie.bt.it](mailto:sindaco@cert.comune.bisceglie.bt.it)

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione L'identificativo univoco di questo messaggio è:

[opec2891.20190606201519.07789.531.1.64@pec.aruba.it](mailto:opec2891.20190606201519.07789.531.1.64@pec.aruba.it)

postacert.eml

Oggetto: Osservazioni sul piano di lottizzazione della maglia n. 165 di PRG zona omogenea C3  
Mittente: "ripalta.area.protetta" <ripalta.area.protetta@pec.it>  
Data: 06/06/2019, 20:15  
A: "Comune Bisceglie Dirigente Rip\l. Tecnica " <dirigenterip.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it>, "Comune Bisceglie Protocollo Generale " <protocollogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it>, "Comune Bisceglie Sindaco " <sindaco@cert.comune.bisceglie.bt.it>

Comune di Bisceglie  
c\_a883

ENTRATA - 07/06/2019 - 0025447



Istanza in allegato  
Distinti saluti

Pro Natura Bisceglie - Trani (BT) Gruppo R.A.P.

Mail [ripaltaareaprotetta@gmail.com](mailto:ripaltaareaprotetta@gmail.com)

PEC [ripalta.area.protetta@pec.it](mailto:ripalta.area.protetta@pec.it)

FB <https://it-it.facebook.com/pantanoripalta>

WEB <https://pantanoripalta.altervista.org>

Per  
Comune di Bisceglie  
Pubblica Amministrazione Autonoma  
Polizia Locale, Sicurezza e Mobilità  
Sintore Organi indirizzo polit.  
Ripartizione Amministrativa  
Ripartizione Servizi e Patrimoni  
Ripartizione Finanziaria  
Ripartizione Tecnica  
Copia per *Antonio*  
Bisceglie, 06/06/2019  
Grazie *Antonio*

Allegati:

daticert.xml	1,1 kB
postacert.eml	1,1 MB
2019-18-U Osservazioni sulla lottizzazione della maglia 165.pdf	802 kB

*Assenti a favore Sindaco*  
*26*

PARTIZIONE TECNICA  
AFFIDATO  
Responsabile del procedimento  
Istruttoria ex art. 4 e 5 L. 24/90  
 Arch. Porcili A.  
 Ing. Ricchiu A.  
 Dott. Rocco C.  
 Geom. Di Pietro B.  
 Geom. Porcelli S.  
 Dott. Hilli A.  
Il Dirigente  
Arch. Giacomo Losapio





Mail: [ripaltaareaprotetta@gmail.com](mailto:ripaltaareaprotetta@gmail.com)  
PEC: [ripalta.area.protetta@pec.it](mailto:ripalta.area.protetta@pec.it)  
FB: [www.facebook.com/pantanoripalta](https://www.facebook.com/pantanoripalta)  
WEB: [pantanoripalta.altervista.org](http://pantanoripalta.altervista.org)  
**BISCEGLIE / T R A N I ( B T )**

**PROT. 2019-18-U**

**LETTERA INVIATA CON PEC**

Comune di Bisceglie  
c\_a883

ENTRATA - 07/06/2019 - 0025447



Al Sindaco del Comune di Bisceglie  
[sindaco@cert.comune.bisceglie.bt.it](mailto:sindaco@cert.comune.bisceglie.bt.it)

Al Dirigente della Ripartizione Tecnica  
[dirigenterip.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it](mailto:dirigenterip.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it)

Al Presidente della Terza Commissione Consiliare  
[protocollo generale@cert.comune.bisceglie.bt.it](mailto:protocollo generale@cert.comune.bisceglie.bt.it)

**OGGETTO:** Osservazioni sul piano di lottizzazione della maglia n. 165 di PRG zona omogenea C3

Il sottoscritto dott. Mauro Sasso, nato a Bisceglie il 11-06-1969, reperibile al numero 3389286547, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Ripalta Area Protetta - Federazione Nazionale Pro Natura, portatrice di interessi collettivi e diffusi legati alla tutela dell'ambiente, espone quanto segue:

#### **PREMESSO**

L'area marino costiera sita tra i comuni di Bisceglie e Molfetta è comunemente definita "Zona Pantano-Ripalta" e si estende su una superficie pari a 256,58 ha all'interno dell'Oasi di Protezione denominata "Torre Calderina" (Foglio 177 tav. IV S.O. della Carta d'Italia I.G.M.). Essa è un "bene paesaggistico" che è sottoposto a tutela da:

- A. **Decreto Ministeriale del 1/8/1985** (meglio conosciuto come Decreto Galassino), pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 30 del 6 febbraio 1986 – Serie Generale: "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona costiera a sud di Bisceglie sita nei comuni di Bisceglie e di Molfetta": vincolo di tutela paesaggistica ai sensi delle Leggi 431/85 (Legge Galasso) e 1497/39, oggi recepite dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- B. **PPTR Regione Puglia**, Codice di riferimento regionale PAE0111 - Codice di riferimento Ministero (SITAP) 160044; Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", art. 143, comma 1, lett. b: determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso per gli immobili e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157. D.M. 01.08.1985 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona costiera a sud di Bisceglie sita nei comuni di Bisceglie e Molfetta - Istituito ai sensi della L. 1497 - Supp. G. U. n. 30 del 06.02.1986;



Mail: [ripaltaareaprotetta@gmail.com](mailto:ripaltaareaprotetta@gmail.com)  
PEC: [ripalta.area.protetta@pec.it](mailto:ripalta.area.protetta@pec.it)  
FB: [www.facebook.com/pantanoripalta](https://www.facebook.com/pantanoripalta)  
WEB: [pantanoripalta.altervista.org](http://pantanoripalta.altervista.org)  
**BISCEGLIE / T R A N I (B T)**

In base a quanto sopra esposto, la succitata "Zona Pantano Ripalta" sarebbe assoggettata all'art. 74 e all'art. 75 delle Norme Tecniche di attuazione del PPTR della Regione Puglia:

#### **"CAPO IV**

#### **STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE**

##### **Art. 74 Individuazione delle componenti culturali e insediative**

1. Le componenti culturali e insediative individuate dal PPTR comprendono beni paesaggistici e ulteriori contesti.

2. I beni paesaggistici sono costituiti da:

1) Immobili e aree di notevole interesse pubblico; 2) zone gravate da usi civici; 3) zone di interesse archeologico.

(.....)

##### **Art. 75 Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti culturali e insediative**

1) Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del Codice)

Consistono nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 e 157 del Codice, come delimitate nella tavola 6.3.1."

#### **ATTESO CHE**

**La DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2015, n. 1663**, tra le altre cose, afferma che esistono "Tutele di cui al d.lgs 42/2004. L'intervento proposto ricade in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 134 o 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., e più precisamente da Area tutelata ex lege o art. 142 D.Lgs. n. 42/2004, Lettera C (territori costieri)."

Tuttavia, nel rilasciare il parere, **fa riferimento alla NTA del vecchio PUTT** affermando: "Rilascia alla Amministrazione Comunale di **BISCEGLIE**, relativamente al Piano di Lottizzazione della maglia 165 dello strumento urbanistico generale di **BISCEGLIE** il parere paesaggistico con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini e con le prescrizioni e indirizzi riportati al punto "Conclusioni" fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio del permesso a costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione".

Tanto premesso, si chiede di verificare

A) se il piano di lottizzazione della maglia n. 165 di PRG zona omogenea C3 **ricada nella "Fascia di rispetto"**, così come definita dall'art. 76 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR della Regione Puglia

**"Art. 76 Definizioni degli ulteriori contesti riguardanti le componenti culturali e insediative**  
(.....)

3) **Area di rispetto delle componenti culturali e insediative** (art 143, comma 1, lett. e, del Codice) Consiste in una fascia di salvaguardia dal perimetro esterno dei siti di cui al precedente punto 2) e delle zone di interesse archeologico di cui all'art. 75, punto 3, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali beni sono ubicati. Per le testimonianze della stratificazione insediativa di cui al precedente punto 2, lettera a) e per le zone di interesse archeologico di cui all'art. 75, punto 3 essa assume la profondità di 100 m; per le aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui al precedente punto 2, lettera b) essa assume la profondità di 100 metri per i tratturi reintegrati e la profondità di 30 metri per i tratturi non reintegrati "



Mail: [ripaltaarea.protetta@gmail.com](mailto:ripaltaarea.protetta@gmail.com)  
PEC: [ripalta.area.protetta@pec.it](mailto:ripalta.area.protetta@pec.it)  
FB: [www.facebook.com/pantanoripalta](http://www.facebook.com/pantanoripalta)  
WEB: [pantanoripalta.altervista.org](http://pantanoripalta.altervista.org)  
**BISCEGLIE / T R A N I ( B T )**

B) Si chiede di verificare la conformità del piano di lottizzazione della maglia n. 165 di PRG zona omogenea C3 all'art. 82 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR della Regione Puglia.

*"Art. 82 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali*

*Insediative.*

*1. Nell'area di rispetto delle componenti culturali insediative di cui all'art. 76, punto 3, ricadente in aree non edificate alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).*

*2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:*

*(.....)"*

C) Si chiede di verificare la conformità del piano di lottizzazione della maglia n. 165 di PRG zona omogenea C3 all'art. 45 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR della Regione Puglia.

*"Art. 45 Prescrizioni per i "Territori costieri" e i "Territori contermini ai laghi"*

*1. Nei territori costieri e contermini ai laghi come definiti all'art. 41, punti 1) e 2), si applicano le seguenti prescrizioni:*

*2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:*

*a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali;*

*a2) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili, salvo il trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;*

*(.....)".*

Si conclude rammentando che nelle eventuali e possibili valutazioni è, a nostro avviso, indispensabile ponderare l'impatto sull'ecosistema costiero della Zona Pantano Ripalta, data l'estrema vicinanza del piano di lottizzazione della maglia n. 165 di PRG. La scrivente Associazione è in possesso di dati scientifici relativi all'osservazione di ben 171 specie diverse di avifauna, di cui almeno 24 sono contemplate nella direttiva 79/409/CEE. Inoltre ha censito tre diversi Generi di orchidee spontanee, protette dalla convenzione C.I.T.E.S di Washington, recepita in Italia dalla Legge 150 del 7 febbraio 1992.

Nel rispetto dell'ambiente e del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) si chiede di voler dar riscontro a questa istanza alla PEC [ripalta.area.protetta@pec.it](mailto:ripalta.area.protetta@pec.it).

Distinti saluti.

Bisceglie (BT), 06 giugno 2019

Il Presidente  
Dott. Mauro Sasso



**Prime linee interpretative per l'attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia approvato con DGR 176 del 16/02/2015**

**1. RICHIESTE di CHIARIMENTI RISPETTO ALL'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA.**

Rif. Art. 89

**Quali sono le verifiche da compiere ai fini del controllo preventivo in ordine al rispetto delle norme del PPTR ed alla conformità degli interventi con gli obiettivi di tutela del PPTR di cui all'art. 89?**

Premesso che la valutazione paesaggistica e/o la verifica della compatibilità degli interventi va sempre operata con riferimento alle previsioni e agli obiettivi tutti del PPTR e dei piani locali adeguati al PPTR ove vigenti, nello schema che segue si rappresentano le principali verifiche da compiere ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 89 (autorizzazioni e accertamenti di compatibilità paesaggistica):

	BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico (136)	BP - aree tutelate per legge (142)	BP - Aree tutelate per legge 142 ricadenti nei Territori Costretti fino al 15.02.2016	UCP - Ulteriori contesti paesaggistici	UCP - Paesaggi rurali	Interventi di rilevante trasformazione non ricadenti in BP o UCP
Gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui alla sezione C2 della Scheda d'Ambito	X <sup>1</sup>					
schede di identificazione e definizione della specifica disciplina d'uso (schede PAE)						
Prescrizioni	X <sup>2</sup>					
Misure di salvaguardia e utilizzazione	X <sup>2</sup>					
Raccomandazioni contenute nelle linee guida						

<sup>1</sup>Già contenute nella scheda PAE

<sup>2</sup>Già contenute nella scheda PAE da applicare nel caso siano presenti beni o ulteriori contesti paesaggistici nell'area oggetto di vincolo

<sup>3</sup>Richiamate nella scheda PAE

## 5. INCONGRUENZE TRA NORMA E CARTOGRAFIA E SITUAZIONE IN PUNTO DI FATTO

- Rif. Art. 108** **Come comportarsi nel caso di interventi che interessano i Beni Paesaggistici presenti in punto di fatto ma non perimetrati dal PPTR o dall'eventuale piano fatto salvo ai sensi dell'art 106.3?**  
Con riferimento al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche sugli interventi ricadenti nei Beni Paesaggistici presenti in punto di fatto, trattandosi di aree tutelate per legge ai sensi dell'art 142 del D.Lgs 42/2004, gli interventi che ricadono in dette aree devono essere sottoposti ad autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art 146 del D.Lgs 42/2004, anche nel caso le stesse non siano perimetrare dal PPTR o dal piano fatto salvo ai sensi dell'art 106.3.
- Rif. Art. 108** **Con riferimento al comma 1 dell'art 108 e alla circolare approvata con DGR 1810 del 01.10.2013 "Linee interpretative per la prima applicazione del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia adottato il 2/8/2013", nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un contrasto tra la cartografia del PPTR e l'individuazione in punto di fatto del Bene o Ulteriore Contesto Paesaggistico, può, a PPTR approvato, il RUP verificare la presenza o meno del bene ed eventualmente discostarsi dalle perimetrazioni proposte nel PPTR?**  
Dove emerga una erronea individuazione di un bene o ulteriore contesto paesaggistico ovvero, laddove vi sia contrasto tra la cartografia del PPTR e l'individuazione del bene risultante dalla concreta applicazione della norma in cui esso è definito, deve intendersi prevalente senz'altro la norma ovvero la situazione in punto di fatto. Il RUP nell'ambito delle procedure di sua competenza, ove verifichi la presenza/assenza del bene o ulteriore contesto dovrà presentare specifica richiesta di rettifica dell'errore cartografico ai sensi dell'art 104.

## 6. APPLICAZIONE DELLA NORMA TRANSITORIA

- Rif. Art. 106** **Le norme transitorie di cui all'art 106, si applicano solo agli ulteriori contesti paesaggistici o anche ai beni paesaggistici?**  
Quanto disposto dall'art 106 si applica a tutti i procedimenti siano essi interessati da beni o ulteriori contesti paesaggistici. A conferma di ciò può notarsi che l'art 106 è espressamente richiamato dall'art 79 - Prescrizioni per gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico.
- Rif. Art. 106** **I primi due commi dell'art. 106 delle NTA del PPTR costituiscono norme applicabili a differenti procedimenti e interventi già valutati ai sensi del PUTT/P, essi rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P, ciò implica che devono continuare ad applicarsi anche le norme procedurali previste dal PUTT/P?**  
I primi due commi stabiliscono che i piani e/o gli interventi già valutati ai sensi del PUTT/P, ovvero approvati, o dotati di titolo abilitativo seguono per la fase di conclusione del procedimento o per gli ulteriori interventi da essi previsti (interventi edilizi, autorizzazioni paesaggistiche per i singoli interventi previsti da un piano di lottizzazione, permessi di costruire, varianti in corso d'opera, etc...) le norme del PUTT/P (anche sotto il profilo procedimentale ed con riferimento alla documentazione da allegare alle istanze). Per essi verranno dunque rilasciati provvedimenti ai sensi degli art 5.01, 5.03, 5.04, delle NTA del PUTT/P.  
Resta inteso che gli interventi eventuali ricadenti in componenti di paesaggio rilevate nelle ricognizioni del PPTR non censiti dal PUTT/P, ma in punto di fatto realmente esistenti, e riconducibili alle definizioni degli ambiti territoriali distinti del PUTT/P sono da sottoporre ai procedimenti autorizzatori di cui alle NTA del PUTT/P.
- Rif. Art. 106.2** **E' possibile ai sensi del 106.2 delle NTA rilasciare un titolo abilitativo per un intervento che ha conseguito l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del PUTT/P?**  
Il secondo comma dell'art 106 disciplina il caso di singoli interventi che alla data di entrata in vigore del PPTR o siano stati già autorizzati ai sensi del PUTT/P o siano provvisti del necessario titolo abilitativo rilasciato in conformità al PUTT/P, ivi compresi gli interventi dotati del solo titolo abilitativo edilizio nel caso di progetti ricadenti in zone non sottoposte ad autorizzazione paesaggistica alla data del rilascio. La norma dispone che tutti gli ulteriori provvedimenti (permessi di costruire, varianti in corso d'opera, etc), continuano ad essere disciplinati dalle NTA del PUTT/P (anche sotto il profilo procedimentale e con riferimento alla documentazione da allegare alle istanze) sino alla perdita di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146, comma 4° D. Lgs. n.42/2004, o art 5.01 delle NTA del PUTT/P.  
Ai fini della verifica della perdita di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica si rappresenta che il comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/04 a smi. dispone che l'autorizzazione paesaggistica ha efficacia per 5 anni a far data dal giorno successivo al rilascio del titolo edilizio (abilitativo l'attività edificatoria) eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento (a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato), scaduto tale termine l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Inoltre i lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.  
In ogni caso si applica la disciplina transitoria a beneficio degli operatori, stabilita dalla legge n. 112/2013 di conversione del decreto legge n. 91/2013, per cui è altresì prorogato di tre anni il termine per le autorizzazioni

**Area di Assetto del Territorio:**  
 Prof. Angela Barbantini

**1ª FASE: proposta PPTR (2010)**

**Direttore di Area:** Barbara Perini  
**Presidente, in carica:** Andrea  
 Arch. Piero Cavallotti

**Consulenza scientifica:**

Avv. Alberto Magnaghi

**Segreteria tecnica:**

Arch. Mariavaleria Minichilli

(coordinamento)

Arch. Aldo Creanza

Arch. Anna Miskalova

Arch. Annamaria Gallardi

Arch. Daniela Bellusci

Dot. Francesco Spadante

Dot. Gabriella Granatiero

Dot. Grazia Maggio

Arch. Luigia Capurso

Arch. Marco Capobianca

Arch. Michele Bux

Dot. Pierclaudio Odierna

**Consulenza scientifica:**

Arch. Fabio Lucchesi

Arch. Daniela Palli

Arch. Massimo Carta

Arch. Sara Giacomozzi

**Commissione Regionale per i Beni**

**Culturali e Paesaggistici della Puglia:**

Arch. Ruggero Martines

Presidente Regionale

Arch. Anna Vella

**Responsabile del procedimento:**

Arch. Vito Lanicchiola

Francesca Pace

**2ª FASE: adozione PPTR (2015)**

**Direttore di Area:** Politeia

**Presidente, in carica:** Roberto

Arch. Roberto Garini

**Comitato Assessorato del Territorio:**

Francesca Pace

**Comitato Assessorato del Territorio:**

Arch. Aldo Creanza

# Norme Tecniche di Attuazione

Febbraio 2016

**PRIMA FASE:**  
 Consulenza scientifica per i profili  
 giuridici ed elaborazione delle  
 Norme Tecniche:  
 Prof.ssa Giovanna Iacovone  
 Avv. Silvia Piemonte

**SECONDA FASE:**  
 Consulenza giuridica per la  
 elaborazione delle  
 Norme Tecniche:  
 Avv. Alessandra Inguscio



**REGIONE PUGLIA**  
 Area politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana



**Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**  
 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia

## piano paesaggistico territoriale

**REGIONE PUGLIA - Assessorato all'Assetto del Territorio**

poterati come micro-corridoi ecologici e come itinerari ciclo-pedonabili, valorizzando il sistema di segni e manufatti legati alla cultura idraulica storica, ivi compresi gli edifici e i manufatti storici del sistema acquedottistico regionale per il loro riutilizzo nel contesto dei progetti di itinerari ciclo-pedonali.

c. ai fini del perseguimento in particolare dell'indirizzo di cui al punto 3 dell'articolo che precede, prevedono ove necessario interventi di riqualificazione e rinaturalizzazione al fine di:

- creare una cintura costiera di spazi ad alto grado di naturalità finalizzata a potenziare la resilienza ecologica dell'ecotono costiero (ripristino dei sistemi naturali di difesa dall'erosione e dall'intrusione salina e dei meccanismi naturali di ripascimento degli arenili);
- potenziare la connessione e la connettività ecologica tra costa ed entroterra;
- contrastare il processo di formazione di nuova edificazione.

d. ai fini in particolare del perseguimento degli indirizzi 3 e 4 dell'articolo che precede promuovono progetti di declassamento delle strade litoranee a rischio di erosione e inondazione e la loro riqualificazione paesaggistica in percorsi attrezzati per la fruizione lenta dei litorali.

e. ai fini in particolare del perseguimento dell'indirizzo 3 dell'articolo che precede, prevedono interventi di rigenerazione e riqualificazione urbanistica del patrimonio turistico ricettivo esistente, promuovendone ed incentivandone la riqualificazione ecologica attraverso:

- l'efficientamento energetico anche con l'impiego di energie rinnovabili di pertinenza di insediamenti esistenti e ad essi integrati e che non siano visibili dai punti di vista panoramici e dagli spazi pubblici;
- l'uso di materiali costruttivi ecocompatibili;
- l'adozione di sistemi per la raccolta delle acque piovane;
- la dotazione di una rete idrica fognaria duale o l'adozione di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione;
- la disimpermeabilizzazione degli spazi aperti quali parcheggi, aree di sosta, stabilimenti balneari, piazzali pubblici e privati;

f. individuano le componenti idrogeologiche che sono parte integrante di un sistema di corridoi ecologici connessi alla rete ecologica regionale;

g. ove siano state individuate aree compromesse o degradate ai sensi dell'art. 143, co. 4, lett. b) del Codice e secondo le modalità di cui all'art. 93, co. 1 delle presenti norme, propongono interventi volti al recupero ed alla riqualificazione nel rispetto delle relative prescrizioni attraverso l'utilizzo di metodi e tecniche orientati alla tutela del paesaggio e alla sostenibilità ambientale. Contestualmente individuano nei loro piani aree, esterne alle zone sottoposte a tutela, dove delocalizzare, arretrare, accorpate o densificare i volumi ricadenti in dette zone in quanto incompatibili con le caratteristiche paesaggistiche delle stesse e i relativi obiettivi di tutela paesaggistica, definendo opportune misure incentivanti.

#### **Art. 45 Prescrizioni per i "Territori costieri" e i "Territori contermini ai laghi"**

1. Nei territori costieri e contermini ai laghi come definiti all'art. 41, punti 1) e 2), si applicano le seguenti prescrizioni:

2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:

a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali;

a2) mutamenti di destinazione d'uso di edifici esistenti per insediare attività produttive industriali e della grande distribuzione commerciale;

a3) realizzazione di recinzioni che riducano l'accessibilità alla costa e la sua fruibilità visiva e l'apertura di

nuovi accessi al mare che danneggino le formazioni naturali rocciose o dunali;

a4) trasformazione del suolo che non utilizzi materiali e tecniche costruttive che garantiscano permeabilità;

a5) escavazione delle sabbie se non all'interno di un organico progetto di sistemazione ambientale;

a6) realizzazione e ampliamento di grandi impianti per la depurazione delle acque reflue, di impianti per lo smaltimento e recupero dei rifiuti, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3;

a7) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a8) realizzazione di nuovi tracciati viari, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3;

a9) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a10) eliminazione dei complessi vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio costiero o lacuale;

3. Fatte salve la procedura di autorizzazione paesaggistica e le norme in materia di condono edilizio, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti, esclusa la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario, per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, fatta eccezione per le attrezzature balneari e consentendo comunque per ogni tipo di intervento l'adeguamento sismico purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica degli immobili;
- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
- non interrompano la continuità naturalistica della fascia costiera, assicurando nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del mare nonché percorribilità longitudinale della costa;
- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
- promuovano attività che consentano la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità ecc.) del bene paesaggio;

b2) realizzazione di aree a verde attrezzato con percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, con l'esclusione di ogni opera comportante la impermeabilizzazione dei suoli;

b3) realizzazione di attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero, che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri e di quelli contermini ai laghi, che siano realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore e purché siano installate senza alterare la morfologia dei luoghi;

b4) realizzazione di aree di sosta e parcheggio, progettate in modo che non compromettano i caratteri naturali, non aumentino la frammentazione del corridoi di connessione ecologica e che non comportino la realizzazione di superficie impermeabili, garantendo la salvaguardia delle specie vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio costiero o lacuale e prevedendone la piantumazione in misura adeguata alla mitigazione degli impatti e al migliore inserimento paesaggistico;

b5) realizzazione di porti, infrastrutture marittime, sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa se inserite in organici piani di assetto e progetti di sistemazione ambientale, utilizzando tecnologie/materiali appropriati ai caratteri del contesto e opere di mitigazione degli effetti indotti dagli interventi in coerenza con il progetto

**TITOLO VII**  
**ADEGUAMENTO E MONITORAGGIO**

**CAPO I**  
**ADEGUAMENTO, VERIFICA DI COMPATIBILITA' E COERENZA DEI PIANI**

**Art. 96** Parere di compatibilità paesaggistica

1. Il parere regionale di compatibilità paesaggistica è richiesto:

- a) per l'adeguamento alle previsioni del PPTR dei vigenti piani urbanistici generali e territoriali;
- b) per il controllo di compatibilità previsto dalla L.R.27 luglio 2001, n. 20;
- c) per l'approvazione delle varianti degli strumenti urbanistici generali sottoposte a verifica di compatibilità regionale e provinciale o ad approvazione regionale;
- d) per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi ad esclusione di quelli interamente ricadenti nei "territori costruiti" di cui all'art. 1.03 commi 5 e 6 del PUTT/P. In quest'ultimo caso, qualora lo strumento urbanistico generale non si adegui al PPTR entro i termini previsti dall'art. 97 delle presenti norme, è richiesto il parere di compatibilità paesaggistica.

2. Il parere di cui al comma 1 è espresso nell'ambito dei procedimenti disciplinati dalla L.R.56/1980 e dalla L.R.20/2001 su istruttoria della competente struttura organizzativa regionale, che verifica la coerenza e la compatibilità dello strumento con:

- a) il quadro degli obiettivi generali e specifici, di cui al Titolo IV;
- b) la normativa d'uso e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C1 della scheda di ambito di riferimento;
- c) gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee guida di cui all'art. 6;
- d) i Progetti territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV.

3. La competenza al rilascio dei pareri di cui al comma 1 lett. d) è:

- a) degli Enti delegati dalla Regione al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi della normativa regionale vigente in materia;
- b) della Regione nei casi diversi da quelli di cui al punto precedente e laddove le previsioni di piano interessino beni o aree di cui all'art. 134 del Codice.

Qualora il Piano sia assoggettato a procedure di Vas, il parere viene rilasciato nella fase delle consultazioni previste dalla normativa vigente in materia.

4. Il procedimento di cui al co. 1 deve concludersi nel termine di 60 giorni da quando la struttura competente riceve l'istanza completa di tutti gli elementi istruttori, anche a seguito di richiesta di integrazione documentale.

**Art. 97** Termini e procedimento per l'adeguamento dei piani urbanistici generali e territoriali comunali e provinciali e loro varianti

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 9, L.R.7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica", i Comuni e le Province adeguano i propri piani urbanistici generali e territoriali alle previsioni del PPTR entro un

anno dalla sua entrata in vigore.

2. Per agevolare e coordinare l'adeguamento dei piani urbanistici e territoriali al PPTR gli Enti locali utilizzeranno i medesimi standard informatici in uso per i PUG, attualmente contenuti nella DGR n. 1178 del 13 luglio 2009 e s.m.i.

3. Fermo restando l'espletamento delle procedure di cui ai commi 1-6 dell'art. 11 della L.R.20/2001, il procedimento di adeguamento, finalizzato al rilascio del parere di cui all'art. 96 co. 1 lett. a), ha avvio con l'adozione, da parte dell'Ente locale di una proposta di adeguamento del Piano al PPTR. Tale proposta è tempestivamente trasmessa dall'Ente locale alla Regione, alla Provincia o ai Comuni interessati, al Ministero, nonché a tutti gli altri Enti competenti volta per volta individuati, al fine di condividere e approfondire alla scala locale le conoscenze, gli obiettivi e le disposizioni normative del PPTR ed acquisire i rispettivi pareri.

4. Entro il termine di 90 giorni dalla trasmissione della proposta di adeguamento l'Ente locale convoca una conferenza di co-pianificazione, nella forma di Conferenza di Servizi ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per condividere gli approfondimenti operati alla scala locale delle conoscenze, degli obiettivi e delle disposizioni normative del PPTR. Qualora nel termine di cui al comma 1 l'Ente locale non provvedesse alla convocazione, vi provvederà la Regione, dando così avvio alla procedura di cui ai commi seguenti. Alla conferenza partecipano, oltre che la Regione, la Provincia o il Comune interessato, gli uffici ministeriali competenti ai sensi del Codice e tutti gli altri enti competenti volta per volta individuati.

5. Qualora nel corso della Conferenza di servizi gli approfondimenti prodotti dal Comune o dalla Provincia, supportati da adeguati documenti ed elaborati descrittivi analitici, propongano più puntuali delimitazioni dei beni paesaggistici o degli ulteriori contesti, ovvero una disciplina d'uso adeguata alla scala adottata di maggior dettaglio rispetto a quella del PPTR, l'Ente stesso può avanzare proposte di rettifica o integrazione degli elaborati del PPTR che, se condivise dalla Regione e dal Ministero, sono recepite negli elaborati del PPTR a cura della struttura regionale competente in materia di paesaggio dandone evidenza sul sito web interattivo della Regione Puglia di cui all'art. 15 e con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il parere del Ministero è obbligatorio e vincolante per i beni paesaggistici.

6. I lavori della conferenza devono concludersi entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data della prima seduta.

7. Se entro il termine di cui al comma 6, la Conferenza si pronuncia favorevolmente in merito all'adeguamento della proposta di cui al comma 3, la Regione rilascia il parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96 co. 1 lett. a) sul Piano ed il Sindaco o il Presidente della Provincia, entro i successivi trenta giorni, ne propongono al Consiglio l'approvazione in conformità seguendo le procedure previste dalla specifica normativa applicabile al piano stesso.

8. Entro il termine di 60 giorni dall'approvazione di cui al co. 7 da parte del Consiglio comunale o provinciale, su richiesta della Regione, il Ministero, verificato positivamente l'adeguamento del piano urbanistico generale e territoriale al PPTR, rilascia il parere previsto dall'art. 146, co. 5 del Codice ai fini della non vincolatività del parere obbligatorio del Soprintendente nel procedimento dell'autorizzazione paesaggistica.

9. Qualora entro il termine di cui al comma 6 la proposta di cui al comma 3 non sia ritenuta adeguata al PPTR, si predispongono comunque il verbale conclusivo dei lavori della conferenza di co-pianificazione svolti fino alla medesima data, evidenziando le diverse posizioni espresse in quella sede. Il procedimento si intende interrotto sino alla presentazione di una nuova proposta di adeguamento da parte dell'Ente locale che tenga conto di quanto evidenziato nel predetto verbale.

10. La Regione incentiva l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPTR nelle forme associative di cui agli artt. 30 e ss. del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 287.

#### **Art. 98 Procedimento per l'adeguamento degli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette**

1. Gli Enti gestori delle Aree Naturali Protette conformano i propri atti di pianificazione alle previsioni del PPTR per quanto attiene alla tutela del paesaggio.

**TITOLO VIII**  
**MISURE DI SALVAGUARDIA, TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 105 Misure di salvaguardia**

1. A far data dall'adozione del PPTR sugli immobili e sulle aree di cui all'art. 134 del Codice non sono consentiti interventi in contrasto con le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione, a norma di quanto previsto dall'art. 143, comma 9, del Codice.

**Art. 106 Disposizioni transitorie**

1. Per i Piani urbanistici esecutivi/attuativi approvati o dotati del parere obbligatorio e vincolante di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P e per gli interventi dagli stessi previsti, gli eventuali ulteriori provvedimenti rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P.

Decorso il termine di efficacia dei predetti piani gli stessi devono acquisire parere di compatibilità paesaggistica a norma dell'art. 96 e gli interventi da essi previsti sono autorizzati a norma del presente Piano.

2. Per gli interventi che hanno ottenuto i previsti provvedimenti autorizzativi a norma del PUTT/P nonché per quelli provvisti del necessario titolo abilitativo rilasciato in conformità al PUTT/P, gli eventuali ulteriori provvedimenti rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P medesimo fino alla scadenza dell'autorizzazione paesaggistica, ove richiesta.

2 bis. Le istanze per la coltivazione di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti ricadenti negli ulteriori contesti paesaggistici, qualora inoltrate al competente servizio regionale prima della data di adozione del PPTR (2 agosto 2013) e, alla data di entrata in vigore dello stesso, prive dei previsti provvedimenti autorizzativi a norma del PUTT/P, completano l'iter autorizzativo a norma del PUTT/P medesimo.

3. Nelle more della valutazione di conformità degli strumenti urbanistici generali comunali al PPTR di cui all'art. 100, ovvero dell'adeguamento ai sensi dell'art. 97 delle presenti norme, sono fatti salvi, in quanto verificati rispetto agli strati conoscitivi contenuti nella "Proposta di PPTR", di cui alla D.G.R. n. 1 dell'11/01/2010:

- a) le varianti di adeguamento degli strumenti urbanistici generali approvate ex art. 5.06 del PUTT/P dopo l'11 gennaio 2010;
- b) i PUG che hanno ottenuto il parere di compatibilità ex art. 11 della LR 20/2001 dopo la data dell'11 gennaio 2010;
- c) i primi adempimenti che hanno ottenuto l'attestazione di coerenza ex art. 5.05 del PUTT/P dopo la data dell'11 gennaio 2010.

4. Le varianti di adeguamento al PUTT/P degli strumenti urbanistici generali e i PUG adottate/i dopo la data dell'11 gennaio 2010 e prima della entrata in vigore del PPTR, proseguono il proprio iter di approvazione ai sensi del PUTT/P.

5. Entro e non oltre i termini previsti dall'art. 100 delle presenti norme, i piani di cui ai commi 3 e 4 devono essere dichiarati conformi, ovvero adeguati al PPTR.

6. Fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ove presenti beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 157 del Codice, nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici generali al PPTR, nei territori costruiti di cui all'art. 1.03 co. 5 e 6 delle NTA del PUTT/P, trovano applicazione

esclusivamente gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del relativo Ambito paesaggistico interessato, nonché le linee guida indicate all'art. 79, co 1.3.

7. Nei casi di cui al comma precedente, qualora lo strumento urbanistico non si adegui al PPTR entro il termine previsto dal co. 1 dell'art. 97 delle presenti norme, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI.

8. Dalla data di approvazione del PPTR cessa di avere efficacia il PUTT/P. Sino all'adeguamento degli atti normativi al PPTR e agli adempimenti di cui all'art. 99 perdura la delimitazione degli ATE e degli ATD di cui al PUTT/P esclusivamente al fine di conservare efficacia ai vigenti atti normativi, regolamentari e amministrativi della Regione nelle parti in cui ad essi specificamente si riferiscono.

#### **Art. 107 Piani d'intervento di recupero territoriale (PIRT)**

1. I Piani d'intervento di recupero territoriale (PIRT) di cui al Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 15 dicembre 2000, n. 1748 sono confermati dal PPTR. e sono finalizzati, in particolare, al perseguimento dell'obiettivo generale del PPTR n. 6 "Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee" di cui all'elaborato 4.1 "Obiettivi generali e specifici dello Scenario strategico"

#### **Art. 108 Disposizioni finali**

1. In caso di incoerenza tra previsioni normative e cartografia del PPTR sono prevalenti le prime.

2. Gli elaborati cartografici del Piano sono prodotti anche in versione informatizzata, resi disponibili e consultabili sul sito web della Regione; tutte le indicazioni contenute nelle Tavole relative al Titolo VI sono rappresentate con precisione validata alla scala ivi indicata.

3. Gli elaborati cartografici del Piano sono agglomerati dalla Regione e dal Ministero a seguito di verifica di meri errori materiali che non alterino la sostanza delle ricognizioni e previsioni del PPTR. Degli aggiornamenti è data adeguata informazione a cura della Regione.



Delibere di G.R. n. 1514 del 27.07.2015

DOCUMENTO DI INDIRIZZO

Allegato 1

**Prime linee interpretative per l'attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia approvato con DGR 176 del 16/02/2015**

**1. RICHIESTE di CHIARIMENTI RISPETTO ALL'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA.**

Rif. Art. 89

**Quali sono le verifiche da compiere ai fini del controllo preventivo in ordine al rispetto delle norme del PPTR ed alla conformità degli interventi con gli obiettivi di tutela del PPTR di cui all'art. 89?**  
Premesso che la valutazione paesaggistica e/o la verifica della compatibilità degli interventi va sempre operata con riferimento alle previsioni e agli obiettivi tutti del PPTR e dei piani locali adeguati al PPTR ove vigenti, nello schema che segue si rappresentano le principali verifiche da compiere ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 89 (autorizzazioni e accertamenti di compatibilità paesaggistica):

	BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico (136)	BP - aree tutelate per legge (142)	BP - Aree tutelate per legge 142 ricadenti nei Territori Costruiti fino al 15.02.2016	UCP - Ulteriori contesti paesaggistici	MCP - Paesaggi rurali	Interventi di rilevante trasformazione non ricadenti in BP o UCP
Gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui alla sezione C2 della Scheda d'Ambito	X <sup>1</sup>		X			X
schede di identificazione e definizione della specifica disciplina d'uso (schede PAE)	X					
Prescrizioni	X <sup>2</sup>	X				
Misure di salvaguardia e utilizzazione	X <sup>2</sup>			X	X	
Raccomandazioni contenute nelle linee guida	X <sup>3</sup>		X		X	

<sup>1</sup>Già contenute nella scheda PAE

<sup>2</sup>Già contenute nella scheda PAE, da applicare nel caso siano presenti beni o ulteriori contesti paesaggistici nell'area oggetto di vincolo

<sup>3</sup>Richiamate nella scheda PAE

Rif. Art. 89.1.b.2 e art. 91.9 Nel caso di interventi che comportino rilevante trasformazione del paesaggio (assoggettati a VIA regionale o provinciale), come definiti all'art 89 delle NTA va sempre chiesto l'accertamento di compatibilità paesaggistica ovunque gli stessi siano localizzati, o lo stesso non va chiesto nelle aree definite al successivo art 91.9?

All'art 89.1.b.2 si afferma che in caso di rilevante trasformazione l'accertamento vada chiesto ovunque gli interventi siano localizzati, nel successivo art 91 al comma 9 si dice che nelle more dell'adeguamento di cui all'art. 97, l'accertamento non va richiesto per gli interventi ricadenti nei "territori costruiti" di cui all'art 1.03 commi 5 e 6 delle NTA del PUTT/P e nelle aree nelle quali le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 142 del Codice non si applicano.

Rif. Art. 91.5 Il comma 9 dell'art 91, asserisce tra l'altro che l'accertamento di compatibilità paesaggistica non è comunque richiesto nelle aree di cui all'art. 142 comma 3 del Codice. Ciò significa che in corrispondenza dei corsi d'acqua dichiarati irrilevanti paesaggisticamente anche se sono presenti ulteriori contesti paesaggistici (come ad esempio la Rete Ecologica Regionale), non è dovuto alcun accertamento di compatibilità paesaggistica?

L'accertamento di compatibilità paesaggistica è dovuto. Il richiamo al comma 3 è evidentemente frutto di un errore materiale in quanto l'accertamento di compatibilità paesaggistica non può che riferirsi ad ulteriori contesti e non a beni paesaggistici. Il comma 3, invece, si riferisce in particolare a beni paesaggistici di cui è consentita la derubricazione. Con la norma in esame si è voluto costruire un regime derogatorio per gli ulteriori contesti parallelo a quello previsto per i Beni Paesaggistici dal Codice.

Rif. Art. 89 Se un intervento non interessa né un bene paesaggistico (BP) né un ulteriore contesto paesaggistico (UCP), ai fini del rilascio del titolo abilitativo è necessaria specifica asseverazione del progettista?

Se l'intervento non interessa né un bene né un ulteriore contesto paesaggistici, e non si configura come intervento di rilevante trasformazione, non è necessario il rilascio di alcuna autorizzazione e/o accertamento di compatibilità paesaggistica. Le NTA del PPTR non prevedono alcuna asseverazione obbligatoria da parte dei progettisti, ed in ogni caso, anche a fronte di responsabili dichiarazioni dei progettisti, la responsabilità ultima di detta verifica ricade in capo al responsabile del procedimento di rilascio del titolo abilitativo, trattandosi di mero controllo cartografico su cartografie messe a disposizione dalla regione.

## 2. COORDINAMENTO TRA PARERI PAESAGGISTICI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Rif. Art. 96.3 Come si coordina il parere di compatibilità paesaggistica con la procedura di VAS?

L'art 96.3 delle NTA del PPTR prevede che qualora gli strumenti urbanistici esecutivi siano assoggettati a procedura di VAS, il parere sia rilasciato nella fase delle consultazioni previste dalla normativa specifica. *Possono presentarsi diversi casi:*

- Se il piano è assoggettato a VAS: in sede di consultazioni VAS (art 11 Lr 44/12) l'Ente delegato rilascia il Parere di Compatibilità Paesaggistica ex art 96.1.d.
- Se il piano non è assoggettato a VAS o se il Parere di Compatibilità Paesaggistica ex art 96.1.d non è stato rilasciato in VAS:
  - nel caso di Piani attuativi di PRG o PdF (PdL, PP, etc...) ex 56 /80: su istanza del comune, tra adozione e approvazione l'Ente delegato rilascia il Parere di Compatibilità Paesaggistica ex art 96.1.d.
  - nel caso di Piani attuativi di PUG (PUE): in sede di CdS ex art. 16 Lr 20/2001 l'Ente delegato rilascia il Parere di Compatibilità Paesaggistica ex art 96.1.d.

Rif. Art. 89.1.b Di chi è la competenza per il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica per interventi di rilevante trasformazione ex art 89.1.b??

Considerata la LR n. 11/2001, come modificata dalla LR n. 4 del 12/02/2014 le procedure previste dal PPTR per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione paesaggistica e di accertamento di compatibilità paesaggistica, di cui all'art. 89, ove il progetto è sottoposto a procedura di VIA, sono rilasciati nell'ambito della conferenza dei servizi per la Valutazione d'Impatto Ambientale di cui all'art 15 della LR 11/2001 come previsto dall'art. 14 comma 7 della LR 11/2001.

*Possono presentarsi diversi i casi di cui alla tabella che segue*



### 3. PARERI DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

**Rif.Art.96.1. c** **Quando è dovuto il parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art 96.1.c?**

Il parere è dovuto ove trattasi di variante degli strumenti urbanistici generali sottoposta a verifica di compatibilità regionale e provinciale (ai sensi della Lr 20/2001) o ad approvazione regionale (ai sensi della Lr 56/80), anche nel caso in cui la stessa non interessi ne beni ne ulteriori contesti paesaggistici. Non è dovuto alcun parere laddove la variante non sia sottoposta a verifica di compatibilità regionale e provinciale (ai sensi della Lr 20/2001) o ad approvazione regionale (ai sensi della Lr 56/80). Resta ferma l'eventuale necessità di acquisire autorizzazione e/o accertamento di compatibilità paesaggistica per gli interventi ivi previsti, la quale sarà rilasciata dagli enti delegati dalla regione (comuni, unioni di comuni, associazioni tra comuni, province) al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del art. 10.1 della Lr 20/2009.

**Rif.Art.96.1. c** **Nel caso di varianti degli strumenti urbanistici generali di chi è la competenza per il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art 96.1.c?**

La competenza è sempre della Regione, anche nel caso in cui la stessa non interessi ne beni ne ulteriori contesti paesaggistici.

**Rif.Art.96.1. d** **Nel caso di strumenti urbanistici esecutivi di chi è la competenza per il rilascio del parere di compatibilità di cui all'art 96.1.d?**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 96.3 e del comma 2 art. 7 della Lr 20/2009 come modificato dall'art.1 della LR 19/2015, il parere di compatibilità paesaggistica per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi ai sensi dell' art 96.1.d è di competenza: (i) degli enti delegati dalla regione (comuni, unioni di comuni, associazioni tra comuni, province) al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del art. 10.1 della Lr 20/2009, nel caso l'area di intervento non sia interessata da "beni paesaggistici" o "ulteriori contesti paesaggistici"; (b) della Regione nel caso l'area di intervento sia interessata anche parzialmente da "beni paesaggistici" o "ulteriori contesti paesaggistici" e nel caso l'area di intervento ricade in un comune per il quale la Regione non ha delegato il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

L'apparente contrasto tra il testo novellato della legge 20/2009 e la corrispondente norma del PPTR va risolto senz'altro in favore dell'applicazione del testo legislativo: la norma della legge regionale, infatti, in quanto norma di rango superiore prevale senz'altro sulla norma di Piano. Essa inoltre interviene su aspetti legati alla disciplina delle deleghe al rilascio dei provvedimenti di competenza regionale e non su aspetti oggetto di copianificazione (materia del Codice).

**Rif.Art.96.2** **Con quali obiettivi, indirizzi e direttive del PPTR va verificata la coerenza e la compatibilità di uno strumento urbanistico esecutivo?**

Il parere di compatibilità paesaggistica per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi ai sensi del comma art 96.1.d, è espresso nell'ambito dei procedimenti disciplinati dalla L.R.56/1980 che dalla L.R.20/2001 su istruttoria della competente struttura organizzativa regionale o comunale, che verifica la coerenza e la compatibilità dello strumento con:

- a) il quadro degli obiettivi generali e specifici, di cui al Titolo IV delle NTA , declinati nella relazione generale (Elaborato 1) e ripresi nello scenario strategico (elaborato 4.1)
- b) la normativa d'uso e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C della scheda di ambito di riferimento;
- c) le disposizioni normative del PPTR di cui all'art. 6 organizzate in:
  - *indirizzi*, che indicano ai soggetti attuatori gli obiettivi generali e specifici del PPTR da conseguire;
  - *direttive*, che definiscono modi e condizioni idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi generali e specifici del PPTR;
  - *prescrizioni*, volte a regolare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite
  - *misure di salvaguardia e utilizzazione* volte ad assicurare la conformità con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e ad individuare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite per ciascun contesto,
  - *linee guida*, (Elaborato 4.4) con particolare riferimento per le trasformazioni urbane alle "linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane" e al Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) - Criteri per la formazione e la localizzazione dei Piani Urbanistici Esecutivi (PUE) - parte II - criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano (DGR 2753/2010); per la progettazione e localizzazione di aree produttive alle "linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate" del PPTR;
- d) i Progetti Territoriali per il paesaggio regionale come definiti all'art 7 comma 4 e individuati all'art. 36, e così denominati:
  - a) La Rete Ecologica regionale
  - b) Il Patto città-campagna
  - c) Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce
  - d) La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri
  - e) I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggisti.

**Rif. Art. 96** Nel caso di strumenti urbanistici esecutivi il parere di compatibilità di cui all'art 96.1.d è dovuto nelle aree già costruite?

Qualora lo strumento urbanistico esecutivo risulta interamente ricadente nei cd "Territori Costruiti", di cui agli art 1.03 c. 5 del PUTT/P, ai sensi dell'art 96 c.1, lett. d, in via transitoria, anche se ci sono beni o ulteriori contesti paesaggistici, il parere di compatibilità paesaggistica non è richiesto fino all'adeguamento dello strumento urbanistico generale al PPTR ovvero fino al termine previsto dall'art. 97 delle NTA del PPTR per detto adeguamento.

Pertanto si specifica che:

- entro tale data è possibile rilasciare direttamente le "autorizzazioni paesaggistiche" e i relativi "titoli abilitativi" applicando esclusivamente gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del relativo Ambito paesaggistico interessato ai sensi dell'art 106 c.6 nonché le linee guida indicate all'art 79, co.1.3.

- dopo tale data sarà sempre dovuto il "parere di compatibilità paesaggistica" anche nelle aree qualificate come "Territori costruiti". Esso sarà di competenza regionale se il piano interessa beni o ulteriori contesti paesaggistici (ivi compresa l'ulteriore contesto paesaggistico "città consolidata"), di competenza degli enti delegati dalla regione (comuni, unioni di comuni, associazioni tra comuni, province) al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del art. 10.1 della Lr 20/2009, negli altri casi.

**Rif. Art. 96** E' dovuto il parere di compatibilità paesaggistica ex art 96 delle NTA nelle procedure speciali che comportano variante urbanistica come le varianti SUAP (art 8 il DPR 160/2010)?

Al sensi del comma 2 dell'art 96 è espressamente previsto che il parere è espresso nell'ambito dei procedimenti disciplinati dalla L.R.56/1980 e dalla L.R.20/2001, non è pertanto dovuto fuori da questi casi. La logica sottesa a questo articolo è quella della semplificazione e non duplicazione dei procedimenti, per cui, ove trattasi di variante urbanistica con procedura speciale, successivamente alla quale segue il progetto definitivo, o comunque può essere variato il progetto definitivo, è prevista l'espressione del parere sulla variante di piano, ove invece è il progetto stesso che costituisce variante urbanistica, la valutazione paesaggistica va operata direttamente sul progetto attraverso il rilascio dell'Autorizzazione o Accertamento di compatibilità paesaggistica. Ciò premesso configurandosi le varianti ex art 8 del DPR 160/2010 quali di progetti in variante, non è dovuto il parere paesaggistico ex art 96 delle NTA del PPTR. Resta ferma la necessità di dotarsi di autorizzazione e/o accertamento di compatibilità paesaggistica nei casi previsti dall' art 89.

#### 4. RICHIESTE DI CHIARIMENTI RISPETTO A SPECIFICHE PRESCRIZIONI O MISURE DI SALVAGUARDIA E UTILIZZAZIONE

**Rif.Art.83.6** Il comma 6 dell'art 83 vuole significare che le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui ai commi precedenti debbano applicarsi a tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale, anche se non interessate dal perimetro di alcun ulteriore contesto "paesaggio rurale"?

Il comma sta a significare che le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui ai commi precedenti debbano applicarsi alle aree con destinazione urbanistica rurale, comunque definite, se le stesse ricadono in un paesaggio rurale perimetrato dal PPTR, e di contro non si applica ne alle aree rurali non perimetrato come paesaggi rurali, ne alle aree con destinazione urbanistica non rurale.

**Rif.Art.75** Nelle cartografie del PPTR, ed in particolare nelle tavole 6.3.1 "componenti culturali e insediative" le individuazioni grafiche delle zone gravate da usi civici sono coincidenti con quelle di cui alle cartografie del competente ufficio regionale degli usi civici?

Negli elaborati del PPTR ci sono due differenti simboli, per le "zone gravate da usi civici" e per le "zone gravate da usi civici validate", poiché solo per alcuni comuni i perimetri delle zone gravate da usi civici sono stati validati dall'ufficio regionale competente. L'ufficio sta provvedendo a completare la ricognizione e validazione dei restanti comuni. Nelle more di detta ricognizione, l'esatta localizzazione delle terre civiche è comunque da verificare nella loro reale consistenza ed estensione in sede pianificatoria o progettuale, come specificato all'art 75 delle NTA.

**Rif.Art.75** A cosa si deve la drastica riduzione nel PPTR della consistenza delle aree perimetrato come uso civico rispetto a quelle perimetrato negli atlanti del PUTT/P?

Con la L.R. n. 14/2004, art. 54, le terre proposte per la legittimazione, incluse in stati o elenchi inviati in pubblicazione dal Commissario, sono state legittimate ope legis e pertanto venuta meno la natura giuridica di terre demaniali civiche non sono più soggette al vincolo paesaggistico di cui alla lettera h del D.Lgs 42/2004.

Il PUTT/P, approvato nel 2001, riporta le terre interessate dagli stati o elenchi di cui sopra, come terre civiche, perché all'epoca possedevano ancora tale natura giuridica. Inoltre negli elaborati del PUTT/P, sono rappresentati gli interi fogli di mappa catastale interessati dalla presenza di terre civiche e non le particelle.

Rif. Art. 77,  
78, 81 ed 82

Nei Comuni in cui risultano approvati ai sensi della Lr 29/2003 i Piani Comunali dei Tratturi, alla rete tratturale e alle relative fasce di rispetto, vanno applicate le norme di tutela paesaggistica previste agli art. 77, 78, 81 ed 82 delle NTA del PPTR o quelle previste nelle NTA dei Piani Comunali dei Tratturi suddetti?

Avendo il Piano Comunale dei Tratturi valenza di Piano urbanistico esecutivo (PUE), così come indicato dalla Lr 29/2003, (oggi abrogata dalla Lr 4/2013), fino a scadenza dello stesso si applica l'art. 106 comma 1 delle NTA del PPTR il quale prevede che "...i piani attuativi approvati o dotati del parere obbligatorio e vincolante di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P e per gli interventi dagli stessi previsti, gli eventuali ulteriori provvedimenti rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P...".

Dunque se il PCT risulta attualmente vigente: gli interventi previsti nei Piani Comunali dei Tratturi (PCT) rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P come eventualmente modificate dalle NTA del Piano Comunale dei Tratturi.

Si rappresenta al proposito che il Piano Comunale dei Tratturi approvato, così come indicato dall'art. 2 comma 10 della Lr 29/2003, ha una validità pari a cinque anni e, se non modificato, si rinnova automaticamente per lo stesso periodo di tempo; risultano dunque vigenti i PCT approvati meno di 5 anni addietro e quelli che si sono automaticamente rinnovati prima dell'abrogazione della Lr 29/2003, (febbraio 2014).

Ovviamente se il comune non è dotato di PCT o il PCT è stato approvato ai sensi della Lr 29/2003, ma non risulta più in vigore, gli interventi, anche se ricadenti nella rete tratturale e nelle relative fasce di rispetto cartografate dal PCT, saranno autorizzati a norma del PPTR.

Resta inteso infine che gli interventi non esplicitamente previsti dal PCT, ma urbanisticamente ammissibili ai sensi dello stesso, o esterni alle aree pianificate da PCT, dovranno essere autorizzati paesaggisticamente a norma del PPTR.

Rif. Art. 88

Vanno sottoposti all'accertamento di compatibilità paesaggistica gli interventi in fascia C dell'area di inter visibilità dei con visuali e in prossimità di una strada a valenza paesaggistica e/o panoramica?

Fuori dai casi degli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio, l'accertamento di compatibilità paesaggistica è richiesto laddove l'intervento, considerato nel suo complesso (ad es. nel caso di impianti eolici: torri, piazzole a servizio degli aerogeneratori, tracciato del cavidotto,...), intercetti:

- la fascia "A" (4 km) dei "coni visuali", la quale rientra negli ulteriori contesti di paesaggio di cui alle componenti dei valori percettivi come individuato nelle tavole della sezione 6.3.2.
- Il solo sedime delle "strade paesaggistiche", delle "strade panoramiche" o dei "luoghi panoramici", nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici al PPTR o della formazione dei piani locali, ai quali si manda per la definizione le visuali panoramiche delle "strade panoramiche" e dei "luoghi panoramici".

Infine si precisa che le fasce "B" e "C" di intervisibilità di cui all'elaborato 4.4.1 - "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" (6 e 10 km), non costituiscono Ulteriori Contesti Paesaggistici, ma in relazione ad esse nella parte II delle suddette linee guida sono indicati i criteri di ammissibilità, per le diverse tipologie di impianti di energia rinnovabile.

Rif. Linee guida 4.4.4 e 4.4.6

In quali casi assumono valore prescrittivo i criteri per la realizzazione di piscine di cui al paragrafo 4.4 delle "Linee guida per la tutela il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco"?

I criteri per la realizzazione di piscine di cui al paragrafo 4.4 delle "Linee guida per la tutela il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco" assume valore prescrittivo per la realizzazione di piscine nei lotti di pertinenza di manufatti in pietra a secco e di manufatti rurali (ovvero di manufatti aventi qualunque destinazione, edificati prima della Riforma Agraria e Fondiaria in Puglia ed in ogni caso realizzati prima del 1967) ove detti manufatti ricadano nei BP- Immobili e aree di notevole interesse pubblico o negli UCP-Paesaggi rurali.

Rif. Linee guida 4.4.6

Con riferimento alle "Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali" (p. 41) si chiede se la scheda conoscitiva di progetto prevista nelle citate linee guida, in assenza di un qualsiasi manufatto edilizio preesistente, è da allegare alla richiesta di autorizzazione paesaggistica e/o accertamento di compatibilità paesaggistica?

A pagina 41 delle linee guida nella parte intitolata "Nuove costruzioni residenziali" viene testualmente riportato che "Il progetto di nuove costruzioni rurali, in particolare nelle aree in cui gli Scenari del PPTR prevedono e disciplinano gli insediamenti nella "campagna urbanizzata" e nella "campagna abitata" (cfr. Patto Città Campagna), dovrà rispondere e garantire l'attuazione degli Obiettivi di Qualità del PPTR (cfr. Relazione generale, NTA ed elaborato 4.2 del PPTR). L'analisi della rispondenza a tali obiettivi dovrà essere riportata nella Scheda di Progetto da allegare agli elaborati da redigersi ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica e/o accertamento di compatibilità paesaggistica.", come può risultare chiaro dalla lettura dei modelli di istanza ai sensi del PPTR approvati con D.G.R. 985/2015, al di là del dato letterale, si ritiene che l'elaborato "scheda di progetto" sia previsto "nei casi di interventi su patrimonio Edilizio Rurale, ovvero di manufatti aventi qualunque destinazione, edificati prima della Riforma Agraria e Fondiaria in Puglia ed in ogni caso realizzati prima del 1967, ove gli stessi ricadano nei BP- Immobili e aree di notevole interesse pubblico o negli UCP-Paesaggi rurali".

## 5. INCONGRUENZE TRA NORMA E CARTOGRAFIA E SITUAZIONE IN PUNTO DI FATTO

**Rif. Art. 108** **Come comportarsi nel caso di interventi che interessano i Beni Paesaggistici presenti in punto di fatto ma non perimetrati dal PPTR o dall'eventuale piano fatto salvo ai sensi dell'art 106.3?**

Con riferimento al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche sugli interventi ricadenti nei Beni Paesaggistici presenti in punto di fatto, trattandosi di aree tutelate per legge ai sensi dell'art 142 del D.Lgs 42/2004, gli interventi che ricadono in dette aree devono essere sottoposti ad autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art 146 del D.Lgs 42/2004, anche nel caso le stesse non siano perimetrare dal PPTR o dal piano fatto salvo ai sensi dell'art 106.3.

**Rif. Art. 108** **Con riferimento al comma 1 dell'art 108 e alla circolare approvata con DGR 1810 del 01.10.2013 "Linee interpretative per la prima applicazione del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia adottato il 2/8/2013", nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un contrasto tra la cartografia del PPTR e l'individuazione in punto di fatto del Bene o Ulteriore Contesto Paesaggistico, può, a PPTR approvato, il RUP verificare la presenza o meno del bene ed eventualmente discostarsi dalle perimetrazioni proposte nel PPTR?**

Dove emerge una erronea individuazione di un bene o ulteriore contesto paesaggistico ovvero, laddove vi sia contrasto tra la cartografia del PPTR e l'individuazione del bene risultante dalla concreta applicazione della norma in cui esso è definito, deve intendersi prevalente senz'altro la norma ovvero la situazione in punto di fatto. Il RUP nell'ambito delle procedure di sua competenza, ove verifichi la presenza/assenza del bene o ulteriore contesto dovrà presentare specifica richiesta di rettifica dell'errore cartografico ai sensi dell'art 104.

## 6. APPLICAZIONE DELLA NORMA TRANSITORIA

**Rif. Art. 106** **Le norme transitorie di cui all'art 106, si applicano solo agli ulteriori contesti paesaggistici o anche ai beni paesaggistici?**

Quanto disposto dall'art 106 si applica a tutti i procedimenti siano essi interessati da beni o ulteriori contesti paesaggistici. A conferma di ciò può notarsi che l'art 106 è espressamente richiamato dall'art 79 - Prescrizioni per gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico.

**Rif. Art. 106** **I primi due commi dell'art. 106 delle NTA del PPTR costituiscono norme applicabili a differenti procedimenti e interventi già valutati ai sensi del PUTT/P, essi rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P, ciò implica che devono continuare ad applicarsi anche le norme procedurali previste dal PUTT/P?**

Il primi due commi stabiliscono che i piani e/o gli interventi già valutati ai sensi del PUTT/P, ovvero approvati, o dotati di titolo abilitativo seguono per la fase di conclusione del procedimento o per gli ulteriori interventi da essi previsti (interventi edilizi, autorizzazioni paesaggistiche per i singoli interventi previsti da un piano di lottizzazione, permessi di costruire, varianti in corso d'opera, etc...) le norme del PUTT/P (anche sotto il profilo procedimentale ed con riferimento alla documentazione da allegare alle istanze). Per essi verranno dunque rilasciati provvedimenti ai sensi degli art 5.01, 5.03, 5.04, delle NTA del PUTT/P.

Resta inteso che gli interventi eventuali ricadenti in componenti di paesaggio rilevate nelle ricognizioni del PPTR non censiti dal PUTT/P, ma in punto di fatto realmente esistenti, e riconducibili alle definizioni degli ambiti territoriali distinti del PUTT/P sono da sottoporre ai procedimenti autorizzatori di cui alle NTA del PUTT/P.

**Rif. Art. 106.2** **E' possibile ai sensi del 106.2 delle NTA rilasciare un titolo abilitativo per un intervento che ha conseguito l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del PUTT/P?**

Il secondo comma dell'art 106 disciplina il caso di singoli interventi che alla data di entrata in vigore del PPTR o siano stati già autorizzati ai sensi del PUTT/P o siano provvisti del necessario titolo abilitativo rilasciato in conformità al PUTT/P, ivi compresi gli interventi dotati del solo titolo abilitativo edilizio nel caso di progetti ricadenti in zone non sottoposte ad autorizzazione paesaggistica alla data del rilascio. La norma dispone che tutti gli ulteriori provvedimenti (permessi di costruire, varianti in corso d'opera, etc), continuano ad essere disciplinati dalle NTA del PUTT/P (anche sotto il profilo procedimentale e con riferimento alla documentazione da allegare alle istanze) sino alla perdita di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146, comma 4° D. Lgs. n.42/2004, o art 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Ai fini della verifica della perdita di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica si rappresenta che il comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/04 a smi. dispone che l'autorizzazione paesaggistica ha efficacia per 5 anni a far data dal giorno successivo al rilascio del titolo edilizio (abilitativo l'attività edificatoria) eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento (a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato), scaduto tale termine l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Inoltre i lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'Autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

In ogni caso si applica la disciplina transitoria a beneficio degli operatori, stabilita dalla legge n. 112/2013 di conversione del decreto legge n. 91/2013, per cui è altresì prorogato di tre anni il termine per le autorizzazioni

paesaggistiche che risultano efficaci alla data del 09/10/2013 (data di entrata in vigore della L.112/2013).

- Rif. 106.2 Art.** Nel caso sia stata rilasciata un'autorizzazione con prescrizioni, stralciando un'opera non conforme ai sensi del PUTT/P, in un'area in cui il regime del PPTR permetterebbe di realizzare l'opera stralciata, è possibile rivedere la prescrizione?  
Non è possibile rettificare la prescrizione, poiché ai sensi dell'art 106.2 ogni ulteriore provvedimento rimane disciplinato dalle norme del PUTT/P fino alla scadenza dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata. Resta nelle facoltà del proponente avviare richiesta di nuova autorizzazione e/o accertamento di compatibilità paesaggistica.
- Rif. 106.2 Art.** Al comma 2 dell'art 106 quando si parla di interventi che hanno ottenuto i previsti interventi autorizzativi ai sensi del PUTT/P si intende sia l'autorizzazione paesaggistica ex art 5.01 che il parere paesaggistico ex art 5.03 nel caso ad esempio di opere pubbliche in variante?  
I primi due commi dell'art 106 intendono garantire che interventi già valutati ai sensi del PUTT/P, seguano per le successive fasi autorizzatorie e/o abilitative le norme del PUTT/P. Si ritiene dunque che anche le procedure per la realizzazione di opere pubbliche, la cui variante urbanistica sia stata già valutata paesaggisticamente ai sensi dell'art 5.03 delle NTA del PUTT/P, debbano continuare ad essere disciplinate dalle NTA del PUTT/P (anche sotto il profilo procedimentale) sino alla perdita di efficacia del parere paesaggistico stesso.
- Rif. 106.3 Art.** Come deve intendersi l'espressione "fatti salvi" di cui all'art. 106 comma 3?  
Nel caso delle varianti di adeguamenti di cui alla lett. a) e dei PUG di cui alla lett. b), sono fatte salve le componenti individuate dal PUG o dal PRG/PdF adeguato e le norme di tutela definite nelle NTA degli stessi. Nel caso dei Primi Adempimenti al PUTT/P di cui alla lett. c) similmente si considerano fatti salvi i perimetri degli Ambiti Territoriali Distinti come individuati nei Primi Adempimenti ai quali si applicheranno le norme del PUTT/P.  
In questi comuni non sono applicabili le prescrizioni per i beni paesaggistici e le misure di salvaguardia e utilizzazione per gli ulteriori contesti paesaggistici definite dal PPTR e ciò anche con riferimento alle norme di tutela per le componenti introdotte dal PPTR, come pascoli, paesaggi rurali, ecc. Viceversa si continueranno ad applicare le procedure autorizzative previste dal PUTT/P per tutti gli ATD ed ATE perimetrati dal PUTT/P come eventualmente variati dai Primi adempimenti o adeguamento o PUG.  
Saranno dunque rilasciate le autorizzazioni ai sensi del titolo V del PUTT/P (autorizzazioni paesaggistiche 5.01, pareri paesaggistici 5.03, accertamenti di compatibilità paesaggistica 5.04 eventualmente in deroga 5.07), secondo le procedure e le competenze definite dal PUTT/P in combinato disposto con il D.Lgs. 42/2004.
- Rif. 106.3 Art.** Nei comuni "fatti salvi" di cui all'art. 106, comma 3, come ci si deve comportare nel caso di aree tutelate per legge (art 142 del D.Lgs 42/2004) individuate dal PUG, dal PRG/PdF adeguato o dai Primi Adempimenti, ma non individuate dal PPTR?  
Nel transitorio, gli interventi devono essere autorizzati ai sensi dell'art 146 del D.Lgs 42/2004, applicando le relative norme di tutela previste nel piano fatto salvo. Ad esempio nel caso di un'area boscata sottoposta dai Primi Adempimenti alle tutele di cui all'art. 3.10 del PUTT/P, non individuato nel PPTR, gli interventi devono essere sottoposti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art 146 del D.Lgs 42/2004, ma devono essere valutati con riferimento alla normativa di cui all'art 3.10 delle NTA del PUTT/P.
- Rif. 106.3 Art.** Nei comuni "fatti salvi" di cui all'art. 106, comma 3, come ci si deve comportare nel caso di componenti di paesaggio (ATD) individuate dal PUG, dal PRG/PdF adeguato o dai Primi Adempimenti, ma non riportate ne come beni ne come Ulteriori Contesti Paesaggistici dal PPTR?  
Nel transitorio, gli interventi devono essere autorizzati, applicando le relative norme di tutela previste nel piano fatto salvo.  
Ad esempio nel caso di un corso d'acqua sottoposto dai Primi Adempimenti alle tutele di cui all'art. 3.08 del PUTT/P e non individuato nel PPTR ne come bene ne come ulteriore contesto paesaggistico, gli interventi devono essere sottoposti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art 5.01 delle NTA del PUTT/P, e devono essere valutati con riferimento alla normativa di cui all'art 3.08 delle NTA del PUTT/P stesso.
- Rif. 106.3 Art.** Le disposizioni di cui all'art.106.3 possono trovare applicazione anche nei comuni che non hanno ottenuto l'attestazione di coerenza ex art.5.05 del PUTT/P ovvero per i comuni che hanno adempiuto alla trasmissione dei primi adempimenti, prima della data dell'11 gennaio 2010, e la stessa è stata attestata coerente mediante silenzio-assenso?  
Le disposizioni transitorie e derogatorie di cui al comma 106.3, trovano applicazione solo per i comuni che hanno ottenuto l'attestazione di coerenza ex art 5.05 del PUTT/P dopo la data dell'11 gennaio 2010, in quanto verificati rispetto agli strati conoscitivi contenuti nella "Proposta di PPTR", di cui alla D.G.R. n. 1 dell'11/01/2010; per questo motivo non è applicabile ai comuni che hanno adempiuto alla trasmissione dei primi adempimenti, prima della data dell'11 gennaio 2010, sia nel caso abbiamo ottenuto l'attestazione di coerenza ex art.5.05 esplicitamente sia nel caso la abbiamo ottenuta mediante silenzio-assenso

**Rif. Art. 106.4** **Art.** **Come deve intendersi l'espressione "entro e non oltre i termini previsti dall'art. 100" di cui all'art. 106 comma 5 e dunque l'espressione "nelle more" di cui al comma 3 del medesimo art 106?**

Le suddette espressioni indicano il termine finale della deroga stabilita in via transitoria per i territori comunali che hanno in varia misura adeguato il loro piano al PUTT/P. Detto termine è fatto coincidere con il termine previsto dal PPTR stesso per detti adeguamenti da operarsi ai sensi dell'art. 100 o dell'art 97, in caso di non conformità. In ogni caso oltre il termine ultimo di cui all'art 97 (un anno dalla entrata in vigore del PPTR - 24.03.2016) la norma derogatoria cessa la sua efficacia ed entra in vigore in toto il PPTR.

**Rif. Art. 106.6** **Art.** **Le disposizioni di cui al comma 6 dell'art 106, relative agli interventi ricadenti nei "cd. Territori Costruiti" trovano applicazione anche per i comuni che non hanno ottenuto l'attestazione di coerenza ex art.5.05 del PUTT/P?**

I commi 5 e 6 dell'art 1.03 delle NTA del PUTT, definiscono due differenti tipologie di "territori costruiti" per le quali non trovano applicazione le norme di cui ai Titoli II e III del PUTT/P (ATE ed ATD):

- le aree definite ai punti 5.1, 5.2 e 6, sulla base di requisiti giuridico/urbanistici ,
- le aree definite al punto 5.3 (cosiddette "b di fatto" e "aree intercuse"), le quali al fine dell'inserimento all'interno dei "territori costruiti" devono essere "perimetrate su cartografia catastale con specifica deliberazione del consiglio comunale" e, come previsto all'art 5.05, devono essere trasmesse alla Regione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di coerenza.

Ciò premesso, nelle more dell'adeguamento dello strumento urbanistico al PPTR ai sensi dell'art 97, le disposizioni di cui al comma 6 dell'art 106, trovano in ogni caso applicazione nei territori costruiti di cui ai punti 5.1, 5.2 e 6 dell'art 1.03 delle NTA del PUTT/P (anche laddove il comune non abbia mai provveduto alla loro perimetrazione), mentre nei territori costruiti di cui al punto 5.3 le suddette disposizioni trovano applicazione solo per i comuni che hanno ottenuto formale l'attestazione di coerenza ex art.5.05 del PUTT/P, ovvero la stessa si sia formata per silenzio assenso. Si rappresenta comunque che ove l'attestazione di coerenza si sia formata per silenzio assenso, non possono essere applicate le disposizioni di cui al comma 6 dell'art 106, nelle aree rivolgenti da eventuali perimetrazioni non coerenti con quanto definito all'art 1.03 delle NTA del PUTT/P.

Si rappresenta infine che ai sensi del successivo comma 7, qualora lo strumento urbanistico non si adegui al PPTR entro il termine previsto dal comma 1 dell'art 97 (un anno dalla entrata in vigore del PPTR - 24.03.2016) la norma derogatoria di cui al comma 6 dell'art 106 cessa la sua efficacia e si applicano in toto le disposizioni di cui al titolo VI del PPTR.

**Rif. Art. 106.8** **Art.** **Come deve intendersi l'espressione del c.8 dell'art. 106 delle NTA del PPTR, il quale recita "Dalla data di approvazione del PPTR cessa di avere efficacia il PUTT/P. Sino all'adeguamento degli atti normativi al PPTR e agli adempimenti di cui all'art. 99 perdura la delimitazione degli ATE e degli ATD di cui al PUTT/P esclusivamente al fine di conservare efficacia ai vigenti atti normativi, regolamentari e amministrativi della Regione nelle parti in cui ad essi specificamente si riferiscono"?**

Fatti salvi i casi di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 106, per i quali permane interamente la disciplina di cui al PUTT/P, la disposizione deve intendersi riferita a quegli atti di programmazione e pianificazione regionale (es.: Regolamento regionale n. 24/2010 e smi, L.r n. 14/09 e smi, etc.) che richiamano esplicitamente nei loro dispositivi normativi o regolamentare ATE e/o ATD PUTT/P.

Ad esempio, nel caso del Regolamento regionale n. 24 e smi ("Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia), tra le aree non idonee sono presenti gli ATE A e B del Putt/P, e dunque divieti e le limitazioni imposte dallo stesso per dette aree permangono.

## 7. AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE EX-POST e condoni

**Rif.Art.91.5** **In caso di sanatoria ex art. 36 per un intervento compreso in ambito esteso C ai sensi del PUTT/P, ove il PPTR non individua alcun bene o ulteriore contesto paesaggistico, è possibile oggi rilasciare la sanatoria? Si è possibile sanare l'intervento ex art 36, senza necessità di previo rilascio di alcuna autorizzazione e/o accertamento di compatibilità paesaggistica, sempre ovviamente che l'opera risponda al criterio della doppia conformità urbanistica.**

Infatti se da un punto di vista urbanistico l'art 36 chiede la doppia conformità, da un punto di vista paesaggistico ad oggi è sufficiente la conformità con il PPTR.

**Rif.L.47/85, L.724/94 e L.326/2003** **In che termini rileva il nuovo assetto vincolistico definito dal PPTR di recente approvazione sulle domande relative ai condoni edilizi (1985 - 1994 - 2003)?**

Va premesso, in termini generali, ai fini della preventiva verifica di ammissibilità del condono in aree vincolate, che un principio cardine è la distinzione tra vincoli relativi (art. 32 L 47/85) e vincoli assoluti ossia di inedificabilità (art. 33), cosicché:

- Il condono è comunque inammissibile in presenza di vincoli assoluti apposti PRIMA della realizzazione dell'opera abusiva: in tal caso l'istanza non va esaminata nel merito ma direttamente dichiarata inammissibile;

- Nel caso di vincoli relativi o di vincoli assoluti posti dopo la realizzazione dell'opera, il condono è ammissibile e può essere rilasciato previo parere delle autorità preposte al vincolo.

Il condono ex L. 326/2003 (art. 32, comma 27), inoltre, prevede ulteriori e stringenti limitazioni in quanto non sono sanabili le opere abusive realizzate su aree vincolate anteriormente alla realizzazione dell'opera, in assenza o difformità dal titolo edilizio o dalle norme o prescrizioni urbanistiche. Fanno eccezione a tale preclusione, e sono pertanto ammissibili a sanatoria (sempre previo parere dell'autorità preposta al vincolo) soltanto le opere minori di cui ai nn. 4,5,6 (manutenzione, restauro e risanamento conservativo).

Ciò premesso, il PPTR ha rilevanza nei procedimenti in termini di possibile modificazione del regime vincolistico di un'area (in termini di maggiore o minore permissività riguardo alle trasformazioni territoriali), fermi restando i principi di cui sopra.

La preventiva verifica in ordine all'ammissibilità a condono è compito della struttura comunale competente al rilascio dei titoli abilitativi.

Rif. L.47/85,  
L.724/94 e  
L.326/2003

**Può essere rilasciata la compatibilità paesaggistica per le opere abusive sottoposte a condono edilizio di cui alle L.47/85, L.724/94 e L.326/2003 qualora ricadenti in aree interessate da beni paesaggistici e/o ulteriori contesti paesaggistici e realizzate precedentemente al PPTR appena approvato?**

Teoricamente sì. Posto che l'ammissibilità a condono va valutata con riferimento alla vincolistica vigente al momento abuso (e dunque non può mai rilevare a tal fine la vincolistica PPTR), se gli interventi risultano ammissibili a condono secondo la disciplina specifica di cui alle L.47/85, L.724/94 e L.326/2003, il parere ex art. 32 va espresso tenendo conto della compatibilità in concreto dell'intervento in rapporto agli eventuali beni paesaggistici e/o ulteriori contesti paesaggistici del PPTR (vincolo sopravvenuto), ma non già applicando la normativa di tutela "in senso draconianamente ostativo" come se l'intervento fosse ancora da realizzare "trattandosi di costruzioni già realizzate e già oggetto di domanda di sanatoria straordinaria" (cds 231/2014).

Rif. L.47/85,  
L.724/94 e  
L.326/2003

**Nel caso di area interessata da abuso edilizio con istanza di condono ai sensi delle L.47/85, L.724/94 e L.326/2003, prima interessata da ATE e/o ATD di PUTT/p e ora libera da beni paesaggistici e/o ulteriori contesti paesaggistici di cui al PPTR appena approvato, è possibile procedere, al rilascio del P. di C. in sanatoria senza previo rilascio di alcun provvedimento o parere in ordine alla compatibilità paesaggistica?**

Sempre che gli interventi risultino ammissibili a condono secondo la disciplina specifica di cui alle L.47/85, L.724/94 e L.326/2003, è possibile procedere, al rilascio del P. di C. in sanatoria senza previo rilascio di alcun provvedimento o parere in ordine alla compatibilità paesaggistica. Ciò a prescindere della circostanza che il Piano comunale sia adeguato o meno al PPTR.

Rif. L.47/85,  
L.724/94 e  
L.326/2003

**I "territori costruiti", perimetrati ai sensi dell'art. 1.03 delle NTA di PUTT/p, sono validi ai fini dell'esenzione dal parere in ordine alla compatibilità paesaggistica per gli abusi di cui alle L.47/85, L.724/94 e L.326/2003?**

Nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici al PPTR di cui all'art. 97, sono esentati dal rilascio del parere ex art. 32 in ordine alla compatibilità paesaggistica, gli interventi e ricadenti nei territori costruiti perimetrati ai sensi dell'art. 1.03 delle NTA di PUTT/p, interessati privi ai sensi del PPTR di alcuna componente di paesaggio o interessati esclusivamente da Ulteriori contesti paesaggistici (e non da beni). Con riferimento a i beni rilevano le sole aree di cui all'art. 142 commi 2 e 3.

Rif. L.47/85,  
L.724/94 e

**Si può procedere all'autorizzazione paesaggistica per abusi realizzati prima dell'entrata in vigore della L.56/80 in area sottoposta a territori costieri di cui all'approvato PPTR?**

Posto che il vincolo sui territori costieri è stato posto successivamente alla realizzazione dell'abuso detto vincolo non preclude l'ammissibilità a condono la quale come noto va valutata con riferimento alla vincolistica vigente al momento abuso, pertanto il parere ex art. 32 va espresso tenendo conto della compatibilità in concreto dell'intervento in rapporto al bene territorio costiero (vincolo sopravvenuto), non applicando la normativa di tutela "in senso draconianamente ostativo", "trattandosi di costruzioni già realizzate" (cds 231/2014).

Rif.

Art. 167  
D.Lgs  
n.42/2004

L.47/85,  
L.724/94 e  
L.326/2003

**Sia le pratiche di cui ai condoni delle L.47/85, L.724/94 e L.326/2003 che quelle a regime per le quali è stato rilasciato il parere paesaggistico ma non il provvedimento autorizzativo, occorre riesaminarle alla luce dell'approvazione del PPTR?**

No, la disposizione transitoria di cui al comma 2 dell'art. 106 ha fatto salvi i provvedimenti autorizzativi nonché i titoli abilitativi emanati a norma del PUTT/P, chiarendo che gli eventuali ulteriori provvedimenti restano disciplinati dal PUTT/P fino alla scadenza dell'autorizzazione paesaggistica, se richiesta.

Nella fattispecie dei condoni, ove il parere dell'autorità preposta al vincolo (che ha stessa natura e funzioni dell'autorizzazione paesaggistica) sia stato già rilasciato ai sensi della disciplina vincolistica, l'ulteriore provvedimento (segnatamente, il titolo edilizio in sanatoria) resta disciplinato dalla medesima disciplina, e pertanto può essere rilasciato. I due titoli abilitativi, infatti, sono in rapporto di presupposizione (quello paesaggistico è presupposto necessario di quello edilizio) e pertanto ove il primo sia stato rilasciato ai sensi della disciplina previgente anche il secondo segue la stessa sorte.

Si rammenta che i titoli autorizzativi paesaggistici in sanatoria non sono soggetti a scadenza quinquennale, atteso che hanno ad oggetto opere già realizzate.

*Rif. Art. 167  
D.Lgs  
n.42/2004* **Come va correttamente affrontata la richiesta della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.167 comma 5 del D.Lgs n.42/2004?**

La sanzione pecuniaria di cui all'art. 167 D.Lgs. 42/2004 è di competenza dell'Ufficio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso, del Servizio Urbanistica regionale. Definito positivamente l'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento oggetto di sanatoria, il Comune invia a detto Ufficio la documentazione progettuale con relativa relazione, nonché i pareri di compatibilità paesaggistica. L'Ufficio regionale abusivismo e contenzioso, acquisita perizia di stima della Struttura Tecnica Provinciale, emette il provvedimento sanzionatorio.



**INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA E DI SUPERFICIE DI COPERTURA ESISTENTE  
MAGLIA N°165 DI P.R.G.**

<b>EDIFICI ESISTENTI (n)</b>	<b>V=VOLUME ESISTENTE (mc)</b>	<b>Sc=SUPERFICIE COPERTA ESISTENTE (mq)</b>
1	125	39
2	386	117
3	81	27
4	714	140
5	8.256	909
6	1.301	137
7	3.120	520
8	2.700	450
9	1.320	440
10	5.780	680
11	16.486	1.268
12	39.799	5.475
<b>TOTALE</b>	<b>80.068</b>	<b>10.202</b>

Dati Superficie maglia n°165 di P.R.G:

- Superficie a verde privato: ..... mq 11.273
  - Superficie netta fondiaria edificabile: ..... mq 40.957
- Superficie totale maglia di P.R.G.: **Sm** = ..... mq 52.230

**Iff:** Indice di fabbricabilità fondiaria esistente =  $V/Sm = 80.068 / 52.230 = \dots\dots mc/mq 1,533 > 1,50$


**Ic:** Indice di copertura esistente =  $Sc/Sm = 10.202 / 52.230 = \dots\dots 0,195 > 1/8 = 0,125$





**LEGENDA**

-  superficie a verde privato: 11.273 mq
-  superficie netta fondiaria edificabile: 40.957 mq
-  sagoma edifici esistenti
-  allineamenti di P.R.G. e/o limite di maglia
-  limite verde privato



**MAGLIA**

compreso tra Via Cala dell'Arciprete-V

ORDINE DEGLI INGEGNERI \*  
INGEGNERE  
**VITTORIO  
DI GREGORIO**  
Sez. A - 118  
a) CIVILE AMBIENTALE  
AN. RIA - TRAN.  
18/01/2011





**35 di P.R.G.**

siano-Via S. Francesco - BISCEGLIE (BT)



29.01.2019  
POROSUVA.



# CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Bari  
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Prot.n. 0003034

Preg.mo  
Dirigente Ripartizione Tecnica  
Arch Giacomo Losapio  
Sede

E p.c.  
Presidente del Consiglio Comunale  
Sindaco  
Assessori Comunali  
Loro Sedi

Oggetto: proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto: "nuova adozione piano di lottizzazione della maglia n. 165 di P.R.G. - zona omogenea C3".

Facendo seguito alle note prot. 2224 del 18/1/2019 e prot. n. 2542 del 22/1/2019, che si allegano alla presente, si invita la S.V. a voler produrre proposta di consiglio comunale inerente l'oggetto per l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di consiglio comunale.

Cordiali saluti.

Bisceglie, li 24 gennaio 2019



Il segretario generale  
Dott. ssa Annabella Fiore

COMUNE DI BISCEGLIE ARRIVO
22 GEN. 2019
PROT. N° 0002542



**Movimento 5 Stelle Bisceglie**

Ill.mi

Segretario Generale

Presidente del Consiglio Comunale

s.p.c. Sindaco

Comune di Bisceglie

oggetto: nuova adozione piano di lottizzazione della maglia n. 165 di P.R.G.- zona omogenea C3

Facendo seguito alla nota n. 393 del 07/01/2019 pervenutami da codesto Ente, io sottoscritto Amendolagine Vincenzo, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, chiedo alle SS.LL. che il punto evidenziato in oggetto venga trattato in Consiglio Comunale.

Distinti saluti

Bisceglie, 21/01/2019

in fede

COMUNE DI BISCEGLIE  
ARRIVO  
18 GEN. 2019  
PROT. N. 00002224

Ill.mo Presidente del Consiglio Comunale  
dott. Giovanni Casella

Il.mo Segretario Generale  
dott.ssa Fiore Antonella

E, p.c.  
Sindaco  
Assessori Comunali  
↳ Dirigente Ripartizione Tecnica  
Sede

**Oggetto:** Richiesta inserimento punto all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale.


Così come indicato nella nota protocollo 0000393 del 07.01.2019 avente ad oggetto "avviso di deposito proposta di deliberazione inerente l'approvazione di piani urbanistici attuativi", i sottoscritti consiglieri comunali, nei termini previsti di 15 giorni,


**CHIEDONO**

la trattazione in Consiglio Comunale della **NUOVA ADOZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE DELLA MAGLIA N. 165 DI P.R.G. - ZONA OMOGENEA C3.**  
Cordiali saluti.

Bisceglie 15.01.2019

In fede

  
A series of horizontal lines with several handwritten signatures in black ink.

  
A series of horizontal lines with several handwritten signatures in black ink.



**CITTÀ DI  
BISCEGLIE**

**Segreteria Generale**

Comune di Bisceglie  
c\_a883

INTERNO - 07/01/2019 - 0000403



RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA  
Ufficio del Dirigente

Per l'istruttoria della presente:

- Capo Servizio Affari Generali
- Capo Servizio Affari Legali
- Capo Servizio Gestione Risorse Umane
- Capo Servizio Contratti ed Appalti

*Il direttore*

Bisceglie - 7 GEN. 2019

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Dott. Antonella Fiore, 7 GENNAIO 2019

**Oggetto: Notifica avviso di deposito proposta di deliberazione inerente l'approvazione di piani urbanistici attuativi.**

➔ Sigg. Messi Notificatori

E, p.c. Sig. Capo Servizio Affari Generali

LORO SEDI

Si trasmette in allegato la nota prot. n. 393 del 7/01/2019, per la consegna al Consiglieri Comunali.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Antonella Fiore

*Antonella Fiore*

REGIONE PUGLIA  
PROVINCIA DI  
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

COMUNE DI BISCEGLIE  
Via Trento, 8  
76011 BISCEGLIE (BT)  
Centralino: 0803950111  
www.comune.bisceglie.bt.it

Segretario Generale  
Dott.ssa Antonella Fiore  
Tel. 0803950129  
segreteria@comune.bisceglie.ba.it  
segreteria@cert.comune.bisceglie.bt.it

INVIATO TRAMITE:  
 Posta ordinaria  
 Raccomandata  
 Fax  
 Posta elettronica  
 PEC  
 Consegna a mano



Barro D'Ischia

~~Comune di Barro D'Ischia~~ **CONSEGNA DELIB. PIANI URB. 1975/76**

Consegnato il:	a mani di	Il notificatore
Sindaco Angarano Angelantonio		
Mastrapasqua Massimo	Procurat	Barro D'Ischia
Ferrante Sergio	u u	Barro D'Ischia
Coppolecchia Francesco	P.R. + M	"VINCENZO LOSCIALE"
Losapio Giuseppe	EP. + M	
Pedone Pierpaolo	G.P. + M	"VINCENZO LOSCIALE"
Lorusso Mauro	EP. + M	
Sasso Rossano	M. u	"VINCENZO LOSCIALE"
Bianco Addolorata	EP + M	
Mazzilli Carla	EP	
Preziosa Giorgia Maria	Procurat	Barro D'Ischia
Casella Giovanni	u u	Barro D'Ischia
Sasso Mauro	EP + M	
Capurso Enrico Pasquale	M. u	"VINCENZO LOSCIALE"
Carelli Francesco	M. u	"VINCENZO LOSCIALE"
Di Tullio Luigi	M. u	
Innocenti Piero	Colleghi. P. S.	Barro D'Ischia
Napoletano Francesco	M. u	
Di Gregorio Angela Lucia	Procurat	Barro D'Ischia
Amendolaggine Vincenzo	u u	Barro D'Ischia
Fata Vittorio	EP + M	
Spina Francesco	Colleghi. P. S.	"VINCENZO LOSCIALE"
Russo alfonso	Procurat	Barro D'Ischia
Ruggieri Giuseppe	F. u	"VINCENZO LOSCIALE"
De Noia Michele	Procurat	Barro D'Ischia

Comune di Bisceglie  
c. 883  
ENTRATA - 05/08/2016 - 0032818



Al Sig. Sindaco del Comune di  
Bisceglie

I sottoscritti:

- De Candia Maria, nata a 76011 Bisceglie (BT) il 20/05/1920 ed ivi residente in Via [redacted], Codice Fiscale: [redacted];
- Di Liddo Spiridione, nato a 76011 Bisceglie (BT) il 31/03/1942 ed ivi residente in Via E. [redacted], Codice Fiscale: [redacted];  
in qualità di proprietari pro-indiviso del suolo sito a Bisceglie in Via Prussiano, della superficie catastale di 4.931,00 mq (6,89%), in Catasto al Foglio n. 12, p.lle nn. 85-100-56-747-2985-746-2636;
- La Notte Mauro, nato a 76011 Bisceglie (BT) il 22/06/1933 e residente a [redacted] in Via [redacted], Codice Fiscale: [redacted];  
in qualità di proprietario del suolo sito a Bisceglie in Via Prussiano, della superficie catastale di 16.375,00 mq (22,87%), in Catasto al Foglio n. 12, p.lle nn. 22-58-71-23-13-1015-1016-116;
- Di Niso Mauro, legale rappresentante della Società IMPREGEST s.r.l., con sede a 76011 Bisceglie (BT) in Via Capitan Gentile n. 13, Partita Iva: 06347930726;  
in qualità di proprietaria del suolo sito a Bisceglie in Via Prussiano, della superficie catastale di 5.738,00 mq (8,01%), in Catasto al Foglio n. 12, p.lle nn. 25-1725-1726;
- Dente Francesco, nato a Bari (BA) il 16/02/1964, residente a 76011 Bisceglie (BT) in Via [redacted], Codice Fiscale: [redacted];
- Ricchiuti Alessandro, nato a Bisceglie (BT) il 04/05/1981 ed ivi residente in Via [redacted], Codice Fiscale: [redacted], Trustee dell'ONIRAM TRUST;  
in qualità di proprietari pro-indiviso del suolo sito a Bisceglie in Via Prussiano, della superficie catastale di 17.179,00 mq (24,00%), in Catasto al Foglio n. 12, p.lle nn. 1.806;

suoli facenti parte del Comparto Urbanistico costituito dalla Maglia n. 165 e n. 95 (in parte) di P.R.G. del Comune di Bisceglie, per una superficie catastale complessiva di 44.223,00 mq (61,77%) su un totale di 71.594,00 mq (100,00%), di cui al Piano di Lottizzazione adottato con Delibera di G.M. n. 53 del 13/02/2012, visto:

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

- il Parere Favorevole in ordine alla compatibilità geomorfologica dell'area interessata dal P.d.L., ex art. 89 D.P.R. n. 380/01, espresso dalla Regione Puglia Ufficio Sismico e Geologico n. 35591 del 31/07/2012 Prot. n. 64;
- il Parere Paesaggistico approvato dalla Regione Puglia con Delibera di G.R. n. 1663 del 25/09/2015;

presentano

ex L.R. 56/1980, il Piano di Lottizzazione della Maglia n. 165 di P.R.G., adeguato alle Prescrizioni del citato Parere Paesaggistico della Regione Puglia n. 1663 del 25/09/2015, per gli opportuni adempimenti istruttori finalizzati all'approvazione definitiva.

All'uopo allegano:

- TAV. UNICA:
  - ELENCO TAVOLE;
  - TITOLO DI PROPRIETA' (integrativo) e documento di riconoscimento di Dante Francesco e Oniram Trust, subentrati alla Bi-marmi SpA.;
- Piano di Lottizzazione adeguato alla Delibera di G.R. n. 1663/2015, costituito da n. 23 tavole, in n. 5 copie, redatto dai seguenti tecnici in conformità alla L.R. 56/80: arch. Arbore Francesco Paolo, arch. Cangelli Ugo Augusto, ing. Cosmai Leonardo, ing. Di Gregorio Vittorio, ing. Mastrototaro Luca, arch. Pindinelli Pierluigi, ing. Pinto Tommaso, ing. Rutigliani Leonardo.
- P.d.L. su C.D.;

Bisceglie, 02 agosto 2016

I proponenti il Piano di Lottizzazione adeguato alla Delibera di G.R. n. 1663/2015:

De Candia Maria: *De Candia Maria*  
 Di Liddo Spiridione: *Di Liddo Spiridione*  
 La Notte Mauro: *La Notte Mauro*  
 IMPREGEST s.r.l.: il Legale Rappresentante (Di Niso Mauro): *Di Niso Mauro*  
 Dante Francesco: *Dante Francesco*  
 ONIRAM TRUST: Trustee (dott. Alessandro Ricchiuti): *Alessandro Ricchiuti*

**IMPREGEST**  
 Via Monte S. Angelo  
 76011 - Bisceglie (BT)  
 Cod. Fisc.: 92071870787



# CITTÀ DI BISCEGLIE

Comune di Bisceglie - **Unione Tecnica**  
c\_a883

INTERNO - 05/03/2018 - 0010467



Prot. n. \_

Bisceglie, 01/03/2018

Risp. a nota n. del

**Oggetto:** P.d.L. della maglia n. 165 di P.R.G. – zona omogenea “C3” – NUOVA ADOZIONE  
**Proponente:** Sig. De Candia Maria – Di Liddo Spiridione – La Notte Mauro – Di Niso Mauro  
(Leg. Rapp. della Soc. IMPREGEST S.r.l.) – Dente Francesco – Dott. Ricchiuti  
Alessandro (Trustee – ONIRAM TRUST);  
**Progettisti:** Ing. Mastrototaro Luca; Arch. Arbore Francesco Paolo; Ing. Di Gregorio Vittorio;  
Arch. Pindinelli Pierluigi; Ing. Pinto Tommaso; Ing. Rutigliano Leonardo.  
**Istanza:** prot. n.32818 del 03/08/2016 – P.d.L. adeguato alle prescrizioni del parere  
paesaggistico della Regione Puglia n. 1663 del 25/09/2015.

## RELAZIONE TECNICA – PARERE

**Sig. Sindaco**  
Sede

**All'Assessore All'Urbanistica**  
Sede

Premesso che:

Con delibera di GM n. 53 del 13/02/2012 è stato adottato il P.d.L. della Maglia n. 165 di P.R.G. (zona omogenea C3) esteso anche alle aree destinate dal P.R.G. a standards urbanistici;

Con nota del 28/05/2012 – prot. 21571, il citato P.d.L., con allegata delibera di GM n. 53/2012, è stato trasmesso, alla Regione Puglia – Servizio LL.PP. – Ufficio Sismico e Geologico, al fine di acquisire il parere, ai sensi dell'art. 89 del DPR n. 380/01;

Con nota del 31/07/2012 – prot. AOO64 – 35591, acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 02/08/2012 – prot. 29374, la Regione Puglia – Servizio LL.PP. – Ufficio Sismico e Geologico, ha trasmesso il proprio parere (favorevole), ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01, esclusivamente in ordine alla compatibilità delle previsioni dell'intervento proposto con le condizioni geomorfologiche dell'area interessata;

Con nota del 16/04/2012 – prot. 16178, lo stesso P.d.L., con allegata delibera di GM n. 53/2012, è stato trasmesso, alla Regione Puglia – Assessorato Urbanistica e Assetto del Territorio, al fine di acquisire il parere paesaggistico, ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUP;

Detto P.d.L. era costituito dai seguenti elaborati tecnico-grafici:

*Copia titoli di proprietà – copia documento di identità;*

*tav. 1: relazione illustrativa -Norme Tecniche di Attuazione -prescrizioni -stralci di P.R.G. -P.d.L. in scelta di P.R.G.;*

*tav. 2: previsioni di p.r.g. su stralcio aerofotogrammetrico*

*tav. 3: previsioni di p.r.g. e di p.d.l. su stralcio aerofotogrammetrico*

*tav. 4: previsioni di p.r.g. su stralcio catastale*

REGIONE PUGLIA  
PROVINCIA DI  
BARI

COMUNE DI BISCEGLIE  
Via Trento, 8  
76011 BISCEGLIE (BT)  
Centralino: 0803950111  
www.comune.bisceglie.bt.it

Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.)

Tel. 0803950511/524/526/527

urbanistica1@comune.bisceglie.bt.it

urbanistica.edilizia@cert.comune.bisceglie.bt.it

Responsabile S.U.E.: Arch. Andrea Porcelli  
Tel. 080 3950510/525

Direttore Ripartizione Tecnica

Arch. Giacomo Losapio  
Tel. 080 3950506

dirigente@comune.bisceglie.bt.it

dirigente.dp.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it



INVIATO TRAMITE:

- Posta ordinaria
- Raccomandata
- Fax
- Posta elettronica
- PEC
- Consegna a mano



## CITTÀ DI BISCEGLIE Ripartizione Tecnica

- tav. 5: previsioni di p.r.g. e di p.d.l. su stralcio catastale
  - tav. 6: piano particellare -visure catastali del comparto;
  - tav. 7: computo grafico delle superfici di maglia
  - tav. 8: planimetria generale di progetto – distanze legali degli edifici
  - tav. 9: planimetria di progetto su base catastale;
  - tav. 10: planimetria di progetto – livello piano terra;
  - tav. 11: planimetria di progetto - livello primo piano;
  - tav. 12: planimetria di progetto - livello secondo piano;
  - tav. 13: planimetria di progetto - livello terzo piano;
  - tav. 14: planimetria di progetto - livello copertura;
  - tav. 15: schema planimetrico di progetto e profilo schematici;
  - tav. 16: tipologia edilizia del sub-comparto "A";
  - tav. 17: tipologia edilizia del sub-comparto "B";
  - tav. 18: tipologia edilizia del sub-comparto "C";
  - tav. 19: tipologia edilizia del sub-comparto "D";
  - tav. 20: tipologia edilizia del sub-comparto "E";
  - tav. 21: progetto schematico delle urbanizzazione primarie (opere stradali);
  - tav. 22: progetto schematico delle urbanizzazione primaria (reti tecnologiche);
  - tav. 23: Tabella A: Ripartizione degli utili e degli oneri;  
Tabella B: Dati tecnici delle tipologie edilizie;
  - tav. 24: studio di fattibilità idro-geo-morfologico e sismico;
  - tav. 25: schema di convenzione
- copia Delibera di Giunta Municipale n. 53 del 13.02.2012;*

A seguito di richiesta da parte Regione Puglia – *Assessorato Urbanistica e Assetto del Territorio*, in data 06.02.2013, prot. 6076, questo Ufficio ha inviato la seguente documentazione integrativa:

- Tav. U/1: - *Relazione paesaggistica;*
- Tav. U/2: - *Coni ottici;*
- Tav. U/3: - *Coni ottici – documentazione fotografica;*
- Tav. U/4: - *Simulazione tridimensionale ingombri volumetrici;*

Con nota del 13.01.2014 - prot. 295 la Regione Puglia – *Assessorato Urbanistica e Assetto del Territorio* ha trasmesso agli interessati il preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/90;

In riscontro alla citata nota del 13.01.2014, la ditta del sub-comparto B, ha comunicato alla Regione Puglia, con nota datata 24/01/2014, acquisita al protocollo del Servizio Ass. del Territorio in data 20.02.2014 prot. n. 2549, "la propria disponibilità ad accogliere tutte le indicazioni progettuali suggerite dall'Ufficio di Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia" di cui alla predetta nota prot. n. 295 del 13.01.2014;

Con successiva nota del 05.02.2014 – prot. n. 5613, il Comune di Bisceglie condividendo le indicazioni della Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio (di cui alla nota del 13.01.2014 – prot. 295), trasmetteva la richiesta dei lottizzanti datata al 28.01.2014 e acquisita alla Regione Puglia con n. 3507 del 10.03.2014, in merito ad un incontro tecnico preliminare con il Servizio e il Comune per "esaminare nei tempi e nei modi le soluzioni progettuali da adottarsi", accogliendo in toto le indicazioni suggerite dall'Ufficio di Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia;

Con nota inviata a mezzo posta elettronica, la Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, comunicava al Comune di Bisceglie la data del succitato incontro preliminare che si è svolto con i lottizzanti nel giorno 19.03.2014, presso gli uffici regionali;

REGIONE PUGLIA  
PROVINCIA DI  
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

COMUNE DI BISCEGLIE  
Via Trento, 8  
76011 BISCEGLIE (BT)  
Centralino: 0803950111

[www.comune.bisceglie.bt.it](http://www.comune.bisceglie.bt.it)

Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.)

Tel.0803950511/524/526/527

[urbanistica1@comune.bisceglie.ba.it](mailto:urbanistica1@comune.bisceglie.ba.it)

[urbanistica.edilizia@cert.comune.bisceglie.bt.it](mailto:urbanistica.edilizia@cert.comune.bisceglie.bt.it)

Responsabile S.U.E.1 Arch. Andrea Porcili  
Tel. 080 3950510/525

Dirigente Ripartizione Tecnica

Arch. Giacomo Losapio  
Tel. 080 3950506

[dirigente@comune.bisceglie.ba.it](mailto:dirigente@comune.bisceglie.ba.it)

[dirigente@cert.comune.bisceglie.bt.it](mailto:dirigente@cert.comune.bisceglie.bt.it)

INVIATO TRAMITE:

- Posta ordinaria
- Raccomandata
- Fax
- Posto elettronico
- PEC
- Consegna a mano



## CITTÀ DI BISCEGLIE Ripartizione Tecnica

In riscontro al citato preavviso di diniego prot. 295 del 13.01.2014 ed a seguito del predetto incontro preliminare con la Regione Puglia, in data 22.05.2015 - prot. 18140, i lottizzanti hanno presentato la documentazione integrativa in recepimento delle indicazioni dettate dall'Ufficio Regionale costituita dai seguenti elaborati grafici:

*tav. 26: Allineamenti di P.R.G. e di P.d.L. con capannoni esistenti su stralcio aerofotogrammetrico;*

*tav. 27: Previsioni di P.R.G. e di P.d.L. con capannoni recuperati su stralcio catastale;*

*tav. 28: Schema planimetrico di progetto e profili schematici;*

*tav. 29: Relazione tecnica illustrativa e tabella di ripartizione della volumetria massima insediabile;*

La nuova configurazione progettata prevede un impianto planimetrico strutturato in considerazione dell'assetto fisico-spaziale dei luoghi, con una trama insediativa che evidenzia il recupero di alcuni manufatti edilizi esistenti (produttivo/residenziale), oltre a definire relazioni tra l'area oggetto di intervento e l'immediato intorno;

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1663 del 25/09/2015, veniva rilasciato il relativo parere paesaggistico con prescrizioni, ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/paesaggio, con la quale si evidenzia che il rispetto degli indirizzi di tutela e degli obiettivi di qualità paesaggistica degli interventi esecutivi delle opere previste dal PdL dovrà essere verificato in sede di rilascio di "autorizzazione paesaggistica" ovvero prima del rilascio del "Permesso di Costruire";

Inoltre, viene precisato che il predetto parere è fatto salvo l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitarie e/o di tutela ambientale ivi compresa la procedura VAS di cui al D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.

In data 03.08.2016 - prot. 32818 i lottizzanti, hanno presentato il P.d.L. della Maglia 165 di PRG adeguato alle prescrizioni del citato parere paesaggistico della Regione Puglia n. 1663 del 25/09/2015.

Tale PdL risulta costituito dalle seguenti tavole di progetto:

**Tavola Unica : elenco tavole; titolo di proprietà (integrativo) e documento di riconoscimento di Dente Francesco e Oniram Trust, subentrati alla Bi-Marmi Spa;**

**Tav. 1: relazione illustrativa -Norme Tecniche di Attuazione -prescrizioni -stralci di P.R.G. -P.d.L. in scala di P.R.G.;**

**Tav. 2: previsioni di P.R.G. su stralcio aerofotogrammetrico;**

**Tav. 3: previsioni di P.R.G. e di P.d.L. su stralcio aerofotogrammetrico;**

**Tav. 4: previsioni di P.R.G. su stralcio catastale;**

**Tav. 5: previsioni di P.R.G. e di P.d.L. su stralcio catastale;**

**Tav. 6: piano particellare -visure catastali del comparto - tabella costitutiva del Consorzio Urbanistico;**

**Tav. 7: computo grafico delle superfici di maglia;**

**Tav. 8: planimetria di progetto - distanze legali degli edifici;**

**Tav. 9: planimetria di progetto su base catastale;**

**Tav. 10: planimetria di progetto - Arredo urbano (livello piano terra);**

**Tav. 11: planimetria di progetto - Arredo urbano (livello piano tipo);**

**Tav. 12: planivolumetrico e profili schematici;**

**Tav. 13: planimetria di progetto - Unità minime d'intervento;**

**Tav. 14: tipologia edilizia del sub-comparto "A";**

**Tav. 15: tipologia edilizia del sub-comparto "B";**

**Tav. 16: tipologia edilizia del sub-comparto "C";**

**Tav. 17: tipologia edilizia del sub-comparto "D";**

**Tav. 18: tipologia edilizia del sub-comparto "E";**

**Tav. 19: progetto schematico delle urbanizzazioni primaria (opere stradali);**

REGIONE PUGLIA  
PROVINCIA DI  
BARI

COMUNE DI BISCEGLIE  
Via Trento, 8  
76011 BISCEGLIE (BT)  
Centralino: 0803950111

www.comune.bisceglie.bt.it

Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.)

Tel. 0803950511/524/526/527

urbanistica1@comune.bisceglie.ba.it

urbanistica.edilizia@cert.comune.bisceglie.ba.it

Responsabile S.U.E.: Arch. Andrea Porcelli  
Tel. 080 3950510/525

Dirigente Ripartizione Tecnica

Arch. Giacomo Losopio  
Tel. 080 3950506

dirigenteutic@comune.bisceglie.ba.it

dirigentein.tecnica@cert.comune.bisceglie.ba.it



INVIATO TRAMITE:

- Posta ordinaria
- Raccomandata
- Fax
- Poste elettronica
- PEC
- Consegna a mano



# CITTÀ DI BISCEGLIE Ripartizione Tecnica

- Tav. 20: progetto schematico delle urbanizzazioni primaria (reti tecnologiche);  
 Tav. 21: Tabella A: Ripartizione degli utili e degli oneri;  
 Tabella B: Dati tecnici delle tipologie edilizie;  
 Sistemazioni stradali delle U.M.I.  
 Tav. 22: studio di fattibilità idro-geo-morfologica e sismico (ex art. 89 del D.P.R. n. 380/01);  
 Tav. 23: schema di convenzione

In particolare, il P.d.L. prevede per i comparti B, C, E "il recupero architettonico, ecologico e paesaggistico di parte dei manufatti esistenti a destinazione produttiva/industriale, caratterizzata da forte valore "identificativo", e la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica destinati ad edilizia turistica-balneare, residenziale e commerciale. L'organizzazione della viabilità è caratterizzata da una strada dorsale della sezione di 16,00 m a Sud dei sub-comparti A, B, C, D, E, di collegamento tra Via Prussiano e Via San Francesco, mentre con riferimento alla litoranea posta a Nord della maglia si prevede una pista ciclabile e percorso pedonale;

Detta soluzione progettuale si articola secondo i seguenti parametri urbanistico-edilizi più significativi:

Superficie netta fondiaria.....	mq. 33.490,00
Superficie a verde privato.....	mq. 10.728,00
Superficie per allarg. Stradale di PRG e strada di PdL.....	mq. 11.255,00
Superficie complessiva di maglia.....	mq. 55.473,00
Indice di fabbricabilità fondiaria Zona C3.....	mc/mq 2,50
Volume edificatorio di base.....	mc 83.725,00
Indice territoriale di base.....	mc/mq 1,5092928
Volume insediabile di base.....	mc 83.725,00
Superficie a standards.....	mq. 15.070,50
Superficie territoriale di base.....	mq. 70.543,50
Indice di fabbricabilità territoriale di base.....	mc/mq 1,18685633687

In data 19.09.2016 – prot. 39543, i lottizzanti, hanno presentato a questo Ufficio (autorità procedente) il "rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS" del PdL della Maglia 165 di PRG, ai sensi della D.L. 152/2006, R.R. 18/2013, L.R. 4/2014, adottato con Delibera di G.M. n. 53 del 13.02.2012, adeguato al parere paesaggistico di cui alla Delibera di G.R. n. 1663 del 25.09.2015;

Con nota del 22.09.2016 – prot.40452, questo Ufficio (autorità procedente) trasmetteva il succitato "rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS" del PdL della maglia 165 di PRG, alla Ripartizione Ambiente AA.PP. Ambiente-Demanio-Patrimonio (autorità competente) per l'attivazione delle procedure connesse alla VAS;

Con Determinazione Dirigenziale n. 92 dell'11.12.2017, della Ripartizione AA.PP. Ambiente-Demanio-Patrimonio (autorità competente), emetteva quale provvedimento finale di "non assoggettabilità alla procedura VAS" il PdL adottato con Delibera di G.M. n. 53 del 13.02.2012, adeguato al parere paesaggistico di cui alla Delibera di G.R. n. 1663 del 25.09.2015, a condizione che risultino rispettate le prescrizioni indicate dagli enti competenti in materia ambientale ed enti territoriali consultati che fanno parte integrante del medesimo provvedimento;

Considerato che il P.d.L., così come adeguato che ha ottenuto al parere paesaggistico favorevole di cui alla Delibera di GR n. 1663 del 29.09.2015 e, che è stato sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VAS, si

IONE PUGLIA

VENEZIA DI  
LETTA-ANDRIA-TRANI

COMUNE DI BISCEGLIE  
Via Trento, 8  
76011 BISCEGLIE (BT)  
Centralino: 0803950111

www.comune.bisceglie.bt.it

Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.)

Tel. 0803950511/524/526/527

urbanistica1@comune.bisceglie.ba.it

urbanistica.edilizia@cert.comune.bisceglie.ba.it

Responsabile S.U.E.: Arch. Andrea Porcellì  
Tel. 080 3950510/525

Dirigente Ripartizione Tecnica

Arch. Giacomo Losapio  
Tel. 080 3950506

dirigente1@comune.bisceglie.ba.it

dirigente10.tecnica@cert.comune.bisceglie.ba.it

INVIATO TRAMITE: **RE**

- Posta ordinaria **PP**  
 Raccomandato **RA**  
 FAX  
 Posta elettronica  
 PEC  
 Consegna a mano



## CITTÀ DI BISCEGLIE Ripartizione Tecnica

presenta planovolumetricamente diverso rispetto a quello a suo tempo adottato dalla Giunta Municipale n. 53 del 13.02.2012, si ritiene che lo stesso debba essere nuovamente adottato e pubblicato prima dell'approvazione definitiva;

Con la Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29/05/2000 si stabiliva, tra l'altro, di sopprimere alcune Commissioni tra cui la Commissione Edilizia Comunale, e che pertanto il Piano può essere adottato col solo parere del dirigente della Ripartizione Tecnica;

Per quanto sopra riportato e di competenza di questo Ufficio, si esprime quindi **PARERE FAVOREVOLE** alla nuova adozione del P.d.L. della Maglia n. 165 di P.R.G. (zona omogenea C3) esteso anche alle aree destinate dal P.R.G. a standards urbanistici, alle seguenti prescrizioni:

- rispetto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1663 del 25.09.2015, pubblicata sul BURP n. 132 del 09.10.2015;
- rispetto della Determinazione Dirigenziale n. 92 dell'11.12.2017, della Ripartizione AA.PP. Ambiente-Demanio-Patrimonio (autorità competente), relativo al provvedimento finale di "non assoggettabilità alla procedura VAS" con le rispettive prescrizioni;
- obbligo di dotarsi di "autorizzazione paesaggistica" prima del rilascio di ogni "Permesso di Costruire" relativo agli interventi esecutivi delle opere previste, nel rispetto anche del Regolamento Edilizio Comunale approvato con delibera di CC n. 141 del 29.12.2017 e del Regolamento Edilizio Tipo della Regione Puglia approvato con DGR n. 2250/2017, pubblicata sul Suppl. n. 6 al BURP 11.01.2018.
- Obbligo di acquisire prima del rilascio del PdC il parere ai sensi dell'art. 55 del Codice di Navigazione per gli interventi ricadenti nelle aree soggette a tale articolo;

Per quanto attiene l'attuazione del piano, fermo restando la necessità della preventiva approvazione dei progetti delle opere di urbanizzazione secondo la procedura stabilita dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, si ritiene che, nel caso specifico, la Giunta o il Consiglio Comunale (come da Deliberazione di CC n. 57 del 12.09.2011) può dichiarare esplicitamente, in sede di approvazione del P.d.L., la sussistenza di precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, ai sensi dell'art. 22, comma 3 lettera b) del D.P.R. 380/2001, al fine di consentire la possibilità di realizzare gli interventi edilizi in esso previsti mediante SCIA alt. al PdC (ex DIA) in alternativa al Permesso di Costruire (PdC).

Tale dichiarazione avrà validità solo nel caso in cui gli interventi edilizi rispettino le precise indicazioni planovolumetriche indicate dal Piano di Lottizzazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Arch. Andrea Porcelli)

Ai sensi dell'art. 21, 1° comma, della L.R. 31/5/80, n. 56, si esprime il seguente parere:

IL DIRIGENTE RIPARTIZIONE TECNICA  
(Arch. Giacomo Losapio)

REGIONE PUGLIA  
PROVINCIA DI  
BARI

COMUNE DI BISCEGLIE  
Via Trento, 8  
76011 BISCEGLIE (BT)  
Centralino: 0803950121  
www.comune.bisceglie.bt.it

Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.)

Tel. 0803950511/524/526/527

urbanistica1@comune.bisceglie.ba.it

urbanistica.edilizia@cert.comune.bisceglie.bt.it

Responsabile S.U.E.: Arch. Andrea Porcelli  
Tel. 080 3950510/525

Dirigente Ripartizione Tecnica

Arch. Giacomo Losapio  
Tel. 080 3950506

dirigenteute@comune.bisceglie.ba.it

dirigenterio.technica@cert.comune.bisceglie.bt.it

INVIATO TRAMITE:

- Posta ordinaria
- Raccomandata
- Fax
- Posta elettronica
- PEC
- Consegna a mano

Allegato  
archivio/file  
esterno



**Comune  
di  
Bisceglie**

Provincia di Barletta - Andria - Trani



Ripartizione AA.PP.Ambiente-Demanio -Patrimonio/  
Sportello Patrimonio-Demanio-Ambiente-Igiene-Sanit  
**DETERMINAZIONE (COPIA) \*00092\* del 11/12/2017**

**Procedimento di verifica di assoggettabilita' a  
VAS del PDL Maglia n. 165 di PRG adottato con  
DGM n. 53 del 13.12.2012 e adeguato al parere  
paesaggistico di cui alla DGR n. 163 del  
25.09.2015.**

Firmatario

Dirigente Ripartizione AA.PP-Ambiente-Demanio-Patr  
F.to ATTOLICO DOTT ALESSANDRO NICOLA

Nr. Reg. Generale  
Nr. Reg. ALBO PRETORIO  
Periodo affissione

\*01464/2017\* del 11/12/2017  
\*03476/2017\* del 18/12/2017  
18/12/2017 02/01/2018

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS**  
**D.Lgs 152/2006 - L.R. n.44/2012 - R.R. n.18/2013 - L.R. n. 4/2014**

Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS del PDL Maglia n. 165 di PRG adottato con DGM n. 53 del 13.12.2012 e adeguato al parere paesaggistico di cui alla DGR n. 163 del 25.09.2015.

**IL DIRIGENTE**

**Ripartizione AA.PP./Ambiente -Demanio-Patrimonio**

**RICHIAMATA** la Legge Regionale Puglia del 12 febbraio 2014 n.4, pubblicata sul BURP n. 21 del 17 febbraio 2014, "Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica);

**Premesso che:**

• [In data 21.09.2016 perveniva con protocollo generale dell'Ente al n°0040452 del 22.9.2016 nota della Rip. Tecnica avente per oggetto **RAPPORTO PRELIMINARE DI EX D.Lgs 152/2006 - L.R. n.44/2012 - R.R. n.18/2013 - L.R. n. 4/2014 PER IL Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS del PDL Maglia n. 165 di PRG adottato con DGM n. 53/13.12.2012 e adeguato al parere paesaggistico di cui alla DGR n. 163 del 25.09.2015 per permettere a questa Ripartizione ambiente in qualità di "Autorità Competente" l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Vas semplificata del piano urbanistico di che trattasi al fine di acquisire il relativo parere in merito alle procedure di valutazione ambientale;**

• [con nota datata 13/03/2017 prot. generale Comune di Bisceglie n. 11045 del 14/03/2017, questa "Autorità Competente", verificato che l'intervento in oggetto rientrava nelle procedure stabilite dal Regolamento di attuazione della L.R. n. 44/2012 evidenziando che lo stesso risultava sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS semplificata ai sensi dell'art. 6.2 del citato Regolamento Regionale n. 18/2013, ha provveduto ad individuare gli Enti soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati (SCMA):

- REGIONE PUGLIA - SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO - UFFICIO ATTUAZIONE PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA
- REGIONE PUGLIA - SERVIZIO URBANISTICA
- REGIONE PUGLIA - SERVIZIO ECOLOGIA - UFFICIO VAS
- REGIONE PUGLIA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - UFFICIO SISMICO E GEOLOGICO
- REGIONE PUGLIA - SERVIZIO RETI ED INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'
- REGIONE PUGLIA - SERVIZIO RISORSE NATURALI
- REGIONE PUGLIA - SERVIZIO TUTELA DELLE ACQUE
- DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA PUGLIA
- SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI BARI, BARLETTA - ANDRIA - TRANI E FOGGIA -
- DIREZIONE GENERALE ASL BT
- PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI, SETTORE URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO, PTCP, PAESAGGIO, GENIO CIVILE E DIFESA DEL SUOLO
- PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI, SETTORE AMBIENTE, ENERGIA, AREE PROTETTE
  
- PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI, SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
- REGIONE PUGLIA - UFFICIO PARCHI E TUTELA DELLA BIODIVERSITA' -
- REGIONE PUGLIA - SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE
- AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (ARPA PUGLIA)
- AUTORITA' DI BACINO DELLA PUGLIA
- AUTORITA' IDRICA PUGLIESE
- PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI, SETTORE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E VIABILITA'
- ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. UNITÀ COMUNICAZIONE
- REGIONE PUGLIA - SERVIZIO CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICHE
- DIRIGENTE RIPARTIZIONE TECNICA COMUNE DI BISCEGLIE - SERVIZI PROGRAMMI COMPLESSI (autorità procedente)

• [Con la stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione ed esclusivamente per via telematica, il proprio contributo alle autorità competente e proponente, esclusivamente per via telematica al fine di facilitare la conclusione del procedimento nei tempi previsti.

**Considerato che:**

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio - sezione Pianificazione e programmazione delle infrastrutture per la mobilità - servizio Pianificazione della mobilità e Trasporti con nota AOO\_148/Prot/27 MARZO 2017/556 ha fatto pervenire il contributo di competenza che si allega;
  - l'Autorità di Bacino della Puglia con nota AOO\_AFF\_GEN 0005291 U 20/04/2017 ha fatto pervenire il contributo di competenza che si allega non evidenziando vincoli PAI per l'area d'intervento;
  - la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barietta-Andria-Trani e Foggia con nota MIBACT-SABAP-FG FP 0003012 24/04/2017 Cl.34.04.11/5.2 ha fatto pervenire il contributo di competenza che si allega;
  - il Dirigente della Rip. Tecnica arch. Giacomo Losapio con email del 17/11/2017 e 05/12/2017 confermava l'assenso della Regione Puglia sotto l'aspetto Paesaggistico del PdL maglia 165 ribadendo che i relativi permessi a costruire saranno subordinati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ordinaria;
- Visto che non sono pervenuti ulteriori contributi da parte degli SCMA invitati, all'autorità competente, né per via telematica né per via cartacea;
- Visto che il piano di che trattasi risulta approvato con delibera di GM. del Comune di Bisceglie n. 53 del 13.02.2012 a seguito di parere favorevole con prescrizioni della Rip. tecnica del 28.12.2011;
- Vista che la Regione Puglia con Delibera n. 1663 del 25.09.2015 rilasciava parere paesaggistico con prescrizioni, fermo restando per gli interventi esecutivi delle opere previste l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica e cioè prima del rilascio del permesso a costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione;
- Considerato che nell'intervento proposto, agli esclusivi fini della valutazione ambientale e come si evince dal rapporto preliminare ambientale di verifica presentato:
- in linea generale, ed ovviamente nei limiti della trasformazione edilizia di un'area antropizzata (con i relativi aumenti di carico insediativo e di pressione ambientale), può considerarsi una sostanziale compatibilità tra l'intervento ipotizzato e le componenti ambientali analizzate, considerando l'incremento di aree per servizi che la realizzazione dell'intervento produce, e la riqualificazione ambientale di un'area già ampiamente antropizzata e fortemente degradata;
  - il rispetto le componenti ambientali nell'attuazione del piano (come qualsiasi piano attuativo per residenza e/o di servizi), produce impatti negativi sulla qualità dell'aria (per il previsto aumento di pressione antropica ed il conseguente aumento di traffico veicolare, produzione di anidride carbonica, ecc.) e sull'inquinamento acustico (aumento di traffico veicolare) il tutto chiaramente "mediato" dalla ubicazione dell'area di intervento (area urbanizzata) e dalla presenza in prossimità della stessa area del porto e di altre strutture (con il conseguente grado sollecitazioni sulle componenti ambientali), così come sostanzialmente inesistenti (o influenti) gli effetti del piano sulle componenti acqua; idrologia superficiale e sotterranea; acque reflue, sul sistema marino-costiero; sulla gestione e dei rifiuti (rientrando nell'ordinario di gestione); sull'inquinamento elettromagnetico; sulle aree protette e parchi;
  - positivi e molto positivi possono considerarsi gli effetti sulla componente suolo (perché attualmente l'area è in stato di degrado, mentre nell'attuazione del piano è prevista la realizzazione e cessione gratuita di ampie aree per servizi); sulla biodiversità (vedi componente suolo); sull'organizzazione insediativa ed i servizi (per la forte dotazione di servizi di proprietà pubblica e privata) che il piano offre;
  - sostanzialmente inesistenti (o influenti) gli effetti del piano sulle criticità qualità dell'acqua; pericolosità geomorfologica ed idraulica; rischio di incidente rilevante; rifiuti; inquinamento elettromagnetico; inquinamento acustico; mobilità (carico di traffico); permeabilità dei suoli;
  - positivi e molto positivi, gli effetti sulle criticità ambientali relativi alla biodiversità floristica e faunistica (per la presenza della prevista area a verde attrezzato e delle cortine arboree) e sulla criticità mobilità/dotazione di parcheggi (per la presenza di diverse aree per parcheggi pubblici e/o privati);
  - il concetto di sviluppo sostenibile e la conseguente integrazione delle considerazioni ambientali, non può prescindere dalla valutazione positiva della riqualificazione ambientale stesso e dell'incremento generale di aree a servizi conseguente all'attuazione del piano infatti una residenza "sostenibile" potrebbe sicuramente migliorare le condizioni di degrado ambientale in cui detta maglia oggi si trova e quindi assolvere a quelle necessità di riqualificazione che la normativa in materia ambientale persegue;
  - lo sviluppo sostenibile (inteso anche come qualità dell'abitare) è attuato ed assicurato determinando la compatibilità tra l'intervento ipotizzato e le componenti ambientali analizzate;
  - la riqualificazione ambientale e l'incremento dei servizi avviene in'area totalmente

urbanizzata, totalmente antropizzata ed attualmente in disuso, lo sviluppo sostenibile (inteso anche come qualità del vivere sociale) è comunque salvaguardato;

- In linea generale, ed ovviamente nei limiti di una trasformazione edilizia di un'area antropizzata con i relativi aumenti di carico insediativo e di pressione ambientale, si può determinare una compatibilità di massima tra l'intervento ipotizzato e le componenti ambientali analizzate, considerando (anche) la riqualificazione ambientale e l'incremento di aree per servizi che la realizzazione dell'intervento produce, a fronte di una incidenza di urbanizzazione di un'area già compromessa dal punto di vista ambientale;
- non si rilevano riflessi diretti del piano rispetto all'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;
- non si rilevano particolari rischi per la salute umana o per l'ambiente (se non nei limiti di una trasformazione edilizia di un'area antropizzata);
- le caratteristiche della ridefinizione urbanistica proposta e del conseguente Piano Urbanistico Esecutivo da attuare e la dimensione e le caratteristiche dell'area interessata (area fortemente antropizzata di limitata estensione); l'entità degli impatti negativi sarà minima (sono stati rilevati anche impatti positivi) e l'estensione nello spazio degli impatti sarà limitato all'area di intervento;
- non sono stati rilevati sull'area di intervento e sulle aree limitrofe speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
- il valore ambientale dell'area è basso (in quanto area già antropizzata, urbanizzata ed attualmente in disuso) ed il conseguente grado di vulnerabilità (in riferimento al superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo) è nullo;
- che come indicato dalla relazione istruttoria redatta dalla Rip. Tecnica il Piano è stato sottoposto al parere paesaggistico della Regione Puglia in quanto la maglia urbanistica è da intendersi sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004, in quanto compresa nella fascia di mt 300 dal mare e perché pur essendo stata inserita in un PPA alla data del 6/9/1985 non ha avuto pratica attuazione;
- che detto piano nella versione attuale risulta conforme al PRG, avendo recepito tutte le indicazioni fornite sia dall'Ufficio Tecnico Comunale e della Delibera della Giunta Regionale più volte richiamate prevedendo una viabilità carrabile per autoveicoli ricavata nelle aree a destinazione fondiaria (con riduzione delle volumetrie) distante da quella litoranea e il mantenimento di alcuni edifici industriali come prescritto dalla Regione in linea e armonia col PPTR;
- in relazione infine al parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barietta-Andria-Trani e Foggia con nota MIBACT-SABAP-FG FP 0003012 24/04/2017 CL.34.04.11/5:2, relativamente alla proposta di assoggettamento a VAS, considerando che il parere richiesto nell'ambito del procedimento deve riferirsi al D. Lgs. 42/2004 (Codice Beni Culturali - Codice URBANI) e che in relazione alle prescrizioni della Delibera Regione Puglia n. 1663 del 25.09.2015 gli interventi esecutivi delle opere previste sono sottoposti all'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica prima del rilascio del permesso a costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione e che pertanto il piano non ha bisogno di altre verifiche paesaggistiche;
- infine nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità VAS presentato, sono stati considerati i rapporti del PdL con le varie pianificazioni valutando tutti gli aspetti ambientali legati alla progettazione prevista e in particolar modo, sono stati presi in considerazione tutti i possibili impatti ed interferenze verso le componenti abiotiche (suolo e sottosuolo, polveri, aria, acqua in superficie e nel sottosuolo, rumore, e paesaggio dal punto di vista visuale) e le componenti biotiche (umana, fauna, flora, clima, agroalimentare, traffico e beni culturali ed artistici) prevedendone per le eventuali interferenze negative, le opportune misure di prevenzione, mitigazione e/o compensazione.

**TENUTO CONTO** che il presente atto non comporta alcun impiego di spesa per l'amm.ione comunale;

**VISTI :**

- Gli artt. 107, 163 commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
- L'art. 4 comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 Marzo 2001;
- Lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

**DATO ATTO** che:

- [ ] il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete Internet ai sensi del D.Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33;
- [ ] la presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D. Lgs. del 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
- [ ] l'istruttoria della presente determinazione dirigenziale è stata curata dal Responsabile del Servizio Ambiente/Demanio/Patrimonio ;

•  è stata verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione per l'istruttore e il Dirigente della Ripartizione proponente;

•  non risultano in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento;

•  l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

ACCERTATA la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del T.U.EE.LL. approvato con Decreto Lgs. N. 267/2000 e la relativa regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

CONSIDERATO che la presente determinazione, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 07.08.1990 n. 241, è stata redatta tenendo conto di quanto previsto dal vigente Piano di Prevenzione della Corruzione e che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

DETERMINA

1.  di considerare, la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.  di non assoggettare alla procedura di V.A.S. il PdL Maglia n. 165 di PRG adottato con DGM n. 53 del 13.12.2012 e adeguato al parere paesaggistico di cui alla DGR n. 163 del 25.09.2015 a condizione che risultino rispettate le prescrizioni indicate dagli enti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati (SCMA) consultati con nota del 13/03/2017- prot. generale Comune di Bisceglie n. 11048 del 14/03/2017, e precisamente quelle:

- della Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio - sezione Pianificazione e programmazione delle infrastrutture per la mobilità servizio Pianificazione della mobilità e Trasporti con nota ADO 148/P/03/27 MARZO 2017/556;

- della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta-Andria-Trani e Foggia con nota MIBACT-SABAP-FG FP 0003012 24/04/2017 CI.34.04.11/5.2 relativamente redazione della carta del Rischio Archeologico relativa all'area interessata dal PdL prima del rilascio del permesso a costruire così da permettere ed effettuare le eventuali specifiche valutazioni di competenza della stessa;

- della Delibera Regione Puglia n. 1663 del 25.09.2015;

- della GM. n. 53 del 13.02.2012 del Comune di Bisceglie;

- del Dirigente della Rip. Tecnica arch. Giacomo Losapio che subordina il rilascio dei relativi permessi a costruire del PdL maglia 165 all'autorizzazione paesaggistica ordinaria;

in quanto il Piano di Lottizzazione della maglia n. 165 di PRG proposto, non comporta impatti ambientali significativi;

3.  dare atto che il presente parere di V.A.S. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge in merito all'attività da svolgere ;

→ 4.  di dare atto che tutta la documentazione in narrativa è depositata agli atti della Rip. Ambiente/Demanio/Patrimonio del Comune di Bisceglie dove può essere visionata da chiunque abbia interesse nella citata procedura;

5.  di notificare il presente provvedimento agli interessati;

6.  di trasmettere presente provvedimento all'autorità procedente del Comune di Bisceglie per gli ulteriori adempimenti di competenza;

7.  di far pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale del comune di Bisceglie e all'Albo comunale.

8.  dare atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm. e ii.

9.  Avverso il presente provvedimento ai sensi della Legge 241/1990 ss.mm.ii. può proporre entro 60 gg. ricorso al tar Puglia e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Nr. Reg. Generale \*01464\* del 11/12/2017  
Nr. Reg. Emittente \*00092/2017\*  
Nr. Reg. ALBO PRETORIO \*03476/2017\*  
Periodo affissione 18/12/2017 02/01/2018

11/12/2017

Dirigente Ripartizione AA.PP-Ambiente-Demanio-Patr  
F.to ATTOLICO DOTT ALESSANDRO NICOLA

#### REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

In applicazione del piano di prevenzione della corruzione, il responsabile dell'istruttoria **SWISAGLIA PIERPAOLO**, nonché il dirigente **ATTOLICO DOTT ALESSANDRO NICOLA** che assume l'atto, ciascuno nei limiti della competenza tecnico-giuridica esigibili per la categoria di inquadramento, dichiarano:  
Di aver rispettato le norme legislative e regolamentari che disciplinano il procedimento ed allo scopo rendono parere preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'articolo 147bis t.u. 267/00

Ciascuno per quanto riferibile alla propria persona, dichiara che:  
-non occorrono situazioni di impedimento, né di conflitto di interesse, anche potenziale, né altre situazioni comportanti obbligo di astensione.

11/12/2017  
Dirigente Ripartizione AA.PP-Ambiente-Demanio-Patr  
F.to ATTOLICO DOTT ALESSANDRO NICOLA

11/12/2017  
F.to SWISAGLIA PIERPAOLO

#### REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né riflessi sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente, non richiede parere contabile, né attestazione di copertura finanziaria, ed è immediatamente esecutivo

11/12/2017

Dirigente Ripartizione AA.PP-Ambiente-Demanio-Patr  
F.to ATTOLICO DOTT ALESSANDRO NICOLA

19/12/2017 Per COPIA CONFORME all'originale



# REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **1663** del 25/09/2015 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIPRA: AST/DEL/2015/00036

**OGGETTO:** Piano di Lottizzazione maglia 165 - zona C3 del vigente PRG. Delibera di GM n.53/2012. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle NTA del PUTT/P.  
**Proponente:** Ditta De Candia Maria e altri

L'anno 2015 addì 25 del mese di Settembre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
Presidente	Michele Emiliano	Assessore	Leonardo di Gioia
V.Presidente	Antonio Nunziante		
Assessore	Loredana Capone		
Assessore	Anna Maria Curcuruto		
Assessore	Giovanni Giannini		
Assessore	Sebastiano Leo		
Assessore	Giovanni Liviano		
Assessore	Salvatore Negro		
Assessore	Raffaele Piemontese		
Assessore	Domenico Santorsola		

Assiste alla seduta il Segretario redigente: Dott. Bernardo Notarangelo

REGIONE PUGLIA  
AREA POLITICHE PER LA MOBILITA'  
E LA QUALITA' URBANA  
SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO  
La presente copia composta da n. 12 facciate,  
è conforme all'originale agli atti del Servizio  
Assetto del Territorio.  
Bari: 06-10-15

Il Funzionario



L'Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale, arch. Anna Maria Curcuruto, sulla scorta della istruttoria tecnica espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

**Visto:**

- La Delibera di Giunta Regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul BURP n. 6 del 11.01.2001 di approvazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio ed in particolare l'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P;
- La Delibera di Giunta Regionale 16 febbraio 2015 n. 176, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015 di approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale;

*(Per procedurale e documentazione agli atti)*

**Premesso che:**

- Con nota protocollo n. 16178 del 16.07.2012, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n. 4041 del 26.04.2012, il Comune di Bisceglie ha trasmesso la richiesta di "parere paesaggistico" ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, per la realizzazione del Piano di Lottizzazione della maglia n.165 in zona C3 del vigente PRG. La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:
  - Tav 1 Relazione illustrativa; NTA; Prescrizione; - Stralci di PRG; PdL in scala di PRG
  - Tav 2 Previsioni di PRG su stralzo aerofotogrammetrico;
  - Tav 3 Previsioni di PRG e di PdL su stralzo aerofotogrammetrico;
  - Tav 4 Previsioni di PRG e di PdL su stralzo catastale;
  - Tav 5 Previsioni di PRG e di PdL su stralzo catastale;
  - Tav 6 Piano particolare e visure catastali del Comparto;
  - Tav 7 Computo grafico delle superfici di maglia;
  - Tav 8 Planimetria generale di progetto distanze legate degli edifici;
  - Tav 9 Planimetria di progetto su base catastale;
  - Tav 10 Planimetria di progetto livello piano terra;
  - Tav 11 Planimetria di progetto livello primo piano;
  - Tav 12 Planimetria di progetto livello secondo piano;
  - Tav 13 Planimetria di progetto livello terzo piano;
  - Tav 14 Planimetria di progetto livello di copertura;
  - Tav 15 Schema planimetrico di progetto e profili schematici;
  - Tav 16 Tipologia Edilizia del Sub-Comparto "A";
  - Tav 17 Tipologia Edilizia del Sub-Comparto "B";
  - Tav 18 Tipologia Edilizia del Sub-Comparto "C";
  - Tav 19 Tipologia Edilizia del Sub-Comparto "D";
  - Tav 20 Tipologia Edilizia del Sub-Comparto "E";
  - Tav 21 Progetto schematico delle urbanizzazioni Primarie;
  - Tav 22 Progetto schematico delle urbanizzazioni Primarie;
  - Tav 23 Tabella A: Ripartizione degli utili e degli oneri;
  - Tabella B: Dati tecnici delle tipologie edilizie;
  - Tav 24 Studio di Fattibilità Idro-geo-morfologica e sismica;
  - Tav 25 Schema di Convenzione;
  - Copia di Delibera di Giunta Municipale n. 53 del 13.02.2012
- A seguito di istruttoria preliminare espletata dagli Uffici, sono state riscontrate carenze negli elaborati trasmessi, pertanto con nota n. 6566 del 16.07.2012 il Servizio Assetto del Territorio ha richiesto al Comune di Bisceglie documentazione integrativa, nel dettaglio:
  - Relazione tecnica esplicativa di verifica di conformità paesaggistica dell'intervento in progetto;
  - Documentazione fotografica dello stato dei luoghi e degli edifici con allegato stralzo planimetrico e individuazione dei relativi punti di ripresa;



- Studio dell'impatto visivo dell'insediamento contenente simulazioni tridimensionali degli ingombri volumetrici (viste prospettiche e/o assonometriche da punti di vista significativi) rispetto al contesto, con eventuali proposte di mitigazione paesaggistica.
- Con nota protocollo n. 6076 del 06.02.2013, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n. 1620 del 27.02.2013, il Comune di Bisceglie ha trasmesso la seguente documentazione integrativa:
  - TAV U/1 - Relazione paesaggistica;
  - TAV U/2 - Coni ottici;
  - TAV U/3 - Coni ottici - documentazione fotografica;
  - TAV U/4 - Simulazione tridimensionale ingombri volumetrici;
- Con atto stragiudiziale del 03.01.2014, acquisita al protocollo della Segreteria dell'Ass.to Qualità del Territorio con n. 23 del 07.01.2014, è stata comunicata la diffida a concludere il procedimento del rilascio del parere paesaggistico per il piano di lottizzazione in oggetto da parte di uno dei lottizzanti;
- Con nota protocollo n. 295 del 19.01.2014, il Servizio Assetto del Territorio ha trasmesso al Sindaco del Comune di Bisceglie e alla Ditta, preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 rappresentando che: *"la soluzione progettuale adottata, seppur assicura il recupero di alcuni segni del paesaggio agrario, prevede una rilevante trasformazione dei luoghi, alterando l'assetto fisico-spaziale esistente e i potenziali valori paesaggistici ambientali del contesto. In particolare la soluzione progettuale propone un impianto planimetrico non strutturato in considerazione dell'assetto fisico-spaziale dei luoghi, ma corpi di fabbrica e viabilità con una nuova trama insediativa. Pertanto la soluzione progettuale proposta, che non prevede il recupero di alcun manufatto edilizio esistente (produttivo/residenziale), annulla del tutto, il descritto valore del preesistente insediamento, alterando profondamente lo stato dei luoghi e le relazioni tra l'area oggetto di intervento e l'immediato intorno. Con riferimento agli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale dell'ambito "Puglia Centrale" del PPTR, i quali in virtù dell'art. 106 delle NTA del PPTR, devono trovare applicazione in queste aree, si rileva che la soluzione progettuale non prevede la riqualificazione, ricostruzione, e recupero del patrimonio edilizio esistente, in termini di qualità architettonica e paesaggistica".* Pertanto in detto preavviso di diniego il Servizio Assetto del Territorio ha concluso che la soluzione proposta contrasta *"con gli indirizzi di tutela paesaggistica delle NTA del PUTT/P, nonché con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR"*. Nella suddetta nota inoltre al fine di rivalutare una differente soluzione progettuale, che superasse le riscontrate criticità di carattere paesaggistico, sono state indicate, secondo quanto previsto dal citato art 10 bis della L. 241/1990 le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie per il superamento del parere negativo, ciò anche in accordo con gli indirizzi DRAG-PUE (approvato con DGR n. 2753, e pubblicata sul BURP n. 7 del 14.01.2011);
- Con nota del 24.01.2014, acquisita al protocollo del Servizio Ass. del Territorio con n. 2549 del 20.02.2014, la ditta del sub-comparto B ha comunicato *"la propria disponibilità ad accogliere tutte le indicazioni progettuali suggerite dall'Ufficio di Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia"* di cui alla nota prot. n. 295 del 13.01.2014;
- Con nota protocollo n. 5613 del 05.02.2014, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n. 3507 del 10.03.2014, il Comune di Bisceglie condividendo le indicazioni di cui alla nota protocollo n. 295 del 13.01.2014 del Servizio Assetto del



18

Territorio ha trasmesso la nota datata al 28.01.2014 i cui lottizzanti del predetto PDL hanno chiesto un incontro tecnico preliminare con il Servizio e con il Comune per "esaminare nei tempi e nei modi le soluzioni progettuali da adottarsi accogliendo in toto le indicazioni suggerite dall'Ufficio di Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia";

- Con nota inviata a mezzo posta elettronica la Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia ha comunicato al Comune di Bisceglie la data d'incontro preliminare che si è svolto con i lottizzanti nel giorno 19.03.2014, presso gli uffici regionali;
- Con atto stragiudiziale del 21 marzo 2014, acquisita al protocollo della Segreteria dell'Ass.to Qualità del Territorio con n. 778 del 24.03.2014, è stata comunicata la diffida a concludere il procedimento del rilascio del parere paesaggistico per il piano di lottizzazione in oggetto da parte di alcuni lottizzanti;
- Con nota del 4 aprile 2014, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n. 6445 del 29.04.2014, alcuni lottizzanti hanno "riconfermato di aver accettato in toto sia le indicazioni del preavviso di diniego, che le ulteriori indicazioni prodotte durante l'incontro tenutosi presso gli uffici della Regione Puglia del 19.03.2014 e comunicano che si sta procedendo alla stesura di un nuovo piano di lottizzazione completamente in linea con tutte le indicazioni prodotte nelle riunioni del 19.03.2014";
- Con nota protocollo n. 6727 del 05.05.2014, il Servizio Assetto del Territorio ha trasmesso ai lottizzanti firmatari dell'atto stragiudiziale del 21 marzo 2014; la suddetta nota del 4 aprile 2014, firmata da altri lottizzanti;
- Con la pubblicazione sul BURP n.40 del 23.03.2015 è entrato in vigore il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con Delibera di Giunta Regionale 16 febbraio 2015 n. 176;
- Con nota n. 18140 del 22 maggio 2015, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n. 5352 del 28.05.2015, il Comune di Bisceglie in riscontro al suddetto preavviso di diniego ha trasmesso la seguente documentazione:
  - Tav 26 Allineamenti di PRG e di Pdl con capannoni esistenti su stralcio aerofotogrammetrico;
  - Tav 27 Allineamenti di PRG e di Pdl con capannoni recuperati su stralcio aerofotogrammetrico;
  - Tav 28 -Schema planimetrico di progetto e profili schematici;
  - Tav 29 -Relazione tecnica illustrativa con relativa tabella di ripartizione della volumetria massima insediabile

Tutto ciò premesso:

- con la presente Delibera di Giunta Regionale si conclude la fase procedimentale, di cui al citata comunicazione ex art 10 bis della L 241/1990, ai sensi del previgente Piano Paesaggistico PUTT/p (DGR 1748/2000) valutando comunque il non contrasto con il sopravvenuto nuovo Piano Paesaggistico PPTR (DGR 176/2015), sebbene ai sensi dell'approvato PPTR (art 96.1.d) nelle aree ricadenti nel Territori Costruiti di cui all'artt. 5 e 6 delle NTA del PUTT/p non è richiesto alcun parere di compatibilità paesaggistica fino al termine previsto all'art 97 per l'adeguamento dei Piani comunali al PPTR.



*(Descrizione intervento proposto)*

**Evidenziato che:**

Il Piano di Lottizzazione prevede la sistemazione urbanistica della maglia n. 165 del vigente PRG del Comune di BISCEGLIE, tipizzata quale Zona Residenziale Omogenea di Espansione C3. La suddetta maglia è stata suddivisa in n. 5 sub-comparti A, B, C, D, E.

Il progetto ricade su aree individuali in catasto al Fg. n. 12 part. 1360, 85, 100, 56, 747, 2985, 746, 2636, 22, 58, 71, 23, 13, 1015, 1016, 13, 116, 1726, 25, 1725, 3321, 1550, 3319, 59, 2763, 1650, 1806, 2992, 2993, 2220, 1488, 545, 1727, 1467, 3450, 1468, 2994.

La soluzione planivolumetrica modificata in adeguamento alle indicazioni di cui alla nota di preavviso di diniego prof. n. 295 del 13.01.2014 (trasmesso dal Comune con nota n. 18140 del 22 maggio 2015) prevede così come indicato nella relazione tecnica illustrativa (maggio 2015) per i comparti B, C, E "il recupero architettonico, ecologico e paesaggistico di parte dei manufatti esistenti a destinazione produttiva/industriale, caratterizzata da forte valore identitario", e la realizzazione di alcuni nuovi corpi di fabbrica destinati ad edilizia turistica-balneare, residenziale e commerciale. L'organizzazione planimetrica della viabilità è caratterizzata da una strada dorsale della sezione di 16,00 m a Sud dei sub-comparti E, C e D di collegamento tra via Prussiano e Via San Francesco, mentre con riferimento alla litoranea posta a Nord della maglia si prevede una pista ciclabile e percorso pedonale. Detta soluzione progettuale si articola secondo i seguenti parametri urbanistico - edilizi più significativi:

▪ Super. netta fondiaria	mq	33.490,38
▪ Super. a verde privato	mq	10.726,67
▪ Super. per allarg. strade pubbliche e strada di PdL	mq	11.307,22
▪ Super. complessiva di maglia	mq	55.524,47
▪ Indice di fabbricabilità fondiaria Zona C3	mc/mq	2,50
▪ Volume edificatorio di base	mc	83.725,95
▪ Indice territoriale di base	mc/mq	1,50791084
▪ Volume insediabile di base	mc	83.725,95
▪ Superficie a standard	mq	15.884,55
▪ Superficie territoriale di base	mq	70.595,14
▪ Indice di fabbricabilità territoriale di base	mc/mq	1,18600161

*(Valutazione della compatibilità paesaggistica)*

**- Tutele di cui al d.lgs 42/2004**

L'intervento proposto ricade in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 134 o 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., e più precisamente da Area tutelata ex lege o art. 142 D.Lgs. n. 42/2004, Lettera C (territori costieri).

**- Tutele di cui al PUTT/P**

Dalla Relazione paesaggistica (TAV U/1) trasmessa dal Comune di Bisceglie con nota n. 6076 del 06.02.2013 nonché dalla relazione tecnica-parere del 28.12.2011 allegata alla delibera di GC n. 53/2012, si evince che l'area ricade nel cd "Territori Costruiti" (aree all'interno delle quali ai sensi, non trovano applicazione le norme di tutela contenute al Titolo II "Ambiti Territoriali Estesi" e al Titolo III "Ambiti Territoriali Distinti") di cui al comma 5.2 dell'art. 1.03 delle NTA del PUTT/P, in quanto detta maglia è "stata inserita nel secondo PPA approvato in via definitiva con deliberazione n. 844 del 02.02.1988" (cfr pag. 2 relazione-tecnica parere del 28.12.2011).



Handwritten signature or initials.

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell'intervento in progetto, come già rappresentato dal Servizio scrivente con nota prot. n. 295 del 13.01.2014 sulla base della documentazione trasmessa, l'ambito di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi, risulta posizionato a Nord-Est del Comune di Bisceglie in una zona a ridosso della linea di costa in parte urbanizzata e in parte caratterizzata da un sistema di orti costieri.

Il valore paesaggistico-ambientale del contesto in esame, è rilevabile nelle componenti strutturanti gli spazi aperti tra le città costiere del nord barese. Tradizionalmente disabitati e caratterizzati da paesaggi rurali orticoli costieri i suddetti spazi, nel recente passato, sono stati interessati da fenomeni di urbanizzazione a carattere residenziale e produttivo/industriale. Le trasformazioni contemporanee hanno pertanto favorito la saldatura tra gli insediamenti costieri, con carichi antropici che interferiscono con gli equilibri paesaggistici ed ecologici dei contesti territoriali costieri.

Le recenti dismissione di alcuni insediamenti produttivi/industriali presenti in questi territori, rappresentano occasione per favorire la qualificazione paesaggistica del contesto, attraverso il recupero delle situazioni compromesse e la eliminazione dei detrattori anche con la mitigazione degli effetti negativi.

Detti insediamenti produttivi/industriali tuttavia hanno spesso strutturato indirettamente le aree contermini, definendo l'assetto fisico-spaziale dei luoghi e del contesto di riferimento, attraverso gli orientamenti e le giaciture delle volumetrie, i rapporti pieno-vuoto, l'assetto della trama viaria, la parcellizzazione dei lotti, ecc. In particolare quest'ultimi elementi strutturanti l'assetto dei luoghi, rappresentano elementi con cui gli interventi progettuali devono relazionarsi e confrontarsi, anche attraverso il recupero dell'esistente, e la mitigazione degli effetti negativi che essi hanno indotto sul territorio.

Con riferimento all'area d'intervento, interessata dalla presenza di insediamenti produttivi, (marmorie, segherie, ecc.), essa fa parte di un sistema di aree parzialmente edificate, prossime al nucleo urbano di Bisceglie, che, in virtù della condizione di transizione tra abitato, mare e campagna, hanno un potenziale valore, paesaggistico, ambientale ed ecologico a servizio della città. Tali potenziali valori sono riconoscibili tanto nella presenza di assi trasversali che garantiscono una continuità percettiva sul lungomare di via Prussiano e nella reciproca accessibilità tra il litorale e le zone retrostanti, quanto nella connessione ecologica tra diversi sistemi ambientali. In particolare l'area d'intervento, a ridosso del contesto periurbano nord-orientale della città di Bisceglie, è prossima al sistema di orti costieri interessati dal vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 denominato "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona costiera a sud di Bisceglie sita nei comuni di Bisceglie e Molfetta." decretato il 01.08.1985. Di fatto dalla documentazione trasmessa si rileva che nell'area d'intervento sono presenti elementi del paesaggio agrario che connotano l'ambito paesaggistico di riferimento, e che hanno valore residuale e testimoniale, da tutelare e valorizzare, data la prossimità con l'area urbana.

Premesso quanto sopra, dalla documentazione trasmessa dal Comune di Bisceglie con nota n. 18140 del 22 maggio 2015, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n. 5352 del 28.05.2015, la trasformazione insediativa, riorganizzata a seguito delle indicazioni di cui alla citata preavviso di diniego prot. n. 295 del 13.01.2015 dello Scrivente Servizio propone un impianto planimetrico strutturato in considerazione dell'assetto fisico-spaziale dei luoghi, con una trama insediativa che prevede tanto il recupero di alcuni manufatti edilizi esistenti (produttiva/residenziale), quanto relazioni tra l'area oggetto di intervento e l'immediato intorno.



18

In particolare così come si rileva dalla relazione tecnica illustrativa, parte integrante della documentazione trasmessa dal Comune di Bisceglie con nota n. 18140 del 22 maggio 2015 la trasformazione insediativa:

- *"al fine di limitare la modifica dello stato dei luoghi con nuovi impianti insediativi, compatibilmente con le destinazioni d'uso, prevede il riuso, il recupero architettonico, ecologico e paesaggistico di parte dei manufatti esistenti o destinazione produttiva/industriale, caratterizzata da forte valore identificativo;*
- *al fini di assicurare una continuità visiva tra la litoranea e zone retrostanti, sono stati previsti corpi di fabbrica, morfologicamente in "linea" e posizionati prevalentemente, ortogonalmente alla litoranea;*
- *al fine di garantire la continuità ecologica fruttiva, sia lungo la litoranea che tra questa e la zona retrostante della maglia in oggetto, preservando la viabilità del litorale esistente con destinazione a pista ciclabile, percorso pedonale, spazi e aree a verde, recupero del muro in pietra a secco, si prevede di migliorare la viabilità pubblica, allargando a 16,00 metri la sede stradale di collegamento tra via Prussiano e Via San Francesco, lungo il confine sud della maglia in oggetto, con conseguente riduzione della volumetria insediabile di 4.548,55 mc (88.247,50 - 83.725,95 mc)";*

Tutto ciò premesso in riferimento al progetto del Piano di Lottizzazione della maglia 165, trasmesso dal Comune di Bisceglie con nota n. 18140 del 22 maggio 2015 come riorganizzato a seguito delle indicazioni di cui al citato preavviso di diniego prot. n. 295 del 13.01.2015, risulta non in contrasto con gli indirizzi di tutela paesaggistica delle NTA del PUTT/P.

- Non contrasto con il PPTR

Il piano attuativo in esame, come riconfigurato a seguito delle indicazioni di cui al citato preavviso di diniego prot. n. 295 del 13.01.2015, non contrasta con la normativa di tutela di cui all'approvato PPTR in quanto, in virtù dell'art. 106.6 delle NTA del PPTR, nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici generali al PPTR (e fino al termine previsto per detto adeguamento) nei territori costruiti di cui all'art. 1.03 co.5 e 6 delle NTA del PUTT/p trovano applicazione, esclusivamente gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui alla sezione C2 della scheda dell'ambito.

Nel caso di specie la soluzione progettuale non risulta in contrasto con i seguenti obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui alla sezione C2 della scheda dell'ambito "Puglia Centrale":

- migliorare la qualità ambientale del territorio;
- garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani;
- riqualificare, ricostruire, e recuperare il patrimonio edilizio esistente, in termini di qualità architettonica e paesaggistica;
- riqualificare i paesaggi degradati dalle urbanizzazioni contemporanee;
- promuovere ed incentivare una fruizione costiera sostenibile, multimodale e di alta qualità paesaggistica;
- garantire la qualità urbana riqualificando gli spazi pubblici e potenziando le relazioni tra centro e periferia.



CB

7

**(Conclusioni)**

Stante quanto sopra in riferimento al Piano di Lottizzazione della maglia 165, riorganizzato a seguito delle indicazioni di cui al citato preavviso di diniego prot. n. 295 del 13.01.2015, trasmesso dal Comune di Bisceglie con nota n. 18140 del 22 maggio 2015, verificato il non contrasto con gli indirizzi di tutela paesaggistica delle NTA del PUTT/P, nonché con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, si ritiene di poter esprimere parere paesaggistico favorevole ai sensi dall'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, con le sotto indicate prescrizioni, il cui rispetto deve essere verificato in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica ovvero del titolo abilitativo.

Nelle successive fasi di progettazione si provveda a:

- sistemare gli spazi aperti privati e pubblici (parcheggi, piazzali, aree di sosta, aree di pertinenza dei lotti, percorsi carrabili), esclusivamente con:
  - materiali drenanti o semipermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici;
  - specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale. In riferimento alle aree a parcheggio queste devono comunque essere dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina. In ogni caso sono vietate le piantumazioni di specie esotiche e di conifere in genere;
- garantire l'accesso ai piani interrati preferibilmente con scale interne e/o se esterne aderenti ai manufatti. Le rampe d'accesso ai piani interrati o seminterrati degli edifici residenziali siano realizzate con una sezione non superiore ai m. 3,50 e delimitate da pareti verdi ricoperte da specie vegetali rampicanti e/o ricadenti, aggrappate direttamente o indirettamente alla muratura;
- con riferimento al sistema di accessi e di fruizione, prevedere per tutte le strade di Pdl piste ciclabili che si connettano a quella posta a ridosso della linea di costa. In particolare le aree a parcheggio pubbliche siano previste in prossimità della strada pubblica di Pdl a sud dell'area d'intervento;
- realizzare le nuove recinzioni (dei singoli lotti, e sui fronti stradali pubblici e privati dell'area) evitando l'impiego di elementi prefabbricati in cemento, materiali plastici, privilegiando le murature eventualmente sovrastate da recinzioni metalliche semplici e affiancate da siepi, cespugli e o alberature;
- utilizzare in riferimento ai corpi di fabbrica forme (coperture, volumi, attacchi a terra, linee compositive, aperture, ecc.), dimensioni, tecnologie costruttive e materiali legati ai caratteri insediativi e ambientali del luogo, prevedendo preferibilmente per i prospetti esterni dei corpi di fabbrica in progetto rivestimenti ad intonaco e tinteggiature con coloriture tenui e/o bianche.
- realizzare per la pubblica illuminazione impianti a basso consumo e/o ad energie rinnovabili anche in applicazione della L.R. n. 15/2005 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico";

**Indirizzi:**

- al fine di migliorare le condizioni di sostenibilità complessiva e anche in applicazione della L.R. n. 13/2008 si reputa necessario prevedere:
  - sistemi di raccolta delle acque meteoriche e eventuali reti idrico-fognarie duali e impianti che riutilizzino acque reflue e tecniche irrigue mirate al risparmio idrico e alla gestione sostenibile delle acque meteoriche;



Handwritten signature or initials.

- sistemi per migliorare il microclima esterno e quindi la vivibilità negli spazi esterni mediante la riduzione del fenomeno di "isola di calore", attraverso:
  - o la realizzazione e organizzazione degli involucri edilizi (soprattutto per le cortine rivolte ad Ovest) che diano ombra per ridurre l'esposizione alla radiazione solare delle superfici circostanti mediante elementi architettonici, aggetti, schermature verticali integrate con la facciata, schermature orizzontali, pergole, pensiline, coperture fisse a lamelle, pareti verdi, tetti verdi e coperture vegetalizzate ecc;
  - o l'impiego di adeguati materiali da costruzione con bassi coefficienti di riflessione;
  - o la realizzazione di percorsi pedonali in sede propria con pavimentazione costituite da materiali a basso coefficiente di riflessione per ridurre la temperatura superficiale ed ombreggiate da opportune schermature arbustive/arboree (selezionate per forma e dimensione della chioma) in modo da garantire e favorire la mobilità ciclabile e pedonale nelle ore calde.
- nel caso di utilizzo di "Fonti Energetiche Rinnovabili" per gli edifici di nuova costruzione si potrà inoltre fare riferimento alla Circolare Regionale n.2/2011 (DGR n. 416 del 10/03/2011).
- In fase di cantiere al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:
  - il corretto scorrimento e smaltimento delle acque meteoriche superficiali per non compromettere la consistenza del suolo;
  - la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
  - l'allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle pubbliche discariche;
    - o l'uso di mezzi di cantiere e la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, deposito di materiali, recinzioni, ecc.) che non compromettano le aree attigue a quelle d'intervento;
    - o al termine dei lavori lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) e il ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

**(Adempimenti finali)**

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Gli interventi previsti dal presente piano di lottizzazione della maglia 165 del vigente PRG del Comune di Bisceglie e gli eventuali ulteriori provvedimenti rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/p nei limiti di quanto previsto dall'art. 106.1 del vigente PPTR.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale ivi compresa la procedura VAS di cui D. Lgs n° 152 del 2006 e s.m.l.



9

18

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

**"Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01"**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

**LA GIUNTA**

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;  
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio;  
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- **DI APPROVARE** la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportate;
- **DI RILASCIARE** alla Amministrazione Comunale di BISCEGLIE, relativamente al Piano di Lottizzazione della maglia 165 dello strumento urbanistico generale di BISCEGLIE il parere paesaggistico con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini e con le prescrizioni e indirizzi riportati al punto "Conclusioni" fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio del permesso a costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione;
- **DI TRASMETTERE** a cura del Servizio Assetto del Territorio in copia il presente provvedimento completo degli elaborati grafici al Sig. Sindaco del Comune di BISCEGLIE;
- **DI TRASMETTERE** a cura del Servizio Assetto del Territorio in copia il presente provvedimento alla ditta;
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.


Il Segretario della Giunta

dott. BERNARDO NOTARANGELO



Il Presidente della Giunta

dott. MICHELE FANLIANO




10



I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore (Arch. Luigi Guastamacchia)



Il Dirigente dell'Ufficio Attuazione Paesaggistica (Arch. Maria Raffaella Lamacchia)




Il Dirigente del Servizio Assetto del Territorio (Ing. Francesca Pace)



Il sottoscritto ~~ravvisa~~/non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 15 e 16 del DPR n. 161/2008.

Il Direttore vicario dell'Area per la mobilità e la qualità urbana

(Francesco Palumbo)




L'Assessore proponente (arch. Anna Maria Curcuruto)



Il presente provvedimento è esecutivo

Il Segretario della Giunta

dott. ~~BERNARDO~~ MATARANGELO





1  
3  
1

**REGIONE PUGLIA**  
**SEGRETARIATO GENERALE G.R.**

La presente copia, composta da n°.....  
facciate, è conforme all'originale depositato presso  
il Segretariato Generale della G.R. **29 SET 2015**

Il Segretario della Giunta

*F. Oliveri*



**REGIONE PUGLIA**  
**SEGRETARIATO GENERALE G.R.**

Si trasmette.....  
per gli adempimenti di competenza.  
Bari, il..... **29 SET 2015**

Segretario della Giunta

*F. Oliveri*

